

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS. 231/2001**

24/03/2026

Sommario

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

1. Introduzione	6
2. Relazioni con il personale	11
3. Organizzazione e responsabilità	14
4. Comportamento negli affari	15
5. Correttezza e trasparenza negli affari	23
6. Rapporti con il mercato	27
7. La protezione e l'uso dei beni aziendali	30
8. Riservatezza e discrezione	33
9. Salute, sicurezza e ambiente	34
10. Procedimento e sanzioni disciplinari	37
11. Segnalazioni di violazioni o richiesta di informazioni	37

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE GENERALE

1. Definizioni	39
2. Decreto Legislativo 231/2001	40
3. Il Modello di TIMFin S.p.A.	43
4. Criteri e attività per la redazione e la manutenzione del Modello	44
5. Aree ed attività sensibili	44
6. Struttura del Modello di TIMFin S.p.A.	45
7. Codice etico e di condotta	45
8. L'Organismo di Vigilanza	46
9. Il canale di segnalazione interna (c.d. <i>whistleblowing</i>)	51
10. Diffusione del Modello e attività di formazione sulle sue previsioni	55
11. Sistema disciplinare	55
12. Aggiornamento e adeguamento del Modello	56

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE

1. Principi e presidi generali in tema di prevenzione dei reati	58
2. Analisi delle fattispecie di reato e profili di rischio connessi all'attività di TIMFin S.p.A.	59
3. Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)	60
4. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24- <i>bis</i> del Decreto)	72
5. Delitti di criminalità organizzata (art. 24- <i>ter</i> del Decreto)	77

6. Reati societari (art. 25-ter del Decreto).....	79
7. Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)	88
8. Reati in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (art. 25-septies del Decreto).....	89
9. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)	91
10. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del Decreto).....	95
11. Reati in materia di violazione di misure restrittive dell’Unione europea (art. 25-octies.2 del Decreto) 97	
12. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies del Decreto).....	99
13. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto).....	101
14. Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto).....	102
15. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto).....	104
16. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)	105
17. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale o da leggi speciali.....	112
18. Reati transnazionali	113
19. Altri reati rilevanti in relazione all’attività svolta da TIMFin s.p.a.....	114
20. Reati non rilevanti per TIMFin S.p.A.....	115
21. Allegato I – reati contro la pubblica amministrazione – art. 24 del D. Lgs. 231/2001	116
22. Allegato II – reati contro la pubblica amministrazione – art. 25 del D. Lgs. 231/2001	118
23. Allegato III – delitti informatici e trattamento illegittimo dei dati.....	121
24. Allegato IV – delitti di criminalità organizzata.....	123
25. Allegato V – reati societari.....	125
26. Allegato VI – reati contro la personalità individuale (art. 603 bis c.p.).....	129
27. Allegato VII – reati in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.....	130
28. Allegato VIII – reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	131
29. Allegato IX – delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	133
30. Allegato X – Reati in materia di violazione di misure restrittive dell’Unione.....	135
31. Allegato XI – delitti in materia di violazione del diritto d’autore	135
32. Allegato XII – induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria	136
33. Allegato XIII – reati ambientali	137
34. Allegato XIV – impiego di cittadini di paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare	137
35. Allegato XV – reati tributari.....	138

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001 – ALLEGATO:
SISTEMA SANZIONATORIO**

1. Obiettivi e principi fondanti del sistema sanzionatorio	147
2. Le condotte sanzionabili	147
3. Le sanzioni	148
4. Il risarcimento del danno.....	152

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

Versione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24/03/2026

1. Introduzione

1.1 Premessa

TIMFin S.p.A. è una *Joint venture* societaria partecipata al 51% da Santander Consumer Bank e da TIM per il restante 49%, facente parte del Gruppo Santander.

Nel perseguire i propri obiettivi di crescita, il Gruppo Santander si mantiene fedele a quei principi fondamentali che da sempre lo contraddistinguono e che caratterizzano la sua etica, quali trasparenza, correttezza e imparzialità.

Tali principi sono ribaditi nel presente “Codice Etico e di Condotta” (di seguito anche “Codice Etico” o “Codice”) che definisce altresì i principi generali di comportamento, la cui osservanza da parte dei dipendenti, dei consulenti e delle società appartenenti al Gruppo Santander (di seguito anche “il Gruppo”) è di importanza fondamentale per il soddisfacimento dei soggetti portatori di interessi quali i clienti, i dipendenti, gli azionisti, i fornitori, la pubblica amministrazione, le Autorità di vigilanza (di seguito anche “Stakeholders”).

Tutti gli atti posti in essere da coloro che operano in nome e/o per conto del Gruppo Santander devono essere conformi alle procedure aziendali e alle disposizioni normative e regolamentari applicabili. A tal fine vengono consegnati a tutti i dipendenti e ai collaboratori esterni (ad es. i convenzionati), manuali contenenti regole procedurali cui attenersi, che vengono portati a conoscenza, quando possibile, anche attraverso strumenti informatici. I destinatari del Codice Etico sono tenuti a conoscerlo, osservarlo e a cooperare per facilitare la sua attuazione al fine di tutelare, attraverso i propri comportamenti, la rispettabilità e l'immagine del Gruppo Santander nonché a preservare l'integrità del patrimonio aziendale.

Spetta all'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001 dal Consiglio di Amministrazione e regolato da apposito regolamento approvato dal Consiglio medesimo, anche con il supporto delle funzioni di controllo interno, facilitare e promuovere la conoscenza del Codice, predisporre adeguati strumenti di informazione, prevenzione e assicurare la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere.

Il presente Codice, pertanto, si applica a tutti i membri degli organi di gestione e a tutti i dipendenti di TIMFin S.p.A. (di seguito anche “TIMFin” o “la Società”). Gli stessi hanno cura di osservare il Codice e di cooperare per la sua implementazione all'interno della Società, informando la Funzione *Compliance & Condotta* di qualsiasi violazione, anche apparente, del Codice di cui si venga a conoscenza nell'espletamento della propria attività lavorativa. I dipendenti hanno l'obbligo di aggiornarsi costantemente in ordine alle modalità e alle abilità tecniche necessarie per lo svolgimento delle funzioni loro assegnate e prendono parte a tutte le attività di formazione in cui sono coinvolti al fine di familiarizzare appropriatamente con il Codice; a questo riguardo segnalano alla Funzione HR, per il tramite del Responsabile, eventuali necessità formative specifiche.

Ogni comportamento contrario alla lettera e allo spirito del Codice viene sanzionato in conformità con quanto previsto dal Codice medesimo.

Si rammenta che gli obblighi previsti dal Codice permangono anche dopo la cessazione dei rapporti con la Società.

1.2 Campo di applicazione del Codice etico di Condotta

Il presente Codice rappresenta i principi etici e le regole di condotta che tutti i dipendenti della Società e del Gruppo Santander sono tenuti a rispettare.

L'osservanza dello stesso e dei regolamenti interni rappresenta uno dei meccanismi di prevenzione del rischio reputazionale per la Società derivante, ad esempio, dall'inosservanza degli stessi.

1.3 Ambito di applicazione e attuazione presso le società controllate dal Gruppo

Il presente Codice è stato redatto da TIMFin, sulla base del Codice di Condotta della Capogruppo Santander Consumer Bank, ed è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di TIMFin.

1.4 Definizioni

Nell'ambito del presente Codice Etico trovano applicazione le seguenti definizioni, che vigono anche nell'ambito del Modello di organizzazione e gestione (di seguito anche "**Modello**"):

- **TIMFin S.p.A. o TIMFin o Società:** *Joint venture* societaria partecipata al 51% da Santander Consumer Bank e da TIM per il restante 49%, partecipante al Gruppo IVA Santander Consumer Bank – P. IVA 12357110019, con sede legale e direzione generale in Corso Massimo D’Azeglio 33/E, 10126 - Torino, Capitale Sociale interamente versato pari a 40 milioni di euro, C.F./ n. iscrizione R.I. di Torino 12271290012;
- **Aree e Attività Sensibili:** Aree e Attività in cui si riscontra il rischio di commissione dei reati che, attraverso i presidi del Modello Organizzativo, TIMFin S.p.A. intende prevenire. Tali aree e attività sono state individuate come sensibili attraverso la mappatura dei rischi svolta dalla Società, attività in cui sono stati presi in considerazione anche possibili *deficit* di prevenzione che sono concretamente ricollegabili all’operatività della Società stessa;
- **Autorità di Vigilanza:** Autorità amministrative indipendenti rispetto al potere esecutivo, caratterizzate da autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, che svolgono vigilanza sul corretto funzionamento e sul rispetto di specifiche regole in campi socialmente rilevanti. A titolo esemplificativo, nell’ordinamento italiano sono considerate autorità di vigilanza Banca d’Italia, CONSOB, IVASS, l’AGCM, il Garante per la protezione dei dati personali;
- **Consulenti:** Soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di mandato, incarico o altro rapporto di collaborazione e/o di esternalizzazione;
- **Decreto:** D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito anche "**Decreto**");
- **Destinatari:** Soggetti tenuti al rispetto del Modello Organizzativo:
 - i Consulenti, i Fornitori, i mandatari, i Partner e i collaboratori in genere,
 - dipendenti di ogni grado, qualifica, livello,
 - i membri del Collegio Sindacale della Società,
 - i membri del Consiglio di Amministrazione,
 - i membri del Management,
 - i soggetti incaricati della revisione legale dei conti, in particolare Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Sindaci, Revisore,(congiuntamente denominati "**Destinatari**");
- **Informazioni privilegiate:** Le informazioni su titoli o strumenti finanziari ammesse alla negoziazione su un mercato o sistema organizzato di negoziazione o in corso di negoziazione, o agli emittenti di strumenti finanziari, che non sono stati resi pubblici e che, se lo fossero, potrebbero influenzare la loro quotazione;
- **Informazioni finanziarie:** Le informazioni finanziarie si riferiscono a tutte le informazioni contabili ed economiche che presentiamo all’azionista, ai nostri clienti, revisori dei conti e che forniamo anche agli organi di vigilanza;
- **Fornitori:** Coloro che forniscono beni e/o servizi alla Società in virtù di un accordo di fornitura;

- **Gruppo:** È il gruppo di cui fa parte la Società, ossia il Gruppo IVA Santander Consumer Bank – P. IVA 12357110019, con sede legale e direzione generale in Corso Massimo D’Azeglio 33/E, 10126 - Torino, Capitale Sociale interamente versato pari a 40 milioni di euro, C.F./ n. iscrizione R.I. di Torino 12271290012;
- **Management:** Soggetti con funzione dirigenziale o equivalente, che dirigono la Società e che esercitano poteri di indirizzo sulla Società o su singole aree di *business*;
- **Partner:** Controparti contrattuali della Società, quali fornitori, collaboratori esterni, consulenti, soci di minoranza di società del Gruppo, partecipanti a vario titolo a iniziative commerciali della Società o del Gruppo;
- **Modello Organizzativo o Modello:** Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo e finalizzato a prevenire i reati rilevanti ai sensi del Decreto, così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto. Il Modello è suddiviso in Parte Generale, Parte Speciale, Codice Etico e di Condotta e Sistema Sanzionatorio;
- **Organismo di Vigilanza (OdV):** Organo previsto dall’articolo 6 del Decreto con il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello Organizzativo all’interno della Società;
- **Personale:** Si intendono tutti i Dirigenti e i Dipendenti della Società, i lavoratori interinali, gli stagisti, i collaboratori con contratto di collaborazione a progetto ed il personale dipendente distaccato presso la Società;
- **Parte Correlata:** Persona fisica o giuridica con cui i professionisti o gli amministratori del Gruppo Santander intrattengono un rapporto economico o familiare (ascendenti, discendenti e garanzie, come determinato dalla legislazione locale applicabile), con la capacità di influenzare in modo significativo la loro funzione o il processo decisionale nel Gruppo;
- **Piano di attività dell’OdV:** Piano predisposto annualmente dall’OdV, in cui vengono definiti i contenuti delle verifiche periodiche dell’OdV, nonché le relative tempistiche, riguardo gli ambiti in cui è tenuto ad operare ai sensi delle previsioni di cui al Decreto o al presente Modello;
- **Pubblica Amministrazione o PA:** Nell’ambito del Modello Organizzativo si intende il complesso di autorità, organi e agenti cui l’ordinamento giuridico affida la cura degli interessi pubblici. Essi si identificano con:
 - le istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali, intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire con strumenti giuridici il soddisfacimento degli interessi della collettività. Tale funzione pubblica qualifica l’attività svolta anche dai membri della Commissione dell’Unione Europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti dell’Unione Europea;
 - i pubblici ufficiali, ossia coloro che esercitano una funzione legislativa (produzione di norme di rango primario), giudiziaria (esercizio del potere giurisdizionale), amministrativa (caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione ovvero dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi) ai sensi dell’art. 357 del Codice Penale (di seguito anche “c.p.”);
 - gli incaricati di pubblico servizio, ossia coloro che prestano un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, secondo quanto previsto dall’art. 358 c.p.;
- **Reati:** Fattispecie di reato/delitti previste dal Decreto, con le integrazioni e le modifiche stabilite dal legislatore;
- **Relativo:** Il coniuge o persona con una relazione simile, i genitori, i figli, i fratelli, gli zii, i nipoti o cognati. Si considerano inclusi anche i coniugi o persone imparentate in modo simile ai soggetti di cui sopra;
- **Rapporto di Amicizia:** Qualsiasi tipo di amicizia tra il dipendente e un membro del Top Management che potrebbe comportare un trattamento favorevole;

- **Responsabile dell'Area Sensibile:** Si intende il personale cui è affidata la responsabilità di un'Area Sensibile, che, come tale, è soggetta ad un particolare controllo dell'OdV;
- **Segnalazione:** Comunicazione scritta o orale di informazioni relative alle violazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. 24/2023, acquisite nell'ambito del contesto lavorativo da parte di soggetti segnalanti che appartengono alle categorie espressamente indicate dal D. Lgs. 24/2023 stesso. La segnalazione, scritta o orale, può essere presentata tramite il canale di segnalazione interna, strutturato ai sensi delle previsioni di cui al D. Lgs. 24/2023 e disciplinato da una apposita procedura interna.

1.5 Principi generali

La cultura aziendale è il cardine dell'attività della Società e del Gruppo e funge da linea guida per le relazioni con dipendenti, clienti, azionisti e società. La missione di tutte le persone soggette al Codice è di aiutare le famiglie e le imprese a prosperare con un approccio semplice, personale e giusto.

I principi etici dell'organizzazione, il buon governo societario e l'etica professionale delle persone soggette al Codice devono guidare tutte le loro azioni, in congiunzione con il modello di comportamento aziendale:

"Think customer, Embrace change, Act now, Move together and Speak up" (penso al Cliente, promuovo il cambiamento, agisco rapidamente, lavoro in squadra, parlo apertamente).

Tutte le attività di TIMFin, in osservanza dei principi etici di cui al presente Codice, ovunque svolte, sia in Italia che all'estero, devono essere condotte, nell'osservanza della legge di volta in volta applicabile, in un quadro di onestà, integrità, trasparenza, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi legittimi di Stakeholder, Clienti, Collaboratori, Dipendenti, Azionisti, partner commerciali e finanziari e della collettività in cui la Società opera.

TIMFin, mediante il presente Codice, esplicita i suoi valori e mira ad orientare a essi i comportamenti individuali, anche nella consapevolezza che la considerazione delle istanze sociali e ambientali contribuisce a minimizzare l'esposizione a rischi di credito e di compliance e a rafforzare la reputazione aziendale.

Pertanto, anche in linea con i principi del Global Compact promosso dall'Onu, cui aderisce:

- si impegna a sostenere la protezione e la tutela dei diritti umani secondo i principi affermati nella Dichiarazione Universale del 1948;
- riconosce i principi stabiliti dalle Convenzioni fondamentali dell'ILO (*International Labour Organization*) e in particolare il diritto di associazione e di negoziazione collettiva, il divieto di lavoro forzato e minorile, la non discriminazione nell'occupazione;
- contribuisce alla lotta contro la corruzione, sostenendo le linee guida dell'OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) e i principi anticorruzione statuiti dalle Nazioni Unite nel 2003, anche mediante l'atteggiamento di "tolleranza zero" rispetto a eventuali episodi di corruzione.

Inoltre, richiede la massima trasparenza dei comportamenti aziendali e favorisce l'emersione di tutti gli elementi che possano determinare situazioni di conflitto di interesse anche solo potenziale.

Il Gruppo Santander si impegna a promuovere in tutte le società del Gruppo e in tutti i Paesi in cui opera comportamenti coerenti con tali principi nei confronti di tutti i suoi Stakeholder.

Tutti coloro che lavorano ed operano con il Gruppo Santander, senza distinzioni o eccezioni, sono chiamati ad impegnarsi nell'osservare e a fare osservare tali principi nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità.

Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni compiute e, in genere, i comportamenti posti in essere dai Destinatari (come meglio definiti al successivo paragrafo 1.6) nello svolgimento dell'attività lavorativa devono essere ispirati alle norme vigenti ed alle procedure interne.

1.6 Destinatari ed ambito di applicazione del Codice

Il Codice deve essere osservato da tutti gli Amministratori, i Sindaci, i revisori, il *Management*, i Dipendenti, i Collaboratori (da intendersi quali consulenti, mandatarî, outsourcer, gestori, partner, collaboratori in genere), di seguito collettivamente i Destinatari.

Ciascun Destinatario è obbligato a conoscere il Codice, a contribuire attivamente alla sua attuazione, promozione e a segnalarne eventuali carenze e/o violazioni alla Funzione *Compliance & Condotta*. TIMFin, con il supporto della Funzione HR, si impegna a promuovere la conoscenza del Codice e la partecipazione a tutte le attività di formazione a cui i dipendenti dovranno essere convocati al fine di familiarizzare con il Codice per mezzo di adeguate procedure di informazione e formazione.

La Società condanna qualsiasi comportamento contrastante i valori, i principi e le disposizioni dettate dal Codice anche laddove tale comportamento sia sorretto dalla presunta convinzione di agire a vantaggio o nell'interesse della Società.

Il Codice è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali TIMFin intrattiene relazioni d'affari.

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei Destinatari.

La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento alle obbligazioni del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza prevista dalla legge, e potrà comportare, altresì, il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

I principi e i contenuti del Codice esplicitano, in via esemplificativa, gli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa ed i comportamenti e la condotta che i Destinatari devono tenere nei confronti della Società.

Per la piena osservanza del Codice, ciascun Destinatario potrà rivolgersi all'Organismo di Vigilanza istituito da TIMFin ai sensi del Decreto, agli indirizzi e con le modalità indicate nello stesso Codice.

1.7 Gli impegni e gli obblighi previsti dal Codice: TIMFin

La Società rispetta e applica quanto previsto dal Codice, osservando quanto prescritto al suo interno nella fase di proposta e di realizzazione dei progetti, delle operazioni e degli investimenti utili ad accrescere nel lungo periodo i valori patrimoniali, gestionali e tecnologici dell'impresa, il benessere di lungo termine per gli Amministratori, il *Management*, i Dipendenti, gli *Stakeholders* nonché per la collettività.

Per realizzare efficacemente tali obiettivi, la Società adotta ogni opportuna iniziativa volta ad assicurare:

- la diffusione del Codice presso i Destinatari ed i soggetti terzi con cui si instaurano rapporti di affari;
- la messa a disposizione di strumenti conoscitivi e di chiarimento, nel caso in cui fosse necessario interpretare le norme ivi contenute;
- lo svolgimento di regolari verifiche periodiche o specifiche, anche derivanti dalla notizia di una violazione delle norme del Codice;
- l'aggiornamento del Codice al fine di adeguarla all'evoluzione dei valori, della operatività interna e delle normative di riferimento;
- la modifica in caso di significative modifiche normative o in caso di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività di TIMFin S.p.A.;
- l'attuazione di adeguate misure sanzionatorie nel caso di accertata violazione delle previsioni del Modello;
- l'immunità da ritorsioni di qualunque genere per chi abbia fornito in buona fede notizie di possibili violazioni del Codice o delle norme di riferimento o abbia assistito in buona fede la Società nella verifica di tali violazioni.

1.8 Gli impegni e gli obblighi previsti dal Codice: gli amministratori e il management

Nel fissare gli obiettivi della Società, gli Amministratori e il Management si ispirano ai principi e ai valori indicati nel Codice, dandone applicazione e assumendosi le relative responsabilità sia all'interno, sia all'esterno della Società. In particolare, gli Amministratori hanno il compito di:

- rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i colleghi in azienda, i Dipendenti e i Collaboratori;
- operare affinché i Dipendenti e i Collaboratori comprendano che il rispetto delle norme del Codice costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro;
- selezionare accuratamente, per quanto di propria competenza, Dipendenti, Collaboratori e tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi di TIMFin;
- vigilare affinché vengano affidati incarichi a persone che diano pieno affidamento sul proprio impegno a osservare il Codice;
- indirizzare i Dipendenti e Collaboratori all'osservanza dei principi indicati nel Codice e sollecitare gli stessi a sollevare questioni in merito all'applicazione delle sue previsioni;
- riferire tempestivamente eventuali rilievi e/o notizie acquisite direttamente o indirettamente o provenienti dall'esterno circa possibili casi di violazione del Codice all'OdV;
- adottare immediatamente misure correttive quando richiesto dalla situazione;
- impedire ritorsioni di qualunque genere per chi abbia fornito in buona fede notizie di possibili violazioni del Codice o delle norme di riferimento o abbia assistito in buona fede TIMFin nella verifica di tali violazioni.

1.9 Gli impegni e gli obblighi previsti dal Codice: i dipendenti e i collaboratori

Nello svolgimento delle loro mansioni ed incarichi, i Dipendenti e i Collaboratori sono tenuti a conformarsi ai principi e alle regole del Codice. In particolare, i Dipendenti e Collaboratori hanno l'obbligo di:

- astenersi da comportamenti contrari a quanto previsto all'interno del Codice;
- collaborare al fine di verificare le possibili violazioni;
- rivolgersi direttamente all'OdV per chiedere chiarimenti sulle modalità di applicazione delle previsioni indicate all'interno del Codice;
- riferire tempestivamente all'OdV e/o al superiore gerarchico, qualsiasi notizia in merito a possibili violazioni del Codice o eventuali richieste abbiano ricevuto di violarne il contenuto;
- astenersi dall'utilizzare il nome, l'immagine o i marchi della Società o del Gruppo nell'ambito di *social network, blog* o forum.

1.10 Obblighi nei confronti dei terzi

Gli Amministratori, il Management e i Dipendenti, nell'ambito delle proprie competenze e della gestione dei contatti con soggetti terzi che instaurano rapporti commerciali, di servizio o fornitura con la Società, sono tenuti a:

- informarli adeguatamente circa gli impegni ed obblighi imposti dal Codice Etico;
- esigere il rispetto delle disposizioni che riguardano direttamente l'attività dei terzi medesimi;
- adottare le opportune iniziative interne ed esterne (se di propria competenza) in caso di mancato o inesatto adempimento da parte di terzi dell'obbligo di conformarsi a quanto previsto dal Codice.

2. Relazioni con il personale

2.1 Le Risorse Umane

Le risorse umane rappresentano un patrimonio distintivo di valori, capacità e conoscenze: TIMFin ha assunto l'impegno di tutelare e sviluppare in un contesto meritocratico e di accrescimento continuo delle competenze sia a vantaggio della Società sia dell'intero sistema economico e sociale in cui TIMFin opera.

La Società si impegna a garantire condizioni e ambienti di lavoro sicuri, salubri e soddisfacenti, in cui i dipendenti sono trattati in modo equo e con rispetto, supportati nello sviluppo professionale e premiati per le buone prestazioni ottenute.

La ricerca e la selezione del personale è effettuata sulla base di criteri di oggettività, competenza e professionalità, garantendo a tutti pari opportunità d'inserimento e di carriera in base al merito.

Non è tollerata alcuna forma di discriminazione e vessazione.

TIMFin pone in essere le necessarie misure per permettere ai dipendenti una corretta osservanza e applicazione del Codice.

TIMFin evita e previene qualsiasi forma di lavoro irregolare e utilizza le forme di lavoro temporaneo in modo conforme alle caratteristiche e alle finalità di questi istituti, agevola l'accoglienza e la migliore integrazione e abilitazione al ruolo delle nuove risorse.

La Società tutela l'integrità psico-fisica del lavoratore, il rispetto della sua personalità, evitando che questa subisca illeciti condizionamenti o indebiti disagi.

TIMFin si attende che il *Management*, i Dipendenti ed i Collaboratori cooperino reciprocamente per mantenere in azienda in uno spirito di rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno ed intervengano per impedire atteggiamenti ingiuriosi o diffamatori.

Nella gestione dei cambiamenti, con particolare riferimento a operazioni straordinarie come ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali e alla mobilità infragruppo, TIMFin adotta tutte le misure possibili per seguire i lavoratori interessati e favorirne il ricollocamento, tenendo conto anche delle loro esigenze personali e prospettive di valorizzazione professionale.

2.2 *Pari opportunità, diversità e non discriminazione*

Le persone soggette al Codice sono selezionate, remunerate e promosse in base alle loro capacità, formazione, conoscenza, esperienza, leadership, diversità di pensiero, aspirazioni personali e potenziale futuro. "Meritocrazia" è il principio di base per sviluppare, reclutare e far crescere i talenti. Questo impegno è fondamentale per garantire che la Società abbia dipendenti competenti e motivati a portare avanti la propria strategia e per raggiungere gli obiettivi aziendali stabiliti dalla Società. Proprio questo sistema, basato sulla meritocrazia, fa sì che il Gruppo Santander sia una delle migliori aziende per cui lavorare in tutti i Paesi in cui opera.

I Destinatari devono astenersi dall'influenzare qualsiasi processo di selezione, assunzione o promozione di una persona con la quale intrattengono un rapporto familiare o personale¹, nonché nei casi in cui si stiano approvando nuove condizioni di impiego, comprese quelle salariali, e valutazioni annuali per tali persone.

Allo stesso modo, i Soggetti del Codice devono comunicare alle Funzioni *Compliance & Condotta* e HR, e al proprio responsabile, eventuali rapporti di parentela con altri Soggetti del Codice in qualsiasi unità del Gruppo e, in particolare, durante i processi di selezione, assunzione o promozione, o nei casi in cui vengano approvate nuove condizioni di impiego, comprese le condizioni salariali e la valutazione annuale.

Nel rispetto di quanto indicato nel Codice, TIMFin si impegna a far sì che non vengano offerti a persone che ricoprono cariche pubbliche o ad autorità, che sono o che sono state coinvolte in questioni che riguardano direttamente gli interessi della Società, lavori o contratti al fine di alterarne il comportamento. Inoltre, i parenti diretti dei dipendenti non possono essere nominati per lavori che includano rapporti gerarchici o

¹ Secondo la classificazione del Gruppo Santander, il concetto di familiare include i partner, nonché i genitori, i figli, i fratelli, gli zii, le zie, i nipoti, i cognati e le cognate e i rispettivi partner, dei dirigenti del Gruppo che hanno un'influenza significativa sul processo decisionale delle rispettive unità. Per relazioni personali si intendono, invece, tutti i legami di stretta amicizia con i suddetti dirigenti che possano essere interpretati da un osservatore imparziale come un possibile motivo per concedere un trattamento di favore.

funzionali con gli stessi. Difatti, se con riferimento all'ambito del proprio lavoro un dipendente ha un legame familiare diretto con una persona gerarchicamente superiore (ad es. Matrimonio con il proprio Responsabile), all'interno della stessa Direzione, una delle due parti dovrà essere trasferita in un'altra Direzione, entro e non oltre il periodo di tempo di un anno. La Funzione *Compliance & Condotta* e la Funzione HR devono essere preventivamente informati di eventuali violazioni alle presenti regole.

Ogni membro del Management, Dipendente, Collaboratore ha il diritto di lavorare in un ambiente libero da ogni tipo di discriminazione fondata sulla razza origine etnica o nazionale, invalidità, lingua, religione, ceto, età, sesso, orientamento sessuale, sindacale o politico, o di altra natura.

TIMFin riconosce in particolar modo che le diversità costituiscono un valore per la Società stessa.

La Società esige che le relazioni di lavoro interne ed esterne siano improntate alla massima correttezza e non venga dato luogo a molestie, intendendo come tali:

- la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;
- l'ostacolo a prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale o ragioni discriminatorie.

La Società non ammette e non tollera le molestie sessuali, intendendo come tali:

- la subordinazione di attività e comportamenti di rilevanza per la vita lavorativa del Destinatario all'accettazione di favori sessuali;
- ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazioni nei suoi confronti;
- le proposte di relazioni interpersonali private, nonostante un espresso o ragionevolmente evidente non gradimento, che abbiano la capacità, in relazione alla specificità della situazione, di turbare la serenità del Destinatario con obiettive implicazioni sulla sua espressione lavorativa.

2.3 Abuso di sostanze stupefacenti, divieto di fumo

La Società promuove e mantiene un clima di reciproco rispetto nell'ambiente di lavoro ed in tal senso particolare attenzione è riservata alle condizioni di rispetto delle sensibilità delle persone.

Sarà considerata colpevole assunzione del rischio di pregiudicare tali caratteristiche ambientali l'essere o il trovarsi sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o sostanze di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa o nei luoghi di lavoro.

È fatto specifico divieto di:

- ottenere, consumare, offrire o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti o di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro;
- fumare nei luoghi di lavoro.

TIMFin favorisce iniziative volte all'individuazione di zone riservate ai fumatori preservando i Dipendenti dall'esposizione al fumo passivo.

2.4 Compatibilità del lavoro con la vita personale

TIMFin si impegna a rispettare le condizioni di vita dei suoi dipendenti e delle loro famiglie. A tutti i dipendenti deve essere garantito un ambiente di lavoro compatibile con lo sviluppo personale e capace di creare equilibrio tra le esigenze di lavoro e le loro esigenze personali e familiari.

2.5 Diritti Collettivi

A tutti i dipendenti devono essere riconosciuti i diritti sindacali, di associazione e di contrattazione collettiva nonché tutte le attività intraprese dalle organizzazioni di rappresentanza dei dipendenti, con le quali i

rapporti devono essere mantenuti sulla base del rispetto e del dialogo aperto, trasparente e costruttivo al fine di consolidare gli obiettivi sociali e della stabilità occupazionale.

2.6 Rispetto delle persone

Tutti i dipendenti soggetti al Codice etico e di Condotta si impegnano a non avvallare e ad evitare qualsiasi condotta che possa costituire una forma di abuso, intimidazione o molestia sessuale, sia di natura professionale che personale, e si impegnano inoltre, nel caso in cui vengano a conoscenza di una qualsiasi di queste condotte durante lo svolgimento della loro attività professionale, ad informare la Funzione *Compliance & Condotta* e la Funzione HR. Al fine di garantire un'informazione capillare e costante mettono inoltre al corrente tutto il personale della presenza e dell'importanza dell'utilizzo del canale di segnalazione *whistleblowing*.

2.7 Attività politica o associativa

Eventuali legami, adesioni o collaborazioni con partiti politici o altri tipi di enti, istituzioni o associazioni di natura pubblica o estranei al Gruppo stesso, o eventuali contributi o servizi a tali organismi, devono essere svolti in modo da chiarire la natura personale di tale attività, evitando qualsiasi coinvolgimento del Gruppo.

Prima di accettare qualsiasi nomina a cariche pubbliche, i Soggetti del Codice devono informare il proprio superiore e le funzioni HR e *Compliance & Condotta* al fine di determinare eventuali incompatibilità o restrizioni all'esercizio di tali cariche.

3. Organizzazione e responsabilità

3.1. Funzione Compliance & Condotta

La Funzione *Compliance & Condotta* è responsabile dello sviluppo, dell'attuazione e della realizzazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

In relazione al presente Codice, la Funzione *Compliance & Condotta* è responsabile dello svolgimento delle seguenti funzioni:

1. Applicazione e diffusione del Codice;
2. Definisce e supervisiona l'attività di formazione svolta dalla Funzione HR;
3. Raccoglie informazioni su possibili violazioni del Codice e può richiedere l'assistenza della Funzione Internal Audit, formulando proposte all'OdV per eventuali sanzioni applicabili;
4. Collabora con l'OdV nelle revisioni periodiche del Codice Etico e di Condotta e dei regolamenti interni;
5. Fornisce consulenza in merito alla risoluzione di qualsiasi dubbio relativo all'applicazione del Codice Etico e di Condotta e dei regolamenti interni volti alla prevenzione di eventuali rischi reputazionale;
6. Può svolgere attività di controllo tese a verificare la corretta attuazione dei presidi indicati nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
7. Esegue una valutazione annuale delle eventuali modifiche che si rendono opportune da apportare al Modello, al Codice e, in particolare, in caso di rilevamento di aree di rischio non regolamentate.

3.2. Comitato Compliance Conduct & Financial Crime Compliance

Il Comitato *Compliance Conduct & FCC* raccomanda di attuare e adottare regole volte a garantire il rispetto del Codice Etico e di Condotta e dei relativi regolamenti di attuazione. Inoltre, informa degli aggiornamenti intervenuti sul Codice Etico e di condotta e ne convalida gli adattamenti locali.

Il Comitato *Compliance Conduct & FCC* prende decisioni riguardanti aspetti legati al rispetto della normativa, volte ad evitare situazioni che possano comportare un rischio potenziale per la Società e il Gruppo.

3.3. Funzione Internal Audit

Nell'ambito delle sue attività di indagine e controllo interno, l'Internal Audit esegue le verifiche e le revisioni necessarie per garantire il rispetto delle norme e delle procedure stabilite all'interno della Società.

È compito dell'Internal Audit supervisionare in modo indipendente l'adeguatezza e l'efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico e di Condotta.

3.4. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione approva il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e il presente Codice etico e di condotta. Il Consiglio è regolarmente informato sullo stato di applicazione degli stessi.

3.5. Funzione HR

La Funzione HR è responsabile della messa a disposizione del Codice a tutti i dipendenti, organizzando corsi di formazione per la corretta conoscenza del Codice e, in collaborazione con la Funzione *Compliance & Condotta* fornendo risposta a qualsiasi domanda presentata dai dipendenti oltre che per l'attuazione dei poteri disciplinari e sanzionatori. Inoltre, la Funzione, all'interno del Comitato *Compliance Conduct & FCC*, valuterà condotte non conformi a regolamenti interni o eventuali irregolarità.

3.6. Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza (OdV) ha funzione di controllo interno e di consulenza nelle materie di cui al D. Lgs. n. 231/01; è inoltre l'organismo responsabile per l'imposizione di sanzioni disciplinari in caso di violazioni del codice etico e di condotta.

L'OdV si esprime in merito al rischio di non conformità alle normative interne ed esterne con riferimento agli aspetti di pertinenza di cui al D. Lgs. n. 231/01 e alle irregolarità delle persone soggette al codice a condizione che le segnalazioni siano veritiere e riguardino aspetti previsti nel Codice etico e di condotta.

4. Comportamento negli affari

4.1. Principi Generali

Nella gestione delle attività sociali e dei rapporti di affari, TIMFin si ispira ai principi di legalità, lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza e apertura al mercato.

Ogni operazione e transazione commerciale deve essere quindi correttamente registrata e autorizzata, per essere verificabile, legittima, coerente e congrua.

I Destinatari, le cui azioni possono essere in qualche modo riferibili alla Società, sono tenuti a seguire comportamenti corretti negli affari di interesse della Società stessa e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, indipendentemente dalla competitività del mercato e dalla importanza dell'affare trattato.

È vietato offrire denaro o doni ai dirigenti, funzionari o dipendenti della pubblica amministrazione o a loro parenti, sia italiani sia stranieri, salvo che si tratti di doni di modico valore, inviti che non eccedano le soglie considerate ragionevoli, cortesie occasionali per specifici ed eccezionali eventi (ad esempio matrimonio, Natale). Come specificato nello stesso Codice e all'interno delle Linee Guida per l'accettazione dei regali, prima di procedere all'eventuale accettazione, i dipendenti dovranno consultare il proprio Responsabile e la Funzione *Compliance & Condotta* per l'opportuna valutazione.

Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di somme di denaro non dovute o altri vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono severamente proibiti e potranno costituire inadempimento alle obbligazioni del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza prevista dalla legge e dal contratto collettivo, ove applicabile, anche in ordine alla

conservazione del rapporto di lavoro e potranno comportare, altresì, il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

Le risorse economiche, come anche i beni della Società, non devono essere utilizzati per finalità illecite, scorrette o anche solo di dubbia trasparenza. Nessun vantaggio potrà derivare a TIMFin da pratiche illegali, illegittimi favori finanziari o di qualunque altro tipo.

I dipendenti possono intrattenere rapporti di affari con la Società, limitatamente ai prodotti e servizi da questa ordinariamente distribuiti alla clientela e nel rispetto delle condizioni di mercato tempo per tempo esistenti. La Società può promuovere l'applicazione di condizioni agevolate riservate al personale dipendente.

4.2 Conflitto di interessi

In tale contesto, TIMFin vieta tassativamente di offrire denaro, doni o altre utilità o vantaggi ai dirigenti, funzionari o dipendenti della pubblica amministrazione e/o a loro parenti e affini.

I Destinatari devono perseguire, ciascuno nello svolgimento della propria attività, gli obiettivi e gli interessi generali della Società.

Di conseguenza, essi si astengono da svolgere attività rispetto alle quali essi (o i prossimi congiunti) sono o potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli di TIMFin o che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse di TIMFin e nel pieno rispetto delle norme del presente Codice.

La diversità degli affari e delle attività della Società fanno sì che sia possibile che, nell'adempimento delle funzioni dei suoi dipendenti, si manifestino situazioni in cui gli interessi personali di costoro, o quelli di persone strettamente a loro vincolate (in particolare quelle del loro ambito familiare più prossimo a quelle che condividono interessi economici), possano apparire in conflitto con quelli di TIMFin o con quelli di terzi con i quali TIMFin ha relazioni, il che potrebbe rendere dubbia sia la loro obiettività professionale che l'integrità dell'istituzione.

I dipendenti dovranno identificare, nello svolgimento delle loro funzioni, qualsiasi situazione che potrebbe arrivare ad influenzare la loro obiettività professionale.

Tutte quelle situazioni a cui fa riferimento il paragrafo anteriore, dovranno essere messe a conoscenza del superiore gerarchico del dipendente non appena se ne avrà la percezione, e previamente all'esecuzione di qualsiasi attuazione che potrebbe essere influenzata da esse.

Nel caso in cui non sia possibile evitare il conflitto di interessi, gli Amministratori, il Management ed i Dipendenti portatori di un interesse in conflitto sono tenuti ad informare senza ritardo gli organi competenti.

In particolare, gli Amministratori devono dare notizia agli altri Amministratori di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione; laddove si tratti di Amministratori Delegati, questi devono astenersi dal compiere l'operazione.

Gli Amministratori, il Management e i Dipendenti rispettano le decisioni che in proposito sono assunte dalla Società. A titolo esemplificativo e non esaustivo, danno luogo a conflitti di interesse le seguenti situazioni:

- interessi economici e finanziari del Destinatario e/o di terzi cui sia legato da rapporti di parentela, amicizia o cortesia in attività di fornitori, clienti o concorrenti, salvo espressa autorizzazione della Società;
- svolgimento di attività lavorative, di qualsiasi tipo, presso clienti, fornitori o concorrenti;
- utilizzo della propria posizione di Amministratore / membro del Management / Dipendente / Collaboratore in azienda o delle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie competenze e attribuzioni per perseguire interessi propri e/o di terzi cui sia legato da rapporti di parentela, amicizia o cortesia in conflitto con gli interessi di TIMFin;

- accettazione di denaro, favori o utilità da persone, aziende o enti che sono o intendono entrare in rapporti di affari con TIMFin.

Gli Amministratori, il Management e i Dipendenti, sia direttamente che tramite persone a essi collegate, non possono acquistare o affittare e beni riconducibili a TIMFin. In modo analogo, TIMFin non può acquistare o affittare beni appartenenti agli Amministratori, al Management, ai Dipendenti e alle persone loro collegate, ad eccezione dei seguenti casi:

- i beni vengono acquistati o affittati mediante apposta procedura con adeguata evidenza e disclosure;
- l'operazione economica viene autorizzato dalla Funzione *Compliance & Condotta* e dalla Funzione HR.

La deroga è ammessa in questi casi in quanto sono previsti meccanismi di prevenzione dei rischi derivanti da eventuali conflitti di interesse. In particolare, le Funzioni *Compliance* e HR garantiranno che le operazioni siano svolte con trasparenza e uguaglianza per le altre persone interessate e siano effettuate in conformità con le condizioni di mercato, onde prevenire il rischio di vantaggi indebiti per i soggetti coinvolti o, se del caso, *insider trading*.

4.3 Rispetto della normativa di riferimento

La Società si impegna ad adottare ogni misura di prevenzione e controllo ritenuta opportuna al fine di garantire nell'ambito della propria operatività il pieno rispetto delle vigenti leggi e regolamenti, nonché normative di vigilanza e di autoregolamentazione di settore, normative e regolamenti interni, in ogni contesto geografico e a tutti i livelli decisionali ed esecutivi.

Qualora ulteriori regolamenti stabilissero obblighi più stringenti rispetto a quelli esistenti i Destinatari del Codice Etico sono tenuti ad attenersi a tali obblighi.

Ogni Destinatario del Codice indagato o accusato in qualsiasi procedimento amministrativo o giudiziario (in qualità di responsabile, testimone o di qualsiasi caso in corso con le Autorità) deve comunicarlo al più presto possibile alla Funzione HR, alla Funzione *Compliance & Condotta* e all'Organismo di Vigilanza.

Infine, i Destinatari devono seguire una condotta professionale retta, imparziale e onesta, coerente con i principi di responsabilità sociale del Gruppo. Devono astenersi dal partecipare ad attività illegali o immorali (come, ad esempio, frequenti attività di gioco o scommesse) o dal coinvolgere la Società in tali attività.

4.4 Regali o altre utilità

La Società vieta ai Destinatari di accettare qualsiasi tipo di remunerazione, retribuzione o commissione per operazioni compiute per proprio conto, così come vieta di approfittare della propria posizione per perseguire un proprio vantaggio, anche in conformità con le prescrizioni del Codice Etico.

Più in particolare, nessun Destinatario del presente Codice può accettare presenti, inviti, favori o qualunque altro tipo di vantaggio in relazione alla propria attività professionale da parte di clienti, fornitori, intermediari, controparti o qualunque altro terzo. Non sussistono invece limitazioni nei seguenti casi:

- *gadgets* di modico valore;
- inviti ad attività rientranti nella normalità e ragionevolezza delle relazioni sociali;
- regali occasionali per particolari ed eccezionali ragioni (per esempio in occasione del Natale o delle nozze) purché non siano in denaro e abbiano un valore ragionevole.

Qualsiasi invito, regalo o agevolazione che, con riguardo alla sua frequenza, caratteristica e circostanza in cui viene elargito possa essere oggettivamente interpretato come finalizzato ad alterare l'imparzialità di giudizio, deve essere rifiutato. Inoltre, è richiesto che di ciò venga data notizia dal destinatario della regalia/invito/agevolazione alla Funzione *Compliance & Condotta*.

Al di fuori dei casi di cui sopra, ogni regalo, invito o favore che ecceda il valore di 150 euro deve essere comunque preventivamente autorizzato dalla Funzione *Compliance & Condotta*.

Nessun soggetto tenuto al rispetto del Codice Etico, direttamente o attraverso interposta persona, può ricevere denaro in prestito o beneficiare di qualunque altro tipo di agevolazione finanziaria da parte di clienti, fornitori, intermediari, controparti o qualsiasi altro soggetto terzo, ad eccezione di finanziamenti o prestiti stipulati con banche o istituzioni finanziarie alle normali condizioni di mercato e di quanto ricevuto dai propri parenti.

La Società vieta di offrire somme di denaro o altre utilità a pubblici funzionari o a incaricati di un pubblico servizio direttamente o attraverso intermediari.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura delle Linee guida per l'accettazione dei regali.

4.5 Rapporti con le Autorità e le Istituzioni Pubbliche

Nei rapporti con le Autorità e le Istituzioni Pubbliche italiane o estere, con i loro funzionari ed addetti, con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, con cui la Società entra in contatto nell'ambito della propria attività, i Destinatari le cui azioni possano essere in qualche modo riferibili a TIMFin, dovranno agire nel pieno rispetto dei principi del presente Codice, della normativa applicabile e comunque con correttezza e trasparenza.

Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé, per TIMFin o per altri, sono severamente vietati e verranno sanzionati in conformità sia a quanto previsto dal Codice stesso, sia dalle disposizioni legislative che dal contratto collettivo applicabile.

Nell'ambito della propria attività, TIMFin collabora in modo pieno, trasparente e fattivo con le Autorità e le Istituzioni Pubbliche italiane o estere, i relativi funzionari ed addetti, con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

4.6 Rapporti con istituzioni politiche e sindacali

La Società non eroga contributi, diretti o indiretti e sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, se non nell'ambito consentito dalle normative vigenti e nel rispetto del principio della trasparenza. In ogni caso questo tipo di spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione e documentato in modo adeguato.

4.7 Rapporti con i mass media, le società di ricerca, associazioni di categoria ed altri enti assimilabili

Le informazioni trasmesse all'esterno riferibili direttamente o indirettamente alla Società devono essere complete, veritiere e trasparenti.

Eventuali rapporti con *mass media*, società di ricerca, associazioni di categoria e altri enti ad essi assimilabili sono riservati esclusivamente alle funzioni e ai responsabili aziendali a ciò delegati e nei limiti delle specifiche deleghe.

In nessun modo o forma i Destinatari, le cui azioni possano essere in qualche modo riferibili a TIMFin, possono offrire pagamenti, regali o altri vantaggi finalizzati ad influenzare l'attività professionale di funzioni di enti, società o associazioni di cui al presente paragrafo o che possano ragionevolmente essere interpretati come tali.

Gli altri Dipendenti, ad eccezione di quelli specificamente a ciò delegati, non possono fornire informazioni a rappresentanti dei mass media, società di ricerca, associazioni di categoria e altri enti ad essi assimilabili, né impegnarsi a fornirle, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministratore Delegato.

4.8 Finanziamenti o contributi pubblici richiesti dalla Società

Nel caso in cui la Società richieda l'erogazione di finanziamenti pubblici, trattamenti fiscali o contributivi agevolati o altre forme di benefici che richiedano requisiti specifici, è richiesto che proceda con verità, correttezza, trasparenza e nel pieno rispetto delle leggi in vigore.

Analogamente, in caso di assegnazione del beneficio, le erogazioni devono essere destinate allo specifico scopo per cui sono state autorizzate, con obbligo di immediata e formale comunicazione all'ente erogante nel caso in cui una qualsiasi condizione essenziale per l'erogazione del finanziamento/contributo venga meno.

4.9 Rapporti con la clientela

La Società si impegna a creare e sviluppare rapporti di fiducia e di reciproca e duratura soddisfazione con i clienti. L'obiettivo è essere al servizio dei clienti per rispondere ai loro bisogni e preferenze, con comportamenti sempre corretti e trasparenti, con preparazione, capacità d'innovazione e credibilità.

I clienti sono informati in modo chiaro e completo sulle condizioni e prestazioni di prodotti e servizi, facilitandone la comprensione e le scelte più consapevoli. In questo si vuole aiutare i clienti a chiarire le effettive necessità, supportandoli in una gestione dei risparmi informata e consapevole.

I Destinatari del Codice dovranno avere particolare attenzione nell'offrire ai clienti solo quei prodotti e servizi adatti alle loro situazioni e bisogni, in modo che il cliente acquisti i prodotti o servizi di cui sia informato e dei quali ne comprenda il contenuto, i vantaggi, i rischi e i costi.

Viene inoltre assicurata attenzione ai bisogni delle componenti sociali più deboli, favorendone l'accesso ai servizi finanziari, l'uso consapevole del credito e la prevenzione del sovra indebitamento.

TIMFin applica e mantiene un'efficace politica di gestione per prevenire i conflitti di interesse nei rapporti con i clienti, assicurando in ogni caso la trasparenza e completezza di informazioni sulla natura, la fonte e l'estensione dei medesimi.

I dati personali dei clienti sono trattati con riservatezza. Azioni di marketing ed informazioni pubblicitarie sono indirizzate solo ai clienti che ne hanno dato il consenso.

I Dipendenti, che per motivi dovuti alla loro carica o alla loro attività professionale, dispongano o abbiano accesso a informazioni di clienti, sono responsabili della loro custodia e del loro uso appropriato.

I Destinatari non sono autorizzati a modificare unilateralmente i dati forniti dai clienti e i clienti stessi devono impartire le istruzioni per la loro modifica (salvi i casi di errore palese).

I rapporti di esclusività devono essere evitati, laddove diano origine a un eccessivo legame personale o limitino l'accesso di tali clienti ad altri dipendenti o canali della Società.

I reclami sono gestiti con sensibilità e costituiscono opportunità di miglioramento, per superare conflittualità e recuperare fiducia e soddisfazione dei clienti, anche nell'ambito degli accordi in essere con le Associazioni dei Consumatori.

4.10 Offerta e vendita di prodotti e servizi

Tutti i dipendenti osserveranno scrupolosamente le norme stabilite nei regolamenti interni che disciplinano la vendita di prodotti e servizi e la tutela dei consumatori.

A tale riguardo, le Persone soggette al Codice devono prestare particolare attenzione ad offrire ai clienti solo quei prodotti o servizi che sono adatti alle loro caratteristiche e necessità. Devono, inoltre, garantire prima

della fase di contrattazione che i clienti siano consapevoli e comprendano i contenuti, benefici, rischi e costi associati al prodotto offerto. In particolare:

1. L'azione intrapresa deve essere condotta in maniera onesta, imparziale e professionale e il cliente deve essere trattato equamente durante tutte le fasi del processo di vendita;
2. I prodotti e i servizi offerti devono presentare adeguato equilibrio tra rischio e costo, utilità e l'aspettativa di rendimento che il cliente si aspetta dal prodotto, il che implica che i prezzi applicati debbano essere competitivi, ragionevoli e trasparenti;
3. I documenti e le spiegazioni fornite ai clienti devono essere chiare e non fuorvianti, nonché appropriate per ogni prodotto / servizio, in termini di trasparenza contrattuale e costi;
4. Il corretto trattamento deve essere applicato a ciascun prodotto / servizio in base alle sue caratteristiche, tenendo conto del grado di protezione applicabile a ciascun tipo di cliente;
5. La mitigazione e la gestione efficiente dei conflitti di interesse potenziali generati durante il processo di marketing;
6. Eventuali iniziative di formazione fornite dal Gruppo devono essere indirizzate e utilizzate verso e da tutti i dipendenti, al fine di ampliare la competenza richiesta per il corretto esercizio delle loro funzioni, in conformità ai regolamenti e alle leggi locali e le buone prassi;
7. I clienti devono essere debitamente informati, in modo trasparente, dei canali e dei mezzi messi a loro disposizione per inoltrare segnalazioni o reclami. Questi processi devono essere idonei a fornire risposte celeri e le parti coinvolte nella gestione dei reclami devono rispondere ai clienti in modo imparziale e rispettoso.

4.11 Rapporti con i partner commerciali e con il mercato

La Società persegue i propri obiettivi offrendo servizi innovativi, di elevata qualità e competitivi, nel pieno rispetto di tutte le norme poste a tutela del mercato. A tal fine, è quindi fatto obbligo ai Dipendenti, nell'ambito della piena osservanza dei principi del Codice di:

- collaborare con i *partners* commerciali rispettando i contratti in essere;
- fornire accurate informazioni circa i servizi offerti applicando il principio della trasparenza e della riservatezza aziendale;
- attenersi a verità, chiarezza e completezza nelle comunicazioni commerciali al mercato.

4.12 Rapporti con agenti, intermediari e consulenti

La collaborazione con agenti, intermediari o consulenti coinvolti nello svolgimento di operazioni o nella stipula di contratti che coinvolgono la Società richiede l'adozione delle seguenti misure:

- Ove possibile, devono essere utilizzati come agenti, intermediari o consulenti le società che dimostrano una gestione d'impresa orientata a obiettivi di lungo periodo, a principi etici e a un'economia sostenibile;
- Implementazione di meccanismi di due diligence per verificarne i requisiti e per scegliere il partner più affidabile al fine di evitare qualsiasi attività che potrebbe comportare rischi o pregiudizi economici o potrebbe compromettere la reputazione e la buona immagine della Società e del Gruppo;
- L'agente, l'intermediario o il consulente selezionato devono essere informati rispetto ai divieti stabiliti da questo Codice. Gli accordi firmati con agenti, intermediari o consulenti includeranno clausole che specificano espressamente tali divieti.

4.13 Rapporti con i fornitori

La Società attribuisce rilevanza alle relazioni con i fornitori, che devono essere basate sulla reciproca indipendenza, fiducia, correttezza, trasparenza e affidabilità al fine di garantire l'acquisizione dei beni e servizi per assicurare efficienza e continuità ai processi produttivi aziendali.

La Società attua quindi processi di acquisto strutturati in modo tale da perseguire il raggiungimento del miglior rapporto qualità/prezzo in funzione delle esigenze espresse dagli utenti dei beni e servizi forniti, sulla base di requisiti di economicità, qualità, affidabilità tecnica (sia commerciale sia finanziaria) e periodica valutazione dei livelli di servizio.

A parità di requisiti, la Società è tenuta a preferire i fornitori che dimostrano di attuare buone prassi di responsabilità sociale e/o il possesso di certificazioni sociali o ambientali, in linea con le politiche tempo per tempo vigenti.

A tutti i fornitori TIMFin assicura:

- l'attuazione di procedure di selezione chiare e trasparenti, parità di informazioni e pari possibilità di accesso all'offerta;
- l'applicazione di condizioni di corretta e leale concorrenza nello svolgimento delle trattative, anche attraverso la prevenzione e il contrasto di qualsiasi forma di conflitto di interessi e del perseguimento di interessi diversi da quello della Società;
- l'adozione di tutte le misure necessarie a garantire la liceità e la correttezza dei pagamenti, con particolare riferimento a quelli effettuati in favore di soggetti diversi da quelli che hanno ceduto i beni o prestato i servizi o di soggetti esteri, da disporre quindi su conti correnti presso istituti di credito esteri;
- un confronto costante e costruttivo per l'individuazione delle aree di miglioramento nell'ambito del rapporto in essere, garantendo nel continuo trasparenza e rispetto delle condizioni contrattuali, anche al fine di promuovere una maggiore responsabilità sociale e ambientale lungo la catena di fornitura.

Al fine di garantire l'indipendenza dei fornitori, la Società cerca di evitare l'instaurazione di rapporti in esclusiva o caratterizzati da eccessiva dipendenza economica dal Gruppo.

Nel caso di rapporti di lunga durata, che comportano investimenti di natura specifica e di reciproco vantaggio, la Società opera per garantire in modo equo il rispetto degli impegni e delle aspettative su cui si fonda la relazione contrattuale. Tutti i fornitori sono tenuti a:

- rispettare tutte le norme di legge e regolamentari, nonché gli eventuali codici di autodisciplina adottati, con particolare riferimento agli aspetti ambientali e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- fornire informazioni chiare, complete, veritiere e corrette in sede di trattativa e di instaurazione dei rapporti contrattuali e astenersi dall'effettuare offerte che non siano coerenti con le proprie capacità tecniche, commerciali e finanziarie o che siano incoerenti con le normali condizioni di mercato;
- non divulgare le informazioni riservate relative alla Società e/o a sue controparti e partner commerciali di cui venissero a conoscenza nell'ambito del rapporto e astenersi da qualsiasi condotta che possa creare pregiudizio alla reputazione di TIMFin o pregiudicare il normale svolgimento della sua attività;
- acconsentire, ove richiesto, all'effettuazione di ispezioni e sopralluoghi presso le proprie sedi e unità operative, per la verifica dei requisiti richiesti nell'ambito dei processi di selezione e di aggiudicazione delle forniture;
- astenersi dal dare, promettere, offrire, accettare o ricevere denaro, regali, omaggi, ospitalità o qualsiasi altra utilità o beneficio nei rapporti con il personale di TIMFin al fine di conseguire indebiti vantaggi nell'assegnazione delle forniture;

- segnalare a TIMFin, nelle modalità previste, qualsiasi violazione o sospetta violazione del Codice, da chiunque commessa, di cui venissero a conoscenza.

Nel caso in cui un fornitore ponga in essere comportamenti contrari al presente Codice, TIMFin è legittimata ad assumere provvedimenti che possono arrivare alla risoluzione del contratto e alla preclusione di ulteriori rapporti in via temporanea o definitiva, oltre al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi, è fatto obbligo ai Destinatari, per quanto di competenza, di:

- osservare scrupolosamente tutte le norme e le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori;
- effettuare la scelta dei fornitori sulla base delle necessità aziendali, con l'obiettivo di ottenere le migliori condizioni possibili in termini di qualità di sicurezza e di costi dei servizi offerti;
- non precludere ad alcun fornitore, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura a TIMFin, adottando nella selezione criteri oggettivi di equità e trasparenza;
- mantenere un dialogo franco e aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali;
- ottenere la massima collaborazione dei fornitori nell'assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze di TIMFin e dei suoi clienti in termini di qualità, sicurezza, costo e tempi di consegna, in misura almeno pari alle loro aspettative;
- portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico e/o dell'OdV ai recapiti e con le modalità di cui al Codice, i comportamenti dei fornitori in contrasto con le norme del Codice.

4.14 Rapporti con i Competitors

1. Tutti i dipendenti si impegnano, in modo leale, nello svolgimento delle loro attività di business e nei rapporti con il Gruppo, promuovendo una concorrenza leale e corretta ad effettivo vantaggio del mercato, dei clienti e di tutti coloro con cui intrattengono rapporti d'affari e/o professionali.

2. Tutti i dipendenti, nello svolgimento della loro attività professionale nella Società e nei rapporti con il Gruppo Santander, assicurano il rispetto delle leggi applicabili e dei regolamenti interni che disciplinano la concorrenza.

3. Tutti i dipendenti sono tenuti a segnalare eventuali pratiche scorrette rilevate nei rapporti con i competitors e, in caso di dubbio, ad informare la Funzione *Compliance & Condotta* o la Funzione *Legal Corporate Affairs & Customer Protection*.

4.15. Obbligo di non concorrenza

1. Le persone soggette al Codice devono dare priorità all'esercizio delle loro funzioni all'interno della Società e non possono fornire servizi professionali - remunerati o meno - ad altre istituzioni o società concorrenti, indipendentemente dal rapporto su cui tali servizi si basano, a meno che espressamente autorizzato dalla Funzione HR, dalla Funzione *Compliance & Condotta* e dai loro superiori gerarchici.

2. Le persone soggette al Codice impegnate in qualsiasi altra attività professionale, incluso il lavoro autonomo e / o per organizzazioni o società non concorrenti, devono notificare questa circostanza alla Funzione HR e alla Funzione *Compliance & Condotta*.

4.16 Partecipazione o tenuta di corsi e seminari

La partecipazione dei dipendenti soggetti al Codice, in qualità di relatori di seminari o corsi esterni richiede l'autorizzazione preventiva da parte della Funzione *Compliance & Condotta* e della Funzione HR.

4.17 Responsabilità

Tutti i dipendenti devono utilizzare le proprie capacità tecniche e professionali e adottare le opportune cautele e attenzioni nello svolgimento delle proprie attività all'interno della Società. In particolare:

1. Essi sono responsabili per il raggiungimento degli obiettivi necessari per svolgere al meglio le loro attività;
2. Osservano i regolamenti applicabili a seconda del tipo di attività interessata e, se del caso, delle regole stabilite dal Gruppo al fine di determinare i prezzi e le condizioni delle operazioni in cui sono coinvolti;
3. Aderiscono alle procedure stabilite internamente, in particolare quelle relative all'esercizio dei poteri e all'applicazione delle soglie di rischio;
4. Devono tenere registri contabili accurati e comprensivi di tutte le transazioni contrattate, conservando i file e i registri utilizzati nello svolgimento della loro attività con la medesima cura;
5. Devono osservare le norme in materia di sicurezza e igiene sul posto di lavoro, al fine di prevenire e ridurre al minimo i rischi professionali.

4.18. Norme applicabili in materia antiriciclaggio

TIMFin, nel rispetto della collettività e delle Autorità, riconosce l'importanza della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, poiché influenza aspetti essenziali della vita sociale. Allo stesso modo, la Società manifesta la sua assoluta solidarietà e la piena cooperazione con le Autorità di settore competenti.

Difatti, grazie all'impegno della Società, si può ridurre il rischio che i prodotti venduti e i servizi forniti possano essere utilizzati per riciclare denaro o finanziare il terrorismo.

A tal fine, le persone soggette al Codice osserveranno scrupolosamente la normativa e le regole interne per la prevenzione del riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

4.19 Segnalazione alla Funzione Compliance & Condotta

Chiunque, nell'ambito della Società, intenda intraprendere qualsiasi transazione che coinvolga autorità governative italiane o straniere, enti pubblici o società pubbliche, deve segnalare tale circostanza alla Funzione *Compliance & Condotta* e informarla di eventuali agenti o intermediari partecipanti alle operazioni.

Sono esclusi dall'obbligo di segnalazione le operazioni che fanno parte di un programma di cooperazione con un organismo governativo debitamente approvato dalla Capogruppo, le operazioni bancarie ordinarie e quelle che riguardano importi minimi che pertanto non rappresentano alcun rischio significativo di attività illecita.

Dopo aver ricevuto la notifica, la Funzione *Compliance & Condotta* adotta le necessarie misure di due diligence per prevenire comportamenti illeciti.

5. CORRETTEZZA E TRASPARENZA NEGLI AFFARI

Chiunque, nell'ambito della Società, intenda intraprendere qualsiasi transazione che coinvolga autorità governative italiane o straniere, enti pubblici o società pubbliche, deve segnalare tale circostanza alla Funzione *Compliance & Condotta* e informarla di eventuali agenti o intermediari partecipanti alle operazioni.

5.1 Concorrenza Leale

La Società considera la concorrenza corretta e leale quale condizione necessaria per sviluppare e mantenere l'azienda nei mercati, nel rispetto formale e sostanziale della relativa disciplina normativa.

TIMFin si confronta nei mercati sulla base della qualità e sicurezza dei propri prodotti e servizi, evitando accordi ed altri comportamenti limitativi della concorrenza quali la formazione di “cartelli” e la divisione dei mercati.

5.2 Integrità

Nello svolgimento delle proprie funzioni, i Destinatari del Codice devono comportarsi con diligenza, professionalità e onestà. È vietato promettere e ottenere vantaggi impropri che possano pregiudicare la correttezza e l'imparzialità delle decisioni, danneggiando la reputazione aziendale.

Non è consentito svolgere incarichi e attività incompatibili con il ruolo aziendale o in contrasto con gli interessi morali ed economici del Gruppo.

5.3 Conflitto di interessi

I Destinatari del Codice operano nell'interesse e per il raggiungimento degli obiettivi della Società, nel pieno rispetto della normativa.

In coerenza con tale principio devono essere evitate situazioni in cui l'attività della Società possa essere influenzata dagli interessi personali, di familiari o terzi collegati.

5.4 Gestione delle informazioni e obbligo di segretezza

Le informazioni riguardanti il Gruppo, i clienti ed altri soggetti, quali dipendenti, fornitori, amministratori, azionisti, sono trattate con riservatezza, nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy.

In particolare, le informazioni al mercato, specie quelle che possono influenzare i prezzi di strumenti finanziari, devono essere sempre orientate alla massima accuratezza e onestà e fornite con tempestività e regolarità.

Informazioni riservate o privilegiate non possono essere usate per ottenere vantaggi personali.

Le informazioni sull'andamento economico del Gruppo e su attività non economiche, sensibili sotto il profilo reputazionale, sono elaborate in conformità a principi contabili di legge e con riferimento ai migliori standard vigenti. Sono quindi rese pubbliche in modo chiaro e completo, per consentire agli investitori e ad altri Stakeholders di tenerne conto nei propri giudizi e scelte d'investimento.

In linea generale, le persone soggette al Codice devono mantenere il segreto professionale rispetto a qualsiasi dato o informazione non pubblica di cui vengano a conoscenza in seguito all'esercizio delle proprie funzioni professionali, nei confronti di clienti, altri dipendenti o dirigenti o qualsiasi altra terza parte. Pertanto, e nonostante la regola generale di cui sopra:

- a) Devono utilizzare tali dati o informazioni esclusivamente per l'esercizio delle loro funzioni professionali all'interno della Società e non possono rivelarli a persone diverse che hanno necessità di conoscere tali fatti per lo stesso scopo e si astengono dall'utilizzare tali informazioni per il loro vantaggio.
- b) I dati e le informazioni relative a conti, posizioni finanziarie, bilanci, attività commerciali e clienti in generale devono essere trattati come riservati e possono essere trasferiti a terzi al di fuori di TIMFin con espressa autorizzazione del cliente e attraverso procedure legalmente regolate.

c) Le informazioni riguardanti altri dipendenti, dirigenti e direttori, inclusi, se del caso, la retribuzione, le visite mediche e le valutazioni, devono essere protette secondo gli stessi standard applicabili all'informazione del cliente.

Questo obbligo di segretezza continua anche dopo che i rapporti con la Società sono cessati.

Quanto riportato si intende a prescindere dalle risposte alle richieste delle autorità autorizzate in conformità alla normativa vigente. In caso di dubbio, è necessario consultare la Funzione *Compliance & Condotta*.

5.5 Rapporti con il Gruppo

Le persone soggette al Codice possono mantenere relazioni con la clientela della Società, a condizione che siano attività rientranti nello scopo sociale di TIMFin e rispettino le condizioni di mercato (o condizioni stabilite in generale per i dipendenti). Tuttavia, salvo autorizzazione espressa da parte della Funzione HR e dalla Funzione *Compliance & Condotta*, i dipendenti non possono acquistare o concedere in leasing, direttamente o tramite parti correlate, beni appartenenti alla Società. Le stesse restrizioni e autorizzazioni devono essere applicate in caso di trasferimento o leasing alla Società di beni o beni appartenenti a Soggetti sottoposti al Codice o persone collegate a quest'ultimo.

A tale riguardo, la Funzione HR e la Funzione *Compliance & Condotta* garantiscono la trasparenza dell'operazione e anche l'uguaglianza di accesso per le altre parti interessate e assicurano inoltre che siano effettuate a condizioni di mercato e non costituiscano un conflitto di interessi o un possibile accesso o uso di informazioni privilegiate.

Le persone soggette al Codice si astengono dal partecipare (sia che prendano decisioni o agiscano in rappresentanza di TIMFin) a transazioni di qualsiasi tipo effettuate dalla Società in cui esse o qualsivoglia persona ad esse collegata abbiano un interesse personale. Pertanto, e nonostante questa regola generale:

- a) Non devono partecipare o influenzare le procedure per l'iscrizione di prodotti o servizi a società o persone con le quali la persona soggetta al Codice ha una relazione economica o familiare.
- b) Non devono concedere trattamenti o condizioni di lavoro particolari sulla base di relazioni personali o familiari.

5.6 Operazioni finanziarie. Approvazione e condizioni delle transazioni

Le persone soggette al Codice la cui sfera di responsabilità include l'autorizzazione di transazioni o procure per la stipulazione di tali operazioni devono astenersi dall'approvare, stabilire le condizioni, elaborare proposte, preparare relazioni, intervenire o influenzare le modalità relative a quelle operazioni nelle quali esse stesse appaiono come beneficiari o garanti.

L'obbligo di astensione di cui al punto 1 si applica alle transazioni di clienti che sono collegati o condividono interessi economici con i dipendenti in questione e le operazioni che coinvolgono entità giuridiche alle quali quest'ultima può essere collegata detenendo una partecipazione significativa nel capitale di tali entità, fornendo un qualche tipo di servizio (finanziario, fiscale, relativo al lavoro, ecc.).

Ogniquale volta una qualsiasi delle situazioni descritte nei punti precedenti è applicabile a un dipendente, quest'ultimo deve immediatamente informare il suo diretto superiore. In tutti i casi, la persona soggetta al codice in questione deve astenersi dall'agire o influenzare la transazione in questione. Il suo diretto superiore o un'altra persona con autorità designata da quest'ultimo è responsabile dell'elaborazione della proposta e della relativa decisione sulla transazione proposta.

5.7 Investimenti in imprese in cui il Gruppo detiene una partecipazione

Se la persona soggetta al Codice desidera partecipare a qualsiasi attività in cui il Gruppo detenga una partecipazione o un interesse diretto ("coinvestimento") o anche in qualsiasi attività in cui il Gruppo abbia rinunciato alla propria quota, deve ottenere l'autorizzazione preventiva dal suo superiore e dalla Funzione *Compliance & Condotta*, una volta verificato che non vi è alcun pregiudizio per gli interessi del Gruppo e che non si è verificato o si verificherà alcun conflitto di interessi sotto qualsiasi aspetto nel futuro.

Fino a quando entrambe le autorizzazioni non sono pervenute per iscritto, l'investimento o la quota detenuta del dipendente non possono aver luogo.

5.8 Obblighi contabili

Nella stesura delle informazioni finanziarie della Società e del Gruppo deve essere garantita affidabilità e rigore, assicurando che:

- i. Le transazioni, i fatti e gli altri eventi contenuti nelle informazioni finanziarie esistono effettivamente e sono stati registrati al momento opportuno.
- ii. Le informazioni riflettono tutte le transazioni, i fatti e altri eventi in cui la Società è una parte interessata.
- iii. Transazioni, fatti e altri eventi sono registrati e valutati in base alle normative applicabili.
- iv. Le operazioni, i fatti e gli altri eventi sono classificati, presentati e divulgati nelle informazioni finanziarie in conformità alla normativa applicabile.
- v. Le informazioni finanziarie riflettono, alla rispettiva data, i diritti e gli obblighi attraverso le rispettive attività e passività, in conformità con le normative applicabili.

Le informazioni finanziarie comprendono tutti i dati contabili ed economici che il Gruppo può presentare ai mercati mobiliari e archiviare presso gli organismi di vigilanza, indipendentemente dalla frequenza o dalla finalità.

5.8.1 Controlli interni

Devono essere osservate tutte le procedure di controllo interno stabilite dalla Società e dal Gruppo per garantire l'ingresso corretto delle transazioni e la loro adeguata riflessione nelle informazioni finanziarie pubblicate.

Nella preparazione delle informazioni finanziarie, le funzioni della Società sono responsabili di ogni attività, processo e sottoprocesso e devono certificare di aver osservato i controlli stabiliti e che le informazioni fornite sono corrette.

Il Comitato Audit supervisionerà il processo di presentazione delle informazioni finanziarie con riferimento alle verifiche di audit effettuate annualmente sul processo, oltre all'efficacia dei controlli interni e l'audit interno.

Il Comitato Rischi svolge un'attività di monitoraggio con una visione integrale dei rischi cui la Società è esposta.

5.9 Sistema di segnalazioni interne (Whistleblowing)

Qualsiasi dipendente del Gruppo che venga a conoscenza di un presunto atto illecito o una violazione del presente Codice o in generale di codici, regolamenti di Condotta interna applicabili alla Società, può comunicarlo direttamente attraverso l'apposito canale Whistleblowing ("Canal Abierto"), messo a disposizione a tutti i dipendenti sul sito internet di TIMFin.

Per tutelare i dipendenti da eventuali ritorsioni le segnalazioni effettuate attraverso questo canale potranno essere inviate su base confidenziale ed anonima. La formazione all'utilizzo del canale sarà garantita a tutti i dipendenti, attraverso idonee procedure e per mezzo di campagne di comunicazione delle misure adottate nell'organizzazione per la gestione delle comunicazioni ricevute.

Al fine di garantire la massima efficacia delle segnalazioni e la diffusione delle informazioni, sono stati predisposti appropriati meccanismi di controllo per garantire che eventuali conflitti di interesse siano prevenuti durante le indagini sulle comunicazioni ricevute.

Tutti i dipendenti che vengano a conoscenza di un presunto atto illegale o di una violazione del presente Codice o delle normative che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria (incluse le violazioni della normativa antiriciclaggio, pratiche improprie relative alla contabilità o alla revisione contabile, all'influenza impropria sui revisori esterni e qualsiasi atto o condotta che si presume non in linea con i comportamenti aziendali), possono notificarli direttamente al Responsabile della Funzione *Compliance & Condotta*, tramite l'apposito canale.

La Società si riserva di applicare misure disciplinari nei confronti di un dipendente che, dolosamente e in maniera premeditata, abbia inviato una segnalazione non veritiera.

Il divieto di ripercussioni nei confronti dei dipendenti non impedisce l'adozione delle misure disciplinari appropriate ogniqualvolta l'indagine interna determini che la comunicazione di segnalazione è falsa e sia stata fatta in malafede.

La disciplina whistleblowing è stata di recente modificata dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che ha delineato una serie di obblighi dei soggetti privati in tema di istituzione del canale di segnalazione interna e ampliato notevolmente il novero dei soggetti che possono effettuare le segnalazioni, oltre che la tipologia di violazione che ne può essere oggetto. Considerato il numero di dipendenti di TIMFin, l'obbligo per quest'ultima di adeguarsi al D. Lgs. 24/2023 è entrato in vigore il 17 dicembre 2023.

La Società ha adottato quale canale di segnalazione interna quello corporativo del gruppo di appartenenza, denominato "Canal Abierto". Esso è raggiungibile tramite il link <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/it/gui/112624/index.html>, conforme alle previsioni del D. Lgs. 24/2023.

5.10 Conservazione delle segnalazioni whistleblowing

Dopo aver ricevuto una segnalazione, il soggetto preposto alla ricezione avvia un'inchiesta interna, a meno che la segnalazione non sia manifestamente infondata. Tale decisione non impedirà l'avvio successivo di un'indagine qualora vengano ricevute informazioni aggiuntive.

Nell'inchiesta interna è possibile raccogliere, da parte dei soggetti destinatari delle segnalazioni, tutte le informazioni e la documentazione che ritiene appropriate da qualsiasi area, divisione o società del Gruppo.

Nel caso di segnalazioni che implicino il mancato rispetto dei principi etici relativi alle pari opportunità, al rispetto delle persone, all'equilibrio vita / lavoro, alla prevenzione dei rischi professionali e/o ai diritti collettivi, dovrà informarsi la Funzione HR.

La Funzione *Compliance & Condotta* deve immediatamente riferire agli Organi aziendali preposti per qualsiasi comunicazione relativa a pratiche o atti inerenti la contabilità o la revisione contabile.

6. RAPPORTI CON IL MERCATO

La Società si assume l'impegno di promuovere l'integrità e la trasparenza del mercato in cui opera, nel pieno rispetto della normativa di riferimento; per tale motivo TIMFin ha quindi adottato e applica politiche, processi e procedure ispirate alle migliori pratiche imprenditoriali, che contemplano sia i criteri sia le linee guida per dare piena attuazione a quanto previsto nel Codice Etico.

I Destinatari sono quindi tenuti a rispettare nel continuo le politiche e le procedure dettate in questa area e, nello specifico, quelle relative alla prevenzione di condotte che potrebbero essere considerate come

manipolazione di prezzi, agiotaggio o concorrenza sleale, nonché quelle che abbiano la finalità di garantire l'adempimento dei requisiti di informazione al mercato pretese dalla Società.

6.1. Manipolazione dei mercati

Per manipolazione dei mercati si deve intendere qualsiasi tipo di azione o omissione tesa ad influire direttamente o indirettamente e in modo ingannevole sull'atteggiamento di terzi verso determinati attivi o prodotti negoziati e/o commercializzati in detti mercati. La manipolazione dei mercati può consistere, in particolare, in:

- alterazione artificiale del prezzo di detti attivi o prodotti;
- diffusione volontaria e maliziosa di informazioni false o ingannevoli, ivi comprese le dicerie, con l'obiettivo di indurre terzi all'acquisto, alla vendita o al mantenimento degli attivi o dei prodotti in questione;
- partecipazione ad operazioni che alterino, in modo fittizio, il valore attribuito dal mercato agli attivi e ai passivi di determinata entità, la situazione di liquidità della Società o la sua capacità di generare risorse e risultati.

È severamente vietata ogni azione, condotta o iniziativa che possa direttamente o indirettamente costituire una fattispecie di manipolazione del mercato.

6.2. Informazioni privilegiate

Ogni informazione e qualsiasi altro materiale ottenuto da uno dei Destinatari in relazione alla propria attività lavorativa è strettamente di proprietà della Società.

Tali informazioni possono riguardare attività presenti e future, ivi comprese notizie non ancora diffuse, informazioni ed annunci, anche di prossima divulgazione.

Ai sensi della normativa vigente, il c.d. "insider trader" è quindi il soggetto che, in ragione dell'esercizio di una funzione, una professione o un ufficio, ha accesso alle informazioni privilegiate sulla Società o su altre entità del Gruppo, di cui viene a conoscenza a seguito della partecipazione a decisioni, incontri, presentazioni o discussioni informali. Per tale ragione:

- è vietato utilizzare o divulgare a vantaggio proprio e/o di familiari, conoscenti e terzi, anche al fine di acquistare o vendere i titoli emessi da società esterne, informazioni che siano rilevanti e/o *price sensitive* e non di pubblico dominio;
- è richiesto l'attento rispetto di tutte le normative aziendali in tema di informazioni privilegiate e titoli quotati.

Le notifiche al mercato e la divulgazione di informazioni confidenziali e sensibili relative al Gruppo sono soggette alle seguenti regole:

1. La notifica deve sempre essere anteriore o simultanea alla comunicazione di informazioni sostanziali al mercato o ai media e deve avvenire non appena le decisioni in questione sono state prese, sottoscritte o eseguite.
2. La diffusione di informazioni materiali deve essere veritiera, chiara, completa, corretta, espressa in termini utili e, ove possibile, quantificata.
3. La Funzione *Compliance & Condotta* ha il compito di conservare un registro delle informazioni rilevanti comunicati al mercato.

6.3. Libera concorrenza

La Società si impegna a competere lealmente nel mercato in cui opera, promuovendo la libera concorrenza e dando attuazione alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia di tutela della concorrenza, secondo il principio del rispetto della libera e corretta concorrenza, con cui si determinano beneficio per i consumatori, efficienza e competitività per le imprese.

I dipendenti sono quindi tenuti ad astenersi dal realizzare o promuovere qualsiasi condotta che possa risultare contraria alla normativa che disciplina tale ambito.

Pertanto, qualsiasi azione, documento o comportamento che possa indicare una possibile violazione delle normative a tutela della concorrenza, deve essere sottoposta all'esame della Funzione *Compliance & Condotta* anche al fine di intraprendere eventuali ulteriori iniziative.

6.4. Condotta nei mercati Regolamentati

Tutti i dipendenti del Gruppo che effettuano le operazioni sui mercati finanziari (compresi quelli che implicano titoli e altri strumenti finanziari) sono soggetti al Codice di condotta nei mercati regolamentati.

Si precisa che la Società non svolge attività di cui al punto.

6.5. Regolamento del Codice di Condotta nei mercati regolamentati

I soggetti obbligati ai sensi del Codice di condotta nei mercati regolamentati devono attenersi scrupolosamente alle regole stabilite nel presente Codice.

Si precisa che la Società non svolge attività di cui al punto e pertanto non ha implementato un Codice di Condotta nei mercati regolamentati.

6.6. Obblighi fiscali

6.6.1. Obblighi fiscali del Gruppo

Il Gruppo stabilisce le linee guida e gli standard di gestione fiscale comuni, che si applicano a tutte le entità del Gruppo, non tollera l'evasione fiscale ed è determinata nel suo impegno al rispetto degli obblighi fiscali delle sue controllate, che deve essere allineato con i principi generali che costituiscono la strategia fiscale del Banco Santander, SA.

Le persone soggette al Codice devono evitare tutte le pratiche che comportano l'evasione illegale di pagamenti fiscali.

Le persone soggette al Codice osservano i principi della strategia fiscale approvata dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, devono evitare l'uso di falsificazioni ai fini fiscali, intese come quelle progettate, attraverso l'uso di società holding in paradisi fiscali o territori che non cooperano con le autorità fiscali, al fine di impedire alle autorità di accertare la parte responsabile delle attività o il detentore finale dei beni o dei diritti coinvolti.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo competente per l'approvazione di tutte le operazioni aventi elevati rischi fiscali, e deve essere informato sulle politiche fiscali operate dalla Società. Prima di redigere il bilancio il Responsabile della Direzione *Finance* riferisce al Consiglio di Amministrazione, direttamente o tramite l'Amministratore Delegato, sulle politiche fiscali applicate durante l'esercizio.

Nel caso di transazioni o questioni che devono essere sottoposte al Consiglio di Amministrazione per approvazione, deve essere redatta una relazione sulle conseguenze fiscali ogniqualvolta costituiscono un fattore significativo.

Le disposizioni di questa sezione saranno regolate dai regolamenti interni.

6.6.2. Obblighi fiscali dei Clienti

Nella commercializzazione e vendita dei prodotti e servizi finanziari, non può essere fornita ai clienti nessun tipo di consulenza o pianificazione fiscale al di là delle informazioni sulle possibili implicazioni fiscali del prodotto oggetto di contratto, attraverso informazioni contrattuali e non di consulenza fiscale. Le presentazioni di prodotti, servizi e contratti devono includere avvertenze o dichiarazioni di non responsabilità esplicite per chiarire questo punto.

Per quanto riguarda i prodotti e i servizi registrati, le informazioni fiscali fornite ai clienti per soddisfare i loro obblighi fiscali prima dell'inizio del periodo d'imposta in questione devono essere veritiere e fornite il prima possibile, al fine di evitare qualsiasi incidente o discrepanze con le autorità fiscali.

7. La protezione e l'uso dei beni aziendali

La sicurezza, la protezione e la corretta conservazione dei beni della Società costituiscono un altro valore fondamentale per la salvaguardia degli interessi societari e per l'efficienza dell'attività svolta.

Il patrimonio aziendale è infatti costituito sia da beni materiali (a titolo esemplificativo, attrezzature, autovetture, macchinari, computer) sia beni immateriali (per esempio, informazioni riservate, conoscenze tecniche sviluppate e diffuse tra i Dipendenti e il *Management*, eventuali diritti di licenza, marchi).

Ogni membro del *Management* ed ogni Dipendente è tenuto a garantire il rispetto delle direttive aziendali, evitare ed impedire l'uso improprio del patrimonio aziendale, assumendosene personalmente la responsabilità.

L'utilizzo dei beni di tale patrimonio da parte del *Management* e dei Dipendenti deve essere funzionale all'esclusivo svolgimento delle attività aziendali o agli scopi autorizzati dalle funzioni aziendali interessate.

Dal momento che in caso di violazioni contrattuali e giuridiche sia la Società sia il singolo Destinatario che faccia uso dei sistemi informativi della Società sono potenzialmente perseguibili e punibili con sanzioni (anche di natura penale), TIMFin vigila sul rispetto delle regole e sull'integrità del proprio sistema informatico nei limiti consentiti dalle norme di legge e da quanto pattuito contrattualmente.

7.1. Sistemi informatici, internet e posta elettronica

Per garantire un adeguato livello di sicurezza informatica occorre al contempo garantire un adeguato livello di protezione dei sistemi e delle informazioni che la Società utilizza per lo svolgimento delle proprie attività, nonché un efficace sviluppo delle politiche e delle strategie di *business* aziendali.

Premesso che l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche messe a disposizione dalla Società deve sempre ispirarsi ai principi di legalità, diligenza e correttezza, i Destinatari che ne fanno uso devono adottare ulteriori regole interne, dirette ad evitare comportamenti (anche inconsapevoli) scorretti, da cui possono derivare danni a TIMFin stessa, ad altri Destinatari o a *partners* commerciali, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla funzione aziendale competente.

7.1.1. Sistemi informatici aziendali

I *personal computer*, i sistemi di comunicazione (fissi o mobili), i dispositivi elettronici (con i relativi programmi e/o applicazioni) affidati dalla Società ai Destinatari sono strumenti di lavoro.

Pertanto, tali strumenti vanno custoditi in modo appropriato e possono essere utilizzati solo per fini professionali (in relazione ovviamente alle mansioni assegnate) e non anche per scopi personali - salva diversa ed espressa autorizzazione - o per scopi illeciti.

In caso di furto o smarrimento, deve essere prontamente sporta denuncia alle autorità competenti e deve essere effettuata tempestiva segnalazione alla funzione aziendale competente, alla quale è obbligo riferire anche in caso di danneggiamento o mal funzionamento degli strumenti messi a disposizione da TIMFin.

7.1.2. Utilizzo di supporti mobili di archiviazione

Al *Management*, ai Dipendenti e ai Collaboratori è vietato scaricare *file* (anche su supporti magnetici e ottici) in violazione della normativa in materia di *copyright* e di privativa industriale e/o il cui contenuto sia contrario all'ordine pubblico o al buon costume e/o alla normativa applicabile.

Tutti i *file* e le applicazioni di provenienza esterna o incerta, ancorché attinenti all'attività lavorativa, che possano interferire con i sistemi informatici aziendali devono essere sottoposti al controllo e alla relativa autorizzazione all'utilizzo da parte della funzione aziendale a ciò preposta.

Non è consentito utilizzare strumenti *software e/o hardware* che possano intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici.

Ogni installazione di applicazioni deve essere condotta con l'ausilio delle funzioni competenti.

Le persone soggette al Codice devono attenersi rigorosamente ai regolamenti interni in materia di archiviazione e conservazione dei documenti.

In ogni caso, i documenti facenti capi alle aeree preposte devono essere adeguatamente archiviati e conservati per il tempo stabilito nelle procedure di archiviazione, su supporto cartaceo o elettronico:

1. I documenti giustificativi delle note contabili che riflettono le transazioni effettuate dalla Società;
2. Rapporti depositati presso le autorità su attività sospette di un cliente relative a un possibile caso di riciclaggio di denaro e / o finanziamento del terrorismo o un possibile caso di abuso di mercato, unitamente ai documenti giustificativi.
3. Registri di tutti i corsi impartiti in materia di riciclaggio di denaro e prevenzione del finanziamento del terrorismo.
4. Registri di tutti i corsi tenuti in relazione agli aggiornamenti normativi ai fini di conformità aziendale.
5. Documenti concernenti la segnalazione di irregolarità.

7.1.3. Utilizzo della rete aziendale

Le unità di rete sono aree di condivisione di informazioni strettamente professionali e non possono in alcun modo essere utilizzate per scopi diversi.

La Società si riserva quindi la facoltà di procedere alla rimozione di ogni *file* o applicazione che riterrà essere pericolosi per la sicurezza del sistema ovvero acquisiti o installati in violazione del Codice.

7.1.4. Utilizzo della rete intranet

I Destinatari che fanno uso dei sistemi informatici aziendali sono tenuti a conformarsi alle seguenti regole:

- divieto di consultare siti il cui contenuto potrebbe configurare in capo alla Società l'insorgere di uno dei reati previsti dal Decreto, nonché quelli che possono rivelare le opinioni politiche, religiose, sindacali o le inclinazioni sessuali del Dipendente;
- divieto di partecipare a *forum* per motivi non professionali, utilizzare *chat line*, bacheche elettroniche, registrazioni in *guest book* anche utilizzando pseudonimi (*nickname*) il cui contenuto sia contrario all'ordine pubblico e al buon costume;
- divieto di memorizzare - anche temporaneamente - documenti informatici di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, età, lingua, religione, razza, origine etnica o nazionale, invalidità, ceto, opinione e appartenenza sindacale e/o politica, orientamento sessuale o comunque tali da configurare la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- La creazione, l'affiliazione o la cooperazione da parte dei dipendenti di profili nei social network, forum o blog su Internet e le opinioni o dichiarazioni espresse nello stesso devono essere formulate per chiarire che tali opinioni o dichiarazioni sono personali e non riferibili alla Società. In ogni caso, i dipendenti devono astenersi dall'utilizzare l'immagine, il nome o i marchi della Società e del Gruppo per aprire account o registrarsi in tali forum o reti.

7.1.5. Posta elettronica

La posta elettronica è uno strumento di lavoro e quindi gli utilizzatori sono tenuti a rispettare le regole fissate dalla Società per il suo utilizzo e a osservare i seguenti divieti:

- non è consentito l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica aziendale per la partecipazione a dibattiti o *forum* il cui contenuto sia contrario all'ordine pubblico o al buon costume;
- non è consentito inviare o memorizzare messaggi (interni ed esterni) di natura oltraggiosa del comune senso morale e/o discriminatoria per ragioni di sesso, età, lingua, religione, razza, origine

etnica o nazionale, invalidità, ceto, opinione e appartenenza sindacale e/o politica, o orientamento sessuale.

7.1.6. Gestione dei beni pignorati

1. I dipendenti soggetti al Codice che, a causa del ruolo che ricoprono, hanno responsabilità, gestiscono informazioni o hanno poteri all'interno del Gruppo per la gestione e la commercializzazione dei propri beni o di quelli aggiudicati, acquisiti o di qualsiasi altra proprietà ad essi affidata, si comporterà come stabilito nei regolamenti interni applicabili a tale riguardo.

2. È vietato ai dipendenti di intraprendere lavori di costruzione, demolizione, ristrutturazione o restauro per conto della Società senza aver ottenuto i rispettivi permessi e autorizzazioni.

7.1.7. Monitoraggio e controlli

Poiché, in caso di violazioni contrattuali e giuridiche, sia TIMFin, sia il singolo Destinatario che faccia uso dei sistemi informativi della Società sono potenzialmente perseguibili con sanzioni, anche di natura penale, TIMFin verificherà, nei limiti consentiti dalle norme legali e contrattuali, il rispetto delle regole e l'integrità del proprio sistema informatico.

7.1.8. Utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale

L'evoluzione tecnologica ha determinato e sta sempre più diffondendo lo sviluppo e l'utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude, ecc.) che, quando supportano lo svolgimento delle attività lavorative, devono essere utilizzate in maniera consapevole e diligente, al fine di prevenire i rischi connessi ed evitare di compromettere informazioni della Società che, per la loro natura strategica e/o riservata, devono essere considerate riservate e confidenziali.

È quindi espressamente vietato inserire, copiare, caricare o condividere mediante strumenti di Intelligenza Artificiale qualsiasi tipo di contenuto aziendale, in particolare documenti, informazioni o dati personali riferibili a TIMFin, ai suoi dipendenti, clienti, fornitori o altri soggetti terzi, anche qualora tali dati non risultino immediatamente identificabili.

L'utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale a supporto alle attività lavorative (a titolo esemplificativo e non esaustivo per traduzione linguistica di documenti, creazione di testi e template) è quindi ammesso solo ed esclusivamente previa totale anonimizzazione dei dati personali e delle informazioni aziendali, in modo tale da non rendere identificabili, direttamente o indirettamente, persone fisiche, e non includere elementi, dati, riferimenti che possano ricondurre, anche solo implicitamente, a TIMFin, e più in generale, al Gruppo Santander.

In ogni caso, a seguito dell'utilizzo degli strumenti di Intelligenza Artificiale, è sempre necessario procedere a una verifica della qualità dei dati e delle informazioni che essi restituiscono, a tutela della correttezza e dell'attendibilità degli stessi.

I divieti di cui al presente articolo non si applicano agli strumenti di Intelligenza Artificiale espressamente approvati e messi a disposizione dal Gruppo Santander, il cui utilizzo è consentito nei limiti e secondo le modalità previste nelle relative policy e comunicazioni interne.

7.2 Telefonia

Tutti gli apparecchi di comunicazione telefonica di TIMFin, siano essi fissi o mobili, devono essere utilizzati a fini esclusivamente professionali, salvo specifici diversi accordi o direttive aziendali tra i Destinatari e la Società.

8. Riservatezza e discrezione

Le attività della Società richiedono costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di notizie, informazioni, documenti ed altri dati attinenti a negoziazioni, operazioni finanziarie e commerciali, *know how* (per esempio contratti, atti, relazioni, appunti, studi, disegni, fotografie, software).

La Società si impegna pertanto ad assicurare il corretto utilizzo ed il corretto trattamento di tutte le informazioni di cui sopra nello svolgimento dell'attività d'impresa, in conformità con la normativa rilevante in materia.

8.1. *Trattamento di informazioni aziendali*

Ogni notizia, informazione e/o altro materiale attinente all'organizzazione dell'attività della Società, negoziazioni, operazioni finanziarie e commerciali e *know how* ottenuti da un Destinatario in relazione alla propria attività lavorativa a favore di TIMFin è strettamente di proprietà della Società medesima.

Tali informazioni riguardano attività passate, presenti e future, incluse notizie non ancora diffuse, informazioni ed annunci anche se di prossima divulgazione.

Ai Destinatari è quindi fatto divieto di utilizzare dette informazioni a vantaggio proprio o di terzi, nonché di divulgare tali informazioni a terzi o di farne un uso suscettibile di poter recare alla Società, ad altri Destinatari o ai *partner* commerciali un pregiudizio.

La Società dà atto di non operare utilizzando informazioni riservate relative a concorrenti e soggetti terzi in genere in violazione della normativa vigente sul punto.

8.2. *Diritti dei terzi*

Le persone soggette al Codice devono inoltre rispettare i diritti di proprietà intellettuale e industriale detenuti da terzi non appartenenti alla Società. In particolare, i dipendenti soggetti al seguente Codice non possono includere, utilizzare o impiegare all'interno della Società alcun tipo di informazione fisica o elettronica appartenente ad un'altra società che sia stata ottenuta nel corso della precedente attività lavorativa o ottenuta senza il dovuto consenso.

8.3. *Banche dati e trattamento dei dati personali*

TIMFin si impegna a proteggere le informazioni relative ai Clienti, Destinatari, fornitori, *partner* commerciali e terzi che siano state generate o acquisite nelle relazioni d'affari intrattenute con tali soggetti, nonché ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni.

La Società intende garantire che il trattamento dei dati personali² svolto all'interno delle proprie strutture avvenga nel rispetto delle normative vigenti, in modo lecito e secondo correttezza. In particolare, la conservazione dei dati è dovuta per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi della raccolta e nel pieno rispetto delle normative applicabili.

Le banche dati della Società possono contenere anche dati personali protetti dalla normativa a tutela della *privacy*, dati che in forza di accordi negoziali non possono essere resi noti all'esterno e/o dati la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni agli interessi aziendali e alla clientela della Società stessa.

È quindi obbligo di ogni membro del *Management*, Dipendente e Collaboratore assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna informazione appresa in ragione della propria funzione lavorativa.

Le informazioni, le conoscenze e i dati acquisiti o elaborati dal *Management*, dai Dipendenti e Collaboratori nello svolgimento delle proprie mansioni appartengono a TIMFin S.p.A. e non possono essere utilizzate,

² Tali dati si riferiscono a tutti i dati personali, medici ed economici e a quelli di qualsiasi altro tipo che possono in qualche modo incidere sulla sfera privata e personale del titolare

comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione del relativo responsabile, sia durante il rapporto di lavoro che al termine del medesimo.

Fermo restando il divieto di divulgare informazioni riguardanti l'organizzazione della Società o di farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio, ogni membro del *Management*, Dipendente e Collaboratore deve:

- acquisire e trattare solo i dati necessari ed opportuni per le finalità e in diretta connessione con le sue funzioni;
- acquisire e trattare dati solo in ottemperanza alle leggi e provvedimenti applicabili, nonché in applicazione delle specifiche procedure della Società, attenendosi in particolare, alle istruzioni fornite a tutti gli incaricati e responsabili del trattamento e/o della sicurezza dei dati personali;
- conservare i dati in modo che venga impedito che altri soggetti non autorizzati ne vengano in possesso e a conoscenza;
- comunicare i dati nell'ambito di procedure prefissate e/o su esplicita autorizzazione dei superiori e comunque, in ogni caso, dopo aver accertato la possibilità di divulgarli nel caso specifico. In particolare, il *Management*, i Dipendenti e i Collaboratori sono tenuti al massimo riserbo rispetto ad informazioni appartenenti alla Società che sono stati ammessi a trattare;
- assicurarsi che non sussistano vincoli assoluti o relativi alla possibilità di diffondere informazioni riguardanti terzi collegati a TIMFin S.p.A. da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso, ottenere il loro consenso;
- associare i dati in modo tale che qualsiasi soggetto autorizzato ad avervi accesso possa agevolmente trarne un quadro il più possibile preciso, esauriente e veritiero.

Al fine di garantire la corretta implementazione delle strategie aziendali a tutti i membri del *Management*, Dipendenti e Collaboratori è richiesto di astenersi in qualsiasi sede da qualsiasi commento circa le attività intraprese e/o i risultati raggiunti o prefissati dalla Società.

9. Salute, sicurezza e ambiente

Le attività di TIMFin sono gestite nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e malattie professionali.

La gestione operativa è improntata a criteri di salvaguardia ambientale e di efficienza perseguendo il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro al fine di prevenire infortuni o malattie professionali.

L'innovazione tecnologia perseguita da TIMFin è diretta alla ricerca e promozione di servizi sempre più compatibili con la tutela ambientale ed improntati da una costante e continua attenzione alla sicurezza e salute degli operatori.

9.1. Salute e sicurezza

La creazione e il mantenimento di ambienti e luoghi di lavoro adeguati dal punto di vista della sicurezza e della salute del Personale, anche in conformità alla normativa di riferimento, costituisce per la Società un elemento di primaria importanza.

Quindi, i soggetti preposti devono assicurare condizioni di lavoro salutarie e rispettose della dignità individuale, nonché ambienti di lavoro sicuri e salubri in conformità alle normative applicabili e alla tecnologia esistente.

Inoltre, tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare la normativa antinfortunistica tempo per tempo vigente e ad astenersi dal porre in essere comportamenti imprudenti o negligenti che possano cagionare un danno

all'integrità fisica e psichica propria e degli altri o costituire un rischio o un pericolo che tali eventi lesivi possano verificarsi.

La Società opera quindi per garantire un ambiente libero da rischi per la salute e favorisce l'adozione di norme e procedure ispirate alle migliori pratiche internazionali in materia di salute e sicurezza e prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro, conformi ai requisiti di legge e applicabili.

L'efficacia della normativa e delle procedure di cui sopra richiede che i Dipendenti assumano un atteggiamento collaborativo orientato a vigilare:

- sulla propria sicurezza, con specifico riferimento ai rischi che potrebbero derivare alla loro salute a causa delle attività lavorative;
- sull'osservanza delle corrispondenti norme e raccomandazioni;
- sulla sicurezza di tutti i soggetti la cui salute potrebbe essere compromessa a causa di atti o omissioni.

Obiettivo prioritario di TIMFin è di offrire la massima tutela delle risorse umane, attraverso la collaborazione e il contributo tanto dei dipendenti quanto dei fornitori, subfornitori, *partners* commerciali e delle altre società coinvolte nelle varie attività di gestione e implementazione della sicurezza sul lavoro.

A tale fine, la struttura competente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro propone interventi in considerazione:

- di una periodica analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere;
- della segnalazione di incidenti e quasi incidenti;
- dell'adozione delle migliori tecnologie;
- del controllo e dell'aggiornamento delle metodologie di lavoro;
- dello svolgimento di interventi formativi e di comunicazione.

In particolare, in applicazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, TIMFin:

- implementa il Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro ("SGSL") con l'obiettivo di ridurre sistematicamente i rischi per il personale in materia di infortuni e malattie professionali. Questo obiettivo è considerato strategico per l'organizzazione, che intende perseguirlo nell'ottica del miglioramento continuo della propria gestione operativa al fine di ottimizzare l'attività, ridurre sprechi e diseconomie, migliorare la redditività;
- gestisce le misure previste dallo SGSL a tutela della salute e sicurezza sul lavoro come modalità intrinseche all'organizzazione stessa e alla pianificazione del lavoro, con l'obiettivo di creare valore aggiunto alla propria attività attraverso la qualificazione del personale e la formazione permanente;
- utilizza lo SGSL come strumento di riferimento per la propria attività di prevenzione, elaborando le procedure di sicurezza, le istruzioni operative, i programmi di addestramento e formazione del personale sulla base di quanto viene stabilito dal sistema. TIMFin assicura il puntuale aggiornamento e mantenimento dello SGSL con l'assistenza ed il supporto di risorse qualificate ed adeguate per competenza, esperienza e capacità;
- assicura allo SGSL risorse economiche, finanziarie e di personale adeguate e mantenute nel tempo, ricorrendo a risorse esterne in tutti i casi in cui all'interno della Società non vi siano competenze adeguate.

9.2. *Obblighi dei Destinatari in materia di salute e sicurezza*

Ciascun Destinatario, in ragione del proprio ruolo all'interno della Società, è perciò tenuto a:

- rispettare e far rispettare le disposizioni e le istruzioni impartite da TIMFin ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza in modo appropriato;

- segnalare il malfunzionamento di mezzi, dispositivi e apparecchiature, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;
- adoperarsi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali malfunzionamenti o pericoli;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi alle visite mediche ed ai controlli sanitari previsti confronti dalla normativa vigente.

Ciascun Destinatario, in aggiunta, deve preoccuparsi della propria sicurezza e della propria salute oltre che di quella delle altre persone presenti sui luoghi di lavoro di TIMFin, poiché su tali soggetti possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni.

9.3. Tutela ambientale e politiche di responsabilità sociale e ambientale

La Società intende garantire la tutela dell'ambiente come un valore primario nell'esercizio della propria attività, dalla gestione delle attività quotidiane alle scelte strategiche. Il risparmio energetico, la corretta gestione dei rifiuti, il corretto riutilizzo dei materiali riciclabili, l'attenzione agli scarichi ed alle emissioni sono oggetto di informazione e formazione anche al fine del proficuo utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla Società a questi fini.

Ai Destinatari e a coloro che entrano in contatto con la Società è richiesta un'attiva collaborazione per la gestione ambientale e il miglioramento continuo della tutela dell'ambiente.

Per tale ragione, tali soggetti, in base alla propria funzione e modalità di collaborazione con TIMFin, sono tenuti a:

- rispettare e far rispettare le disposizioni e le istruzioni vigenti ai fini del rispetto delle normative vigenti in tema ambientale;
- utilizzare gli appositi spazi per la raccolta e la gestione dei rifiuti e del materiale da smaltire;
- seguire e rispettare le direttive impartite dalla Società nell'utilizzo e nella manutenzione delle attrezzature di lavoro;
- segnalare eventuali le carenze che possano compromettere il rispetto delle disposizioni impartite dalla Società in materia ambientale;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o tenere comportamenti che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza ambientale.

Infine, nello svolgimento delle attività che coinvolgono settori sensibili, si applicheranno le politiche settoriali in materia di difesa, energia, industria mineraria-metallurgica e soft commodities, oltre alla politica di finanziamento dei settori sensibili.

9.3.1. Sostenibilità e principi ESG

La Società e il Codice Etico tengono in massima considerazione i fattori e i principi dello sviluppo sostenibile (*Environmental, Social and Governance - ESG*) che vengono affermati e disciplinati dalla normativa e dalle linee guida tempo per tempo vigenti a livello sia domestico sia sovranazionale, che TIMFin condivide, non solo come singola società, ma anche a livello di Gruppo.

In particolare, si dà atto della volontà della Società di perseguire un obiettivo di sviluppo economico e sociale basato sul rispetto dei diritti umani fondamentali, del lavoro e della tutela ambientale, che si intende raggiungere attraverso la promozione della cultura della sostenibilità, della parità di trattamento, della corretta governance in tutte le attività aziendali e relazioni che TIMFin instaura.

L'impegno alla sostenibilità è un obiettivo condiviso nel lungo termine con clienti dipendenti, *partner*, azionisti, fornitori e, in generale, organizzazioni sociali, che viene perseguito anche evitando qualsivoglia

discriminazione basata sull'età, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, le opinioni politiche, le credenze religiose, il genere, l'orientamento sessuale o lo stato di salute dei suoi interlocutori.

10. Procedimento e sanzioni disciplinari

La violazione delle norme previste nel presente Codice Etico, intendendosi come tali azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni dello stesso ovvero l'omissione di azioni o comportamenti ivi prescritti, può costituire inadempimento alle obbligazioni del rapporto contrattuale di lavoro.

Da ciò deriva ogni conseguenza prevista dalle normative vigenti e dai contratti collettivi, ove presenti, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e all'eventuale risarcimento dei danni derivanti alla Società.

Le misure sanzionatorie sono previste dalle normative o dalle contrattazioni collettive vigenti e meglio sviluppate nel documento "Sistema sanzionatorio" allegato al Modello. Tali misure saranno comunque proporzionate alla gravità della violazione e mai tali da ledere la dignità della persona umana.

La sanzione è irrogata dalla funzione aziendale competente.

Quanto all'inosservanza alle disposizioni di cui al presente Codice Etico da parte di consulenti, mandatari, gestori, *partners*, collaboratori e fornitori di beni o servizi le relative previsioni sanzionatorie saranno contenute nei rispettivi accordi contrattuali che determinano le condizioni del rapporto.

11. Segnalazioni di violazioni o richiesta di informazioni

Nel caso in cui si riscontrino violazioni dei principi previsti dal presente Codice, i Destinatari sono chiamati a farlo presente e a segnalarlo rivolgendosi, in primo luogo, ai propri referenti aziendali, in un'ottica di collaborazione e dialogo che inneschino un meccanismo virtuoso teso all'eliminazione delle situazioni che hanno determinato la violazione stessa.

È altresì possibile procedere utilizzando il canale di segnalazione interna c.d. *whistleblowing*, come specificato al paragrafo 5.9 "Sistema di segnalazioni interne". In questo caso, il Responsabile della Funzione Compliance avvisa l'Organismo di Vigilanza (OdV). I Destinatari possono segnalare la violazione direttamente all'OdV tramite la casella di posta odv@timfin.it.

TIMFin impedisce ritorsioni di qualunque genere per chi abbia fornito in buona fede notizie di possibili violazioni del Codice ed in ogni caso ne sarà assicurata la riservatezza dell'identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

È in ogni caso cura di TIMFin assicurare la riservatezza del soggetto segnalante e dell'eventuale soggetto segnalato.

Ogni Destinatario è incoraggiato a richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti in merito ai principi del presente Codice.

MODELLO

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS.
231/2001 – PARTE GENERALE**

1. Definizioni

Nell'ambito del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche "**Modello**") adottato da TIMFin S.p.A. (di seguito, "**TIMFin**" o "**Società**") ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si applicano le seguenti definizioni, le quali trovano applicazione non solo nella Parte Generale, ma anche nella Parte Speciale, nel Sistema sanzionatorio e nel Codice Etico:

- **Aree e Attività Sensibili:** Aree e Attività in cui si riscontra il rischio di commissione dei reati che, attraverso i presidi del Modello Organizzativo, TIMFin S.p.A. intende prevenire. Tali aree e attività sono state individuate come sensibili attraverso la mappatura dei rischi svolta dalla Società, attività in cui sono stati presi in considerazione anche possibili *deficit* di prevenzione che sono concretamente ricollegabili all'operatività della Società stessa;
- **Autorità di Vigilanza:** Autorità amministrative indipendenti rispetto al potere esecutivo, caratterizzate da autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, che svolgono vigilanza sul corretto funzionamento e sul rispetto di specifiche regole in campi socialmente rilevanti. A titolo esemplificativo, nell'ordinamento italiano sono considerate autorità di vigilanza Banca d'Italia, CONSOB, IVASS, l'AGCM, il Garante per la protezione dei dati personali;
- **Consulenti:** soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di mandato, incarico o altro rapporto di collaborazione e/o di esternalizzazione comunque denominato;
- **Decreto:** D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- **Destinatari:** soggetti tenuti al rispetto del Modello Organizzativo:
 - i Consulenti, i Fornitori, i mandatarî, i Partner e i collaboratori in genere,
 - i dipendenti di ogni grado, qualifica, livello,
 - i membri del Collegio Sindacale della Società
 - i membri del Consiglio di Amministrazione,
 - i membri del Management,
 - i soggetti incaricati della revisione legale dei conti, in particolare Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Sindaci, Revisore;

(congiuntamente denominati "**Destinatari**").

- **Fornitori:** coloro che forniscono bene e/o servizi alla Società in virtù di un accordo di fornitura;
- **Gruppo:** è il gruppo di cui fa parte la Società, ossia il Gruppo IVA Santander Consumer Bank – P. IVA 12357110019, con sede legale e direzione generale in Corso Massimo D'Azeglio 33/E, 10126 - Torino, Capitale Sociale interamente versato pari a 40 milioni di euro, C.F./ n. iscrizione R.I. di Torino 12271290012;
- **Management:** soggetti con funzione dirigenziale o equivalente, che dirigono la Società e che esercitano poteri di indirizzo sulla Società o su singole aree di *business*;
- **Modello Organizzativo o Modello:** Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo e finalizzato a prevenire i reati rilevanti ai sensi del Decreto, così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto. Il Modello è suddiviso in Parte Generale, Parte Speciale, Codice Etico e di Condotta e Sistema Sanzionatorio;

- **Organismo di Vigilanza (OdV):** organo previsto dall'articolo 6 del Decreto con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia preventiva e sull'osservanza del Modello Organizzativo all'interno della Società;
- **Personale:** si intendono tutti i Dirigenti e i Dipendenti della Società, i lavoratori interinali, gli stagisti, i collaboratori con contratto di collaborazione a progetto ed il personale dipendente delle controllanti presso la Società;
- **Piano di attività dell'OdV:** è il Piano predisposto annualmente dall'OdV, in cui vengono definiti i contenuti delle verifiche periodiche dell'OdV, nonché le relative tempistiche, riguardo gli ambiti in cui è tenuto ad operare ai sensi delle previsioni di cui al Decreto o al presente Modello;
- **TIMFin S.p.A. o TIMFin o Società:** *joint venture* societaria partecipata al 51% da Santander Consumer Bank e da TIM per il restante 49%, partecipante al Gruppo IVA Santander Consumer Bank;
- **Pubblica Amministrazione o PA:** nell'ambito del Modello Organizzativo si intende il complesso di autorità, organi e agenti cui l'ordinamento giuridico affida la cura degli interessi pubblici. Essi si identificano con:
 - le istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali, intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire con strumenti giuridici il soddisfacimento degli interessi della collettività. Tale funzione pubblica qualifica l'attività svolta anche dai membri della Commissione dell'Unione europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti dell'Unione europea;
 - i pubblici ufficiali, ossia coloro che esercitano una funzione legislativa (produzione di norme di rango primario), giudiziaria (esercizio del potere giurisdizionale), amministrativa (caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione ovvero dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi) ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale (di seguito anche "c.p.");
 - gli incaricati di pubblico servizio, ossia coloro che prestano un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, secondo quanto previsto dall'art. 358 c.p.;
- **Reati:** fattispecie di reato/delitti previste dal Decreto, con le integrazioni e le modifiche stabilite dal legislatore;
- **Responsabile dell'Area Sensibile:** si intende il personale cui è affidata la responsabilità di un'Area Sensibile, che, come tale, è soggetta ad un particolare controllo dell'OdV;
- **Segnalazione:** comunicazione scritta o orale di informazioni relative alle violazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. 24/2023, acquisite nell'ambito del contesto lavorativo da parte di soggetti segnalanti che appartengono alle categorie espressamente indicate dal D. Lgs. 24/2023 stesso. La segnalazione, scritta o orale, può essere presentata tramite il canale di segnalazione interna, strutturato ai sensi delle previsioni di cui al D. Lgs. 24/2023 e disciplinato da una apposita procedura interna.

2. Decreto Legislativo 231/2001

Il D. Lgs. 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità degli enti dotati di personalità giuridica, delle società e delle associazioni (seppur prive di responsabilità giuridica) derivante da reato. In particolare, il Decreto ha introdotto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e hanno trovato attuazione diverse Convenzioni internazionali, di seguito elencate:

- Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità europea,

- Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità europea che degli Stati membri,
- Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali,
- Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ratificato con legge n. 146 del 2006.

Ai sensi del Decreto, un ente può essere riconosciuto direttamente responsabile e può essere quindi condannato ad una delle sanzioni previste nello stesso se il reato è stato commesso per perseguirne l'interesse o il vantaggio da un soggetto che riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione o gestione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (**soggetti in posizione apicale**) ovvero sia sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (**soggetti sottoposti all'altrui direzione**).

La responsabilità dell'ente si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché rispetto a tali reati non proceda lo Stato nel cui territorio sono stati commessi.

Inoltre, la responsabilità da reato sorge a carico dell'ente indipendentemente dalla responsabilità penale del soggetto che lo ha commesso, con la conseguenza che la responsabilità dell'ente non viene meno se l'autore del reato non è imputabile o non è stato identificato e nemmeno se il reato si estingue per causa diversa dall'amnistia, per esempio in caso di prescrizione del reato.

Il Decreto prevede quindi che, salva diversa disposizione di legge, non si procede nei confronti della società quando viene concessa amnistia per il reato da cui deriverebbe la responsabilità della società stessa, ancorché l'imputato vi abbia rinunciato, ferma restando la possibilità per la società di rinunciare all'amnistia.

La commissione di un illecito penale determina il sorgere della responsabilità della Società al ricorrere di una serie di precisi nessi di collegamento, ossia:

- il collegamento funzionale tra l'autore del reato e l'ente, che risponde degli illeciti commessi da persone che, di fatto o di diritto, hanno funzione di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità autonoma ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei suddetti soggetti apicali;
- la relazione strumentale tra il reato e l'attività dell'ente, nel senso che il reato deve essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società, la cui responsabilità è di conseguenza esclusa quando sia stato posto in essere nell'interesse esclusivo dell'autore o di terzi;

Pur in presenza di tali elementi, l'ente può comunque andare esente dalla responsabilità prevista dal Decreto se dimostra che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione, gestione e controllo tesi a prevenire reati della specie di quello commesso, prima che esso venisse commesso;
- la società ha istituito un Organismo con autonomi poteri di controllo e monitoraggio al quale è affidato il compito di vigilare sul funzionamento del Modello, controllare che le previsioni ivi contenute vengano osservate e che esso venga adeguatamente aggiornato;
- il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello e i presidi in esso indicati;
- non c'è stata carenza di vigilanza da parte dell'Organo di controllo.

Qualora il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, la responsabilità dell'ente viene riconosciuta allorquando sia accertato che la commissione del reato sia stata resa possibile da insufficiente o omessa osservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte dei soggetti apicali che operano presso la società o l'ente.

In altre parole, la responsabilità dell'ente sussiste nel caso in cui, a fronte di una fattispecie delittuosa commessa (anche) nel suo interesse, lo stesso mostri di fatto un'organizzazione colpevolmente negligente e non accorta, tale da consentirgli di trarre vantaggio da comportamenti criminosi commessi nell'ambito della propria struttura.

In tale contesto, TIMFin S.p.A. è tenuta a dotarsi di un'articolata, efficiente ed efficace regolamentazione, che gli consenta di disciplinare di volta in volta le proprie attività nel rispetto della normativa applicabile a queste ultime e di prevenire e controllare la commissione di reati e le violazioni del Modello.

A ciò si aggiunga che l'art. 6, comma 2-*bis* del Decreto prevede che, proprio per assicurare il più alto grado di efficacia ed effettività del sistema di *compliance* 231:

- l'ente debba dotarsi di un Modello di organizzazione, gestione e controllo in cui siano previsti e opportunamente regolamentati i canali che consentono di segnalare le condotte illecite eventualmente commesse, pena l'inefficacia del Modello stesso;
- i canali di cui sopra, tra i quali almeno uno deve essere informatico, devono garantire la riservatezza e l'anonimato del segnalante;
- il soggetto che ha compiuto la segnalazione deve essere tenuto indenne da atti di discriminazione o ritorsione conseguenti alla segnalazione dallo stesso effettuata e quindi i canali descritti devono essere tali da garantire l'anonimato e la riservatezza del segnalante.

Inoltre, il legislatore ha previsto un sistema sanzionatorio, fondato sull'applicazione alla persona giuridica di una sanzione pecuniaria calcolata per quote, il cui valore per singola quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549. Con specifico riferimento a taluni reati presupposto, in caso di commissione degli stessi nell'interesse e a vantaggio dell'ente, la sanzione viene commisurata al fatturato globale annuo dello stesso (in termini di percentuale), con previsione di contestuali sanzioni interdittive, con esclusione del meccanismo delle quote.

Il Giudice determina il numero delle quote sulla base della gravità dell'illecito e di altri elementi rilevanti nel caso specifico, assegnando alle singole quote un valore economico compreso nell'intervallo normativamente previsto e parametrato alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, così da assicurare l'adeguatezza della sanzione e l'efficacia deterrente propria di ogni previsione sanzionatoria. Oltre ed unitamente alla sanzione pecuniaria, nei casi più gravi possono essere applicate anche ulteriori sanzioni quali:

- a. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b. la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c. il divieto di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
- d. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il Legislatore ha inoltre previsto che tali misure interdittive possano essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, sin dalla fase cautelare, ossia nella fase delle indagini.

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto si completa infine con l'applicazione della confisca del profitto del reato e, nel caso in cui venga applicata una sanzione interdittiva, con la pubblicazione della sentenza.

Al verificarsi di specifiche condizioni espressamente indicate nell'art. 15, comma 1 del Decreto e nel caso in cui sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, l'Autorità giudiziaria ha la facoltà di inviare un commissario giudiziale che vigili sulla prosecuzione dell'attività dell'ente per un periodo di tempo pari alla durata della sanzione interdittiva che sarebbe stata applicata.

La responsabilità dell'ente sussiste quindi nei casi in cui si riscontri che una società o un ente, a fronte di una fattispecie delittuosa commessa (anche) nel suo interesse, fosse dotata di un'organizzazione:

- colpevolmente negligente e non strutturata per impedire la commissione di reati,
- tale da rendere possibile che l'ente stesso potesse trarre vantaggio da comportamenti criminosi commessi nell'ambito della propria struttura e nel proprio interesse o vantaggio.

Pertanto, l'elaborazione e l'adozione da parte di TIMFin S.p.A. di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo risponde all'esigenza di prevenire la commissione dei reati ed evitare che, nel caso in cui ciò avvenga, tale azione delittuosa possa essere ricondotta ad una colpa di organizzazione, ossia ad una sottostante volontà strutturale della Società stessa di avvantaggiarsi di comportamenti illeciti.

In tale prospettiva, il Modello presenta una struttura e prevede dei presidi caratterizzati da efficienza ed efficacia, in modo tale che:

- l'organizzazione possa effettivamente prevenire i reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- garantire che nessuno, nell'ambito dello svolgimento delle attività proprie della Società, possa commettere uno dei reati del Decreto se non previa elusione volontaria e fraudolenta del Modello, dei principi e delle procedure ivi previste, con ciò assumendosi tutte le responsabilità del caso, anche verso la Società;
- rilevare tempestivamente elementi, anomalie o possibili lacune nei presidi in essere, indici di situazioni che possono creare le condizioni per la commissione dei reati stessi.

Infine, viene in ogni caso evidenziato come il Modello dovrà garantire la propria efficacia preventiva con riferimento ai reati concretamente verificatisi, dovendo essere l'efficacia preventiva del Modello verificata rispetto alle fattispecie effettivamente poste in essere.

3. Il Modello di TIMFin S.p.A.

TIMFin S.p.A. adotta il presente Modello in ottica di prevenzione e adeguata gestione del rischio di commissione di reati in un contesto normativo in cui non vige un espresso e specifico obbligo normativo in tal senso.

Si fa altresì rilevare che, secondo quanto previsto dal Decreto, l'adozione del Modello è congiunta alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, costituito per vigilare sulla corretta attuazione e sullo svolgimento delle attività di manutenzione e aggiornamento dello stesso.

Ciò posto, si precisa che il Modello adottato da TIMFin, avendo funzione preventiva, si rivolge in primo luogo ai soggetti con funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, a coloro che esercitano di fatto la gestione e il controllo della Società o di unità organizzative della Società medesima.

Tali soggetti, detti apicali, oltre ad applicare puntualmente le disposizioni del Modello, sono tenuti a vigilare affinché quest'ultimo venga pienamente rispettato anche da parte di coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

Il Modello, infatti, deve essere osservato da tutti i Dipendenti della Società nei loro diversi inquadramenti e richiede il rispetto dei suoi principi generali (in particolare, i principi etici e di condotta elencati nel Codice Etico e di Condotta) anche a terzi collaboratori, *partner* commerciali e Consulenti.

Ferme restando le previsioni legislative la funzione del Modello per escludere la responsabilità dell'ente, l'adozione tanto del Modello quanto del Codice Etico e di Condotta costituisce un utile strumento per sensibilizzare i Destinatari sui loro potenziali comportamenti illeciti, ciò al fine di prevenire i reati attraverso l'indicazione precisa di condotte specifiche e di un idoneo sistema di controllo e reagire tempestivamente e opportunamente nel caso che essi siano comunque commessi.

In un'ottica di integrazione e coordinamento dei controlli interni e del ruolo assunto dagli organi societari in tal senso, il Collegio Sindacale prende atto delle previsioni di cui al Modello e collabora attivamente alla sua gestione e implementazione per quanto è di sua competenza attraverso un confronto periodico (o ad evento, laddove fosse necessario) con l'Organismo di Vigilanza e Controllo ai sensi del Decreto.

Nel redigere il presente Modello, la Società ha tenuto altresì in considerazione anche la disciplina dei controlli interni e dei presidi previsti dalla normativa di riferimento - ivi compresa quella secondaria di Banca d'Italia - declinati secondo il principio di proporzionalità in funzione dell'operatività e delle caratteristiche (dimensionali ed organizzative) di TIMFin S.p.A., al fine di perseguire obiettivi di stabilità finanziaria e di salvaguardia della sana e prudente gestione.

4. Criteri e attività per la redazione e la manutenzione del Modello

Al fine di garantire il grado di efficienza richiesto dalla normativa, la redazione del Modello è stata preceduta da un'approfondita analisi dell'operatività della Società tesa ad enucleare i profili sensibili per la commissione dei reati, sia con riferimento ai rapporti e alla struttura operativa della Società, sia con riferimento ai rapporti ed ai contatti sviluppati con terzi (consulenti, fornitori e Partner di ogni altro genere).

In particolare, per costruire un quadro completo dell'attività della Società, delle sue articolazioni e delle diverse aree di *business*, è stato analizzato lo svolgimento pratico-operativo dell'attività di TIMFin, attraverso:

- attività ricognitive del sistema decisionale adottato e praticato in Società;
- analisi delle procedure in vigore,
- svolgimento di interviste al Management della Società da parte dei consulenti legali che hanno partecipato all'elaborazione del presente Modello,

Si è proceduto quindi all'attività di *risk assessment*, che consiste appunto in mappatura, verifica, analisi e valutazione delle politiche e delle procedure esistenti, seguita poi dalla c.d. *gap analysis*, che consiste nell'individuazione dei presidi da adottare per rafforzare e rendere il più possibile efficace la capacità della Società di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

In particolare, l'attività di *risk assessment* si è svolta con il metodo di seguito riepilogato:

- individuazione delle tipologie di reati da prevenire;
- identificazione, per ciascuna tipologia di reato, degli ambiti di attività a rischio;
- previsione delle modalità con cui tali reati potrebbero essere commessi;
- analisi del grado di rischio della commissione dei reati evidenziati;
- valutazione dei processi e dei presidi vigenti nelle aree sensibili e suggerimento di introdurre ulteriori meccanismi di controllo in un'ottica di maggior tutela dell'attività di TIMFin;
- comparazione di tutti gli elementi di cui sopra, con l'obiettivo di rendere il Modello specifico e aderente alla concreta realtà sociale.

Il Modello può essere facilmente adeguato alle modifiche del contesto legislativo, sociale e aziendale, in modo tale che possa conservare nel tempo la capacità di prevenire i reati rilevanti ai sensi del Decreto e mantenere il carattere dinamico previsto dal legislatore.

5. Aree ed attività sensibili

A conclusione dell'attività di *risk assessment* (svolta sulla base della concreta attività posta in essere dalla Società) e della conseguente individuazione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, sono state individuate le

aree/attività ritenute potenzialmente sensibili al rischio della commissione di reati che con il Modello TIMFin intende prevenire.

Per l'analisi dettagliata delle aree sensibili, si rimanda alla Parte Speciale del presente Modello, in cui la Società ha provveduto altresì alla definizione dei principi, dei presidi e dei processi dei quali richiede e verifica il rispetto da parte di ogni Destinatario.

6. Struttura del Modello di TIMFin S.p.A.

Il Modello adottato dalla Società è costituito dalla presente Parte Generale, dal Codice Etico e di Condotta, dalla Parte Speciale e dal Sistema Sanzionatorio, tutti redatti in base alle prescrizioni di legge e in considerazione della funzione cui il Modello deve assolvere.

In particolare, il Modello prevede la presenza di un Organismo di Vigilanza con funzioni di monitoraggio e controllo sul rispetto dei principi enumerati e declinati nel Modello e, in generale, sul suo funzionamento e sul suo aggiornamento, cui si accompagna un'elencazione delle sanzioni irrogate nel caso di inosservanza.

Entrando nel dettaglio del contenuto delle diverse parti di cui il Modello si compone, si fa rilevare che:

- nella presente Parte Generale vi è una descrizione relativa a:
 - quadro normativo di riferimento;
 - criteri e la procedura seguiti per la costruzione del Modello;
 - struttura del Modello e i documenti che ne costituiscono parte integrante;
 - modalità di nomina e di funzionamento dell'OdV, con specificazione dei relativi poteri, compiti e flussi informativi;
 - criteri di adeguamento ed aggiornamento del Modello;
 - struttura dell'apparato sanzionatorio;
- nella Parte Speciale, vengono elencati:
 - le fattispecie di reato richiamate dal Decreto e prese in considerazione dalla Società in ragione delle peculiarità dell'attività in concreto svolta;
 - i processi, le Aree e Attività Sensibili e i relativi sistemi di controllo, ove previsti.

In aggiunta, sono altresì parti del Modello il Codice Etico e di Condotta e il Sistema sanzionatorio.

Infine, nel redigere il presente Modello, la Società dà atto di aver tenuto in debita considerazione le linee guida e le indicazioni fornite dalle associazioni di categoria rilevanti, tra le quali si annoverano le "*Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo*" pubblicate da Confindustria nel mese di giugno 2021, così come i "*Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231*", pubblicati in data 19 febbraio 2019 dal CNDCEC, in collaborazione con ABI, Confindustria e Consiglio Nazionale Forense.

7. Codice etico e di condotta

La Società ha ritenuto opportuno formalizzare alcuni valori e principi etici di "*deontologia aziendale*", riconosciuti come propri dalla stessa Società all'interno del documento denominato Codice Etico e di Condotta (di seguito anche "**Codice Etico**").

Al fine di garantire la trasparenza, la correttezza, l'integrità, la professionalità e la qualità dei servizi offerti dalla Società, il Codice Etico indica una serie di principi e di linee guida la cui osservanza è richiesta a tutti coloro che:

- intrattengono stabilmente o occasionalmente rapporti di lavoro o di natura commerciale con TIMFin S.p.A., quindi anche collaboratori, Partner commerciali o finanziari, consulenti o mandatari che

hanno rapporti con la Società (con riferimento a questi ultimi soggetti, in caso di inadempimento, si applicano le sanzioni annoverate nel documento denominato Sistema Sanzionatorio e richiamate all'interno del contratto di collaborazione e/o fornitura in essere);

- in generale, sono portatori di interessi legittimi nei confronti della Società.

L'osservanza da parte di tutti i Destinatari (ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, operatività e responsabilità) delle regole e dei principi di cui al Codice Etico e alle specifiche procedure previste nel Modello riveste un'importanza fondamentale, sia per il buon funzionamento e l'affidabilità della Società, sia per la tutela del prestigio, dell'immagine, delle conoscenze e delle tecniche della stessa, tutti fattori questi che costituiscono un patrimonio decisivo per il successo e l'immagine di TIMFin S.p.A.

Per questa ragione, la Società assicura la piena conoscenza e comprensione del Codice Etico da parte di tutti i Destinatari garantendo, a beneficio degli stessi, attività di formazione e di sensibilizzazione continua sui suoi contenuti.

Ciascun Destinatario è quindi tenuto a promuovere i principi che improntano il Codice Etico, contribuendo attivamente alla loro attuazione e promozione e a segnalando eventuali violazioni. In particolare.

In tale contesto, i componenti del Consiglio di Amministrazione fissano gli obiettivi aziendali ispirandosi ai principi del Codice Etico della Società e rispettando le ulteriori previsioni del presente Modello, cosicché nessun Destinatario è autorizzato a perseguire gli obiettivi propri di TIMFin in violazione delle leggi vigenti, utilizzando mezzi e beni della Società o propri.

Tutte le azioni, operazioni, transazioni e attività comunque effettuate dalla Società e dai suoi preposti per conto di essa devono essere:

- verificabili, documentate, coerenti, adeguate e basate su informazioni documentabili e complete;
- legittime, rispettose di norme, procedure e regolamenti, nonché conformi alle disposizioni del Modello e al principio della separazione delle diverse funzioni societarie;
- aperte ad analisi e verifiche obiettive, con specifica individuazione dei soggetti e delle funzioni della Società coinvolte.

8. L'Organismo di Vigilanza

Ai sensi del Decreto, l'Organismo di Vigilanza vigila sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello e provvede a monitorarne il costante aggiornamento sulla base di:

- eventuali mutamenti nell'organizzazione e nell'attività della Società,
- modifiche normative che devono essere recepite all'interno del Modello di TIMFin.

L'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con le altre funzioni di controllo all'interno di TIMFin S.p.A., ha il compito di assicurare una costante e indipendente azione di sorveglianza sul regolare andamento dell'operatività e dei processi della Società, al fine di prevenire o rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose.

In ragione delle diverse ed articolate attività svolte dalla Società, nonché della sempre crescente complessità nella gestione del Modello e della tendenza del legislatore ad estendere la responsabilità degli enti, si ritiene opportuno che l'Organismo di Vigilanza della Società sia un organo collegiale composto da membri interni ed esterni, di cui uno di questi con funzione di Presidente dell'OdV, con ciò adempiendo alle più diffuse ed autorevoli linee guida redatte e condivise dalle associazioni di categoria.

L'Organismo è inoltre coadiuvato dai singoli Responsabili di Direzione per ciascun settore di attività, i quali sono chiamati a effettuare verifiche periodiche ai fini dell'applicazione e dell'adeguatezza del Modello e a

comunicare qualsivoglia variazione nei processi di gestione e di controllo, in modo tale da eseguire un aggiornamento tempestivo del Modello.

La costituzione dell'Organismo di Vigilanza e i requisiti richiesti per i suoi membri

I membri dell'OdV, in numero non inferiore a tre, sono scelti in base a:

- sussistenza di requisiti di autorevolezza, professionalità, indipendenza ed onorabilità per come sono stati delineati dalla giurisprudenza e dalle principali linee guida di categoria;
- valutazione e presa d'atto delle esperienze professionali pregresse dei candidati, con riguardo alla conoscenza dei contenuti del Decreto e agli eventuali incarichi svolti in passato in materia 231.

Da ciò deriva che i membri dell'OdV sono tenuti ad essere in possesso di adeguate conoscenze tecniche per poter svolgere in modo continuativo ed efficace le attività di vigilanza, controllo ed aggiornamento previste dal Decreto.

Quanto alla definizione dei poteri dell'OdV e della relativa posizione nell'organigramma della Società, si tiene in considerazione la necessità di assicurarne l'autonomia, l'indipendenza e, al contempo, la continuità d'azione.

L'OdV viene pertanto nominato direttamente dal Consiglio di Amministrazione della Società (al quale è tenuto a riferire), che è tra l'altro il solo organo, con il potere di rimuoverlo dal suo incarico o sostituirlo in caso di gravi violazione delle obbligazioni poste a carico dell'OdV dalla normativa e/o dal presente Modello, previo ottenimento del parere del Collegio Sindacale.

Sono oggetto di deliberazione (sempre previo parere del Collegio Sindacale) del Consiglio di Amministrazione anche la definizione della durata dell'incarico e la determinazione del compenso dell'OdV.

Rappresentano cause di ineleggibilità o di decadenza dalla carica (se subentrano successivamente alla nomina) le seguenti circostanze:

- sussistenza di relazioni di parentela entro il quarto grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, con persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, tra cui specificatamente si menzionano i membri del Management, i sindaci della Società, la società di revisione e le persone che, anche di fatto, svolgono funzioni di gestione e controllo;
- sussistenza di conflitti di interesse, anche solo potenziali, con la Società controllante tali da compromettere l'indipendenza quale membro OdV di TIMFin S.p.A.;
- titolarità diretta o indiretta di partecipazioni azionarie della Società o di società controllanti tali da permettere di esercitare una notevole influenza su TIMFin;
- svolgimento delle funzioni di amministratore con poteri e, nei tre esercizi precedenti alla nomina, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- sussistenza di un rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti la nomina;
- emanazione di un provvedimento di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta per violazioni rilevanti ai fini della responsabilità di cui al Decreto;
- condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di patteggiamento ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Al momento della nomina, ciascun candidato alla posizione di membro dell'OdV consegnerà il proprio *curriculum vitae* e una dichiarazione in cui attesta la compatibilità con l'incarico, la propria indipendenza ed autonomia.

Questi documenti vengono consegnati al Consiglio di Amministrazione, che sarà convocato per la nomina dell'OdV, sentito il parere del Collegio Sindacale.

In tale contesto, l'OdV è tenuto ad informare senza indugio il Consiglio di Amministrazione, il suo Presidente e il Collegio Sindacale di qualsiasi evento implichi la perdita, anche se temporanea, dei requisiti di compatibilità, indipendenza e autonomia per i provvedimenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione della Società è altresì competente a deliberare sulla revoca dell'OdV o anche solo di uno dei suoi membri, qualora risultino:

- una sopravvenuta e assoluta incapacità, incompatibilità o negligenza nello svolgimento dell'incarico, o
- gravi violazioni delle obbligazioni poste a suo carico in base alla normativa e al presente Modello, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, si richiamano l'omessa o l'insufficiente vigilanza da parte dell'OdV risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato emessa nei confronti della Società ai sensi del Decreto o da sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento).

La deliberazione di revoca è comunque portata a conoscenza del Collegio Sindacale, di cui è richiesto previamente l'assenso.

L'OdV è tenuto al riserbo e al segreto professionale in merito alle informazioni di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico e agisce quindi con il massimo grado di diligenza per evitare qualsiasi fuga di notizie o informazioni riservate verso l'esterno.

Tutto ciò posto, si dà atto che i profili dei membri dell'OdV esaminati dal Consiglio di Amministrazione soddisfano i requisiti di autorevolezza, indipendenza, professionalità e onorabilità dettati dalla normativa, dalla giurisprudenza e dalla dottrina quali elementi essenziali della figura di un membro di OdV.

In particolare, la Società ha provveduto a nominare, i seguenti membri dell'OdV (tutti domiciliati presso la sede sociale ai fini dell'espletamento dell'incarico):

- Andrea Polizzi, Presidente
- Stefano Spiniello, membro esterno
- Davide Michele Chiarlo, membro interno.

L'Organismo potrà essere contattato ai seguenti recapiti:

- casella di posta: odv@timfin.it
- indirizzo di posta: Organismo di Vigilanza: c/o Studio Legale D'Argenio Polizzi e Associati, C.A. Avv. Andrea Polizzi, Via G. E. Arimondi, 33 Milano 20155

L'OdV opera con adeguato impegno, esercitando i più opportuni poteri di indagine, e, essendo una struttura riferibile alla Società, può utilizzare per lo svolgimento dei suoi compiti le risorse riferibili alle singole Direzioni, chiedendone la collaborazione ove ciò sia ritenuto utile o necessaria.

L'OdV non svolge mansioni operative che possano condizionare e/o compromettere l'indipendenza e la visione d'insieme sull'attività di TIMFin.

La Società non approva in questa sede un regolamento sul funzionamento dell'OdV, essendo quest'ultimo un atto organizzativo proprio dell'Organismo stesso e, pertanto, invita quest'ultimo a procedere in tal senso nell'ambito della propria autonomia operativa, fermo restando che copia del Regolamento dovrà comunque

essere inviata al Delegato del Consiglio di Amministrazione per la necessaria informazione e per gli opportuni coordinamenti con gli altri organi della Società.

Compiti e ruolo dell'Organismo di Vigilanza

Ai sensi del Decreto, all'OdV sono attribuiti i seguenti compiti:

- verifica dell'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- raccolta, disamina e conservazione delle informazioni e delle segnalazioni inviate dai Destinatari;
- rilevazione di eventuali scostamenti comportamentali dei Destinatari rispetto alle prescrizioni del Modello che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- formulazione di proposte di aggiornamento della struttura e dei contenuti del Modello, e di integrazione del catalogo delle Aree e Attività Sensibili;
- aggiornamento periodico del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle Aree e Attività Sensibili;
- comunicazioni, in caso di necessità, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società in merito all'efficacia e all'effettività del Modello e all'eventuale opportunità di sue modifiche e migliorie;
- promozione e definizione di iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e la sensibilizzazione dei Destinatari sulle problematiche inerenti alla responsabilità amministrativa degli enti;
- scambio di informazioni e di dati con il Collegio sindacale e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'OdV è inoltre destinatario di un'informativa esaustiva e tempestiva in caso di ispezioni, indagini o richieste di informazioni da parte di pubblici ufficiali, corpi di polizia, autorità di vigilanza, giudiziarie o tributarie. Inoltre, all'OdV vengono trasmesse le proposte di irrogazione delle sanzioni secondo i criteri, le modalità e i limiti meglio specificati nel Sistema Sanzionatorio.

All'OdV spetta in ogni caso qualsiasi attività connessa o relativa alla vigilanza sulla costante efficacia ed efficienza del Modello, nonché di controllo sui fattori prodromici al verificarsi di un eventuale reato rilevante ai sensi del Decreto.

In tale prospettiva, l'OdV è a disposizione di ogni Destinatario per fornire chiarimenti o spiegazioni in merito a possibili dubbi normativi, interpretativi o applicativi riguardanti il Decreto, il Modello, le *policies* e le procedure rilevanti a fini 231 oppure a situazioni connesse allo svolgimento di Attività Sensibili e/o al Modello stesso.

Infine, qualora dovessero avvenire mutazioni nella struttura della Società e/o implementazioni/variazioni normative che direttamente o indirettamente hanno impatto sul Decreto, l'OdV è tenuto ad occuparsi dell'aggiornamento del Modello.

Quindi, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, spetta al Consiglio di Amministrazione e, in particolare, all'Amministratore Delegato la responsabilità sull'adozione e sull'efficacia del Modello, nonché delle eventuali modifiche allo stesso. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- interpretare la normativa e verificare l'adeguatezza del modello alle prescrizioni normative;
- presentare annualmente al Consiglio di Amministrazione una apposita relazione in cui esprime una valutazione sull'adeguatezza e sull'operatività del Modello;
- eseguire attività di monitoraggio periodico sull'attuazione e sulla effettiva funzionalità delle eventuali soluzioni/azioni correttive proposte.

L'Organismo predispose inoltre con cadenza annuale un piano di verifiche, dando atto dell'andamento delle attività e dei controlli realizzati nelle aree considerate a rischio da parte dei soggetti responsabili dei processi osservati.

Poteri dell'Organismo di Vigilanza

Ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, l'OdV dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo dell'attività di amministrazione e gestione della Società e riferisce direttamente e collegialmente agli organi amministrativi e di controllo in merito alla conduzione e all'esito delle verifiche compiute.

Per tali motivi, i membri dell'OdV non sono soggetti al potere gerarchico e disciplinare di organi o funzioni societarie.

Nello specifico, l'OdV dispone dei seguenti poteri, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nell'ambito dell'attività di controllo e di ispezione:
 - procedere, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, ad atti di controllo e di verifica in merito all'efficacia e all'applicazione del Modello;
 - procedere a seguito di provvedimenti dell'autorità competente, anche provvisori, sempre nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, ad atti di controllo e di verifica in merito all'attività oggetto del provvedimento, garantendo in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio e la tutela della riservatezza;
 - prevedere controlli di *routine* e controlli straordinari, con approfondimento maggiore in casi particolari, quali la rilevazione di gravi violazioni o reati e modifiche organizzative organiche che coinvolgano la Società;
 - verificare e richiedere il rispetto di quanto indicato nel Codice Etico e di Condotta adottato dalla Società, anche con riferimento ai Collaboratori esterni;
 - richiedere di consultare la documentazione relativa alle attività svolte dalle singole funzioni e dai Responsabili delle Aree e Attività Sensibili, anche estraendone copia, effettuare interviste e richiedere, se opportuno, relazioni scritte;
 - proporre agli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni le eventuali violazioni del Modello o inadempimenti agli obblighi di condotta di cui al Decreto;
 - sottoporre agli organi competenti le eventuali violazioni del Modello o gli inadempimenti agli obblighi di condotta di cui al Decreto, affinché si valuti l'opportunità di irrogare sanzioni (attività anch'essa di loro competenza);
 - segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali ostacoli all'esercizio della propria attività;
- nell'ambito delle verifiche sull'efficacia e sulla formulazione di proposte di adeguamento del Modello:
 - verificare periodicamente l'idoneità del Modello a prevenire la commissione dei Reati, in coordinamento con i Responsabili delle Aree e Attività Sensibili;
 - analizzare le richieste e le segnalazioni pervenute all'OdV;
 - proporre agli organi competenti gli opportuni adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello, alla luce delle modifiche normative di volta in volta intervenute, nonché in esito alle verifiche effettuate e all'accertamento dell'esistenza di nuovi processi a rischio;
 - partecipare agli incontri organizzati con i Destinatari operanti nelle aree preposte all'amministrazione, controllo e gestione e alle riunioni del Collegio Sindacale e/o con la società di revisione;
- avvalersi, nei casi in cui lo reputi opportuno di:
 - consulenti esterni (utilizzando il *budget* messo a disposizione dal Consiglio di Amministrazione o chiedendo specifico stanziamento alla Società),

- personale delle singole funzioni aziendali, Direzioni e Servizi, in ragione delle rispettive competenze e professionalità.

In tale ultimo caso, l'OdV comunicherà (eventualmente per iscritto) i nominativi del Personale di cui intende avvalersi ai responsabili degli uffici e/o delle Direzioni interessate ovvero, per i soggetti di vertice, al Consiglio di Amministrazione della Società, affinché siano garantite la consapevolezza e l'adeguata collaborazione di tutti gli interessati.

L'OdV conserva la documentazione inerente alla propria attività (come file, segnalazioni, *report*, *audit*) in un apposito archivio cartaceo o informatico ("**data base OdV**"), operando secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Al data base dell'OdV possono accedere, oltre ai membri dell'OdV, i membri del CdA, i membri del Collegio sindacale, il revisore legale dei conti e le persone delegate e autorizzate dall'OdV, previa richiesta all'OdV stesso.

Attività di reportistica da e verso l'Organismo di Vigilanza

L'OdV ha l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione del Modello e ad eventuali criticità. Sono previste le seguenti linee di *reporting* dell'OdV:

- su base periodica annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in relazione all'attività di controllo svolta;
- su base periodica annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale in merito al Piano di vigilanza;
- istantanea ove risultino accertati fatti di particolare rilevanza nei confronti di un Amministratore Delegato e/o del CdA e comunque nei confronti del Collegio sindacale e/o comunque tali da costituire un'ipotesi di Reato per la Società.

Il *reporting* annuale dell'Organismo di Vigilanza ha ad oggetto:

- l'attività svolta dall'OdV;
- le segnalazioni ricevute, eventualmente nei modi e nei limiti previsti dal presente Modello;
- gli eventi considerati di particolare rilevanza;
- ogni altro dato, atto o fatto che l'OdV ritenga opportuno comunicare a uno dei Destinatari.

In aggiunta alla riunione di insediamento, l'OdV formalizza un apposito documento nel quale indica quali sono i flussi informativi rilevanti che devono essere trasmessi dai Destinatari secondo una periodicità prestabilita, al fine di porre in essere le dovute attività di vigilanza e controllo.

Ciascun Destinatario può contattare l'Organismo per richiedere chiarimenti, suggerimenti, ovvero per segnalare eventuali necessità di procedere all'aggiornamento del Modello e dei presidi rilevanti ai sensi del medesimo, trasmettendo apposita comunicazione ai recapiti indicati al paragrafo 8.1.

9. Il canale di segnalazione interna (c.d. *whistleblowing*)

Il quadro normativo in materia *whistleblowing* è rappresentato dal D. Lgs. 24/2023, che ha innovato la disciplina precedentemente in vigore ampliando il novero dei soggetti che possono effettuare le segnalazioni, la tipologia di violazione che ne può essere oggetto e la tipologia di canali con cui è possibile effettuare le segnalazioni.

Il canale di segnalazione interna prevede una struttura tale da:

- garantire anche attraverso strumenti crittografati, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della documentazione allegata a quest'ultima;
- essere gestito da un soggetto o da un ufficio interno autonomo dedicato, con personale adeguatamente formato ovvero da un soggetto esterno che presenti le medesime caratteristiche;
- garantire che la gestione delle informazioni, dei documenti e dei dati forniti dal segnalante siano trattati in conformità con la normativa nazionale ed europea in tema di trattamento dei dati personali;
- garantire che l'istruttoria e la gestione delle segnalazioni avvengano nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 24/2023;
- consentire segnalazioni in forma scritta ovvero orale;
- prevedere delle misure di tutela nei confronti dei segnalanti, tese ad impedire che direttamente o indirettamente, possano subire ritorsioni dovute alla segnalazione effettuata.

La Società ha previsto una disciplina specifica del canale di segnalazione di cui si avvale, redatta in conformità al D. Lgs. 24/2023.

La Policy e la Procedura *whistleblowing* sono portate a conoscenza del personale aziendale mediante pubblicazione su cartelle di rete/intranet aziendale, raggiungibile al link: *T:\Doc TIMFin\0. Processi e procedure\4. Compliance & FCC*

La Società, ad ogni modifica di tali documenti, provvede ad informare tutti i dipendenti mediante specifica comunicazione via *e-mail*.

Di seguito vengono indicati i principi e le previsioni principali che caratterizzano il processo, rinviando alla Procedura *whistleblowing* e al D. Lgs. 24/2023 per quanto di seguito non espressamente indicato.

Ambito soggettivo: chi può segnalare

I soggetti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 24/2023 e della normativa interna alla Società in materia *whistleblowing* sono:

- **soggetto segnalante/segnalante:** la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo³. In particolare, possono assumere la qualifica di segnalanti:
 - i lavoratori subordinati, compresi i rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio e i prestatori occasionali;
 - i lavoratori autonomi e i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la società;
 - i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la società;
 - i volontari, i tirocinanti e gli stagisti, anche non retribuiti, che prestano la propria attività presso la società;
 - gli azionisti, i soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso soggetti del settore privato;

³ Le segnalazioni possono essere effettuate anche prima e a prescindere dall'instaurazione del rapporto di lavoro, laddove abbiano ad oggetto informazioni acquisite durante il periodo di selezione e/o di prova.

- **soggetto segnalato:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- **soggetti connessi:** (i) persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, (ii) colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente, (iii) enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
- **gestore:** soggetto incaricato della ricezione e gestione delle segnalazioni effettuate attraverso il canale di segnalazione interno di TIMFin.

Il D. Lgs. 24/2023 prevede una serie di tutele nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni, prevedendone l'estensione anche agli altri soggetti espressamente indicati dal D. Lgs. 24/2023 stesso, ossia:

- facilitatori;
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate a questi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il 4° grado;
- colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo di costui e con cui hanno un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà del segnalante e gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo di costui.

Ambito oggettivo: i fatti e gli eventi che possono essere segnalati

Le segnalazioni devono riguardare atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di TIMFin o del Gruppo Santander e che possano costituire in particolare:

- **Atti illegali/illeciti sul posto di lavoro** (es: bullismo, molestie);
- **Irregolarità e violazioni del Codice Etico e di Condotta** e dei suoi regolamenti di attuazione⁴ che possono comportare azioni disciplinari (es: corruzione, frodi, pratiche inadeguate di contabilità, audit o controllo interno);
- **Violazione di norme** (es: antiriciclaggio, violazione delle norme disciplinanti l'intermediazione finanziaria e la distribuzione di prodotti assicurativi, violazioni in materia di protezione dei dati personali, violazione della normativa in materia di usura).

Sono esclusi dalla disciplina in esame tutti quegli atti o fatti che si riferiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

- Richieste da parte della clientela;
- Operazioni sospette ai sensi del D. Lgs 231/2007 e successive modifiche e integrazioni per le quali deve essere attivata la specifica procedura prevista dalla normativa interna;
- Informazioni già di dominio pubblico (ad esempio: articoli di giornale, rapporti pubblici di audit, ecc.);

⁴ Incluso il Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. 231/2001 (cd "MOG")

- Reclami di carattere personale del segnalante, rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o lamentele legate ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi;
- Rischi immediati per la vita o per la proprietà (in questi casi è necessario attivare le altre procedure previste come, a titolo esemplificativo, il piano antincendio, il piano di continuità operativa ovvero chiamare i numeri nazionali di emergenza);
- Voci non confermate/dicerie.

Nel caso di ricezione di segnalazioni riguardanti l'ambito di esclusione, il soggetto a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione ha la facoltà di non dare seguito alla stessa.

Inoltre, sono vietate le segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave, che, se effettuate, determinano il venir meno delle misure di protezione previste dal D. Lgs. 24/2023 e l'applicazione delle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare.

I canali a disposizione dei segnalanti

La Società ha adottato quale canale di segnalazione interna quello corporativo del gruppo di appartenenza, denominato "Canal Abierto".

Esso è raggiungibile tramite il link <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/it/gui/112624/index.html>, conforme alle previsioni del D. Lgs. 24/2023.

Per i dettagli relativi all'accesso e all'utilizzo della piattaforma si rinvia integralmente a quanto previsto sia dalla Procedura *whistleblowing*, sia dallo specifico manuale alla stessa allegato.

La gestione della segnalazione pervenuta tramite Canale interno si articola in:

1. Invio e ricezione delle segnalazioni
2. Presa in carico del processo
3. Indagine
4. Esito dell'inchiesta e misure adottate
5. Reporting ed Escalation

La gestione delle predette fasi avviene in conformità alle previsioni del D. Lgs. 24/2023.

Inoltre, in via meramente residuale e solo ed esclusivamente nei casi espressamente previsti dal D. Lgs. 24/2023 e dalla Procedura *whistleblowing*, è possibile utilizzare il canale esterno messo a disposizione da ANAC e, in via ulteriormente subordinata, avvalersi della divulgazione pubblica. Per maggiori dettagli, si rinvia al sito istituzionale <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

La responsabilità della persona segnalante

La normativa in materia *whistleblowing* non limita o pregiudica la responsabilità penale e disciplinare del soggetto segnalante, nell'ipotesi in cui la segnalazione risulti calunniosa ovvero diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Inoltre, l'art. 16 comma 3 del D. Lgs. 24/2023, stabilisce che le tutele previste dal D. Lgs. 24/2023 non saranno più garantite e verrà irrogata una sanzione disciplinare nel caso in cui si accerti, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia (o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile) ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, tutte le eventuali forme di abuso della procedura, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le segnalazioni manifestamente

effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto del *whistleblowing*.

Le misure di protezione e tutela

Le misure di protezione che la Società, ai sensi del D. Lgs. 24/2023, è tenuta a mettere a disposizione sono:

- divieto di ritorsione;
- garanzia di riservatezza circa l'identità;
- limitazioni della responsabilità.

In merito alle modalità con cui le predette misure trovano applicazioni presso TIMFin, si rinvia a quanto previsto dalla Procedura *whistleblowing*.

Accanto ad esse, il Legislatore prevede che il segnalante possa beneficiare delle misure di sostegno messe a disposizione da ANAC. Per i dettagli, si rimanda al sito istituzionale <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

10. Diffusione del Modello e attività di formazione sulle sue previsioni

La Società divulga il Modello a tutti i Destinatari, in modo da renderli consapevoli del suo contenuto.

A tal fine, le Direzioni competenti sono tenute a coordinarsi con le altre funzioni aziendali e con l'OdV per promuovere le opportune iniziative di diffusione dei contenuti del Modello e formazione, soprattutto nel caso in cui esso venga modificato.

Nello specifico, il Modello viene reso disponibile presso share condivisa ed esposto nelle bacheche aziendali, oltre che pubblicato sul sito web della Società, in modo da metterlo a disposizione anche del personale non dotato di accesso all'archivio informatico.

L'attività di formazione finalizzata alla conoscenza del Modello e alla prevenzione dei reati è differenziata sulla base della qualifica dei Destinatari ed al livello di rischio dell'area in cui tali Destinatari operano.

La partecipazione da parte dei Destinatari a tali iniziative di formazione è obbligatoria e presidiata da adeguati controlli sull'effettività della partecipazione.

11. Sistema disciplinare

Per garantire l'efficacia del Modello e la piena aderenza al dato normativo, il sistema sanzionatorio consente di garantire la più efficace e piena osservanza del Modello, delle procedure e dei principi di condotta ivi previsti.

Poiché la Società non intende perseguire ed ottenere alcun vantaggio da un eventuale fatto illecito, la violazione degli obblighi contenuti nel presente Modello, finalizzata al perseguimento di un presunto interesse aziendale, costituisce inadempimento contrattuale ed illecito disciplinare.

Il Sistema Sanzionatorio, che è parte integrante del Modello, prevede quindi le specifiche sanzioni e le modalità di irrogazione delle stesse in caso di violazione o inosservanza di obblighi, doveri e /o procedure previste dal Modello stesso.

Ove venga provata la commissione del reato da parte di uno dei Destinatari, la Società si riserva altresì di agire in giudizio per tutelare il proprio diritto al risarcimento di ogni danno le sia stato arrecato.

12. Aggiornamento e adeguamento del Modello

Il Modello è un “atto di emanazione dell’organo dirigente” ai sensi dell’art. 6, comma I, lettera a) del D. Lgs. 231/2001, quindi le successive modifiche e integrazioni sono di competenza dell’organo amministrativo della Società, fermo restando il contributo che a tali attività apporta l’Organismo di Vigilanza.

Con l’adozione del presente Modello, la Società si impegna quindi ad adeguarlo e modificarlo, in una prospettiva dinamica e di costante aggiornamento, in funzione di:

- eventuali modifiche normative;
- mutamenti interni alla Società nelle sue diverse articolazioni;
- esperienze applicative.

Le modifiche di cui sopra comunque non devono essere tali da incidere sulla sostanza del Modello stesso, risultare meramente formali e riflettere modifiche dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione ai membri e ai procuratori.

La Società procede quindi almeno con cadenza annuale a sottoporre il presente Modello alla verifica dell’organo amministrativo della Società, avvalendosi eventualmente della collaborazione e del supporto dei consulenti.

In ottemperanza a quanto previsto nel paragrafo 10 che precede, le eventuali modifiche apportate al presente Modello o a parte di esso e/o ai documenti che lo compongono vengono portate a conoscenza di tutti i Destinatari con i mezzi idonei già indicati.

Le Funzioni aventi contatti istituzionali con soggetti esterni alla Società (fornitori, collaboratori, professionisti o consulenti) diffondono apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico, nonché sulle conseguenze sui rapporti contrattuali dei comportamenti contrari alle previsioni di cui ai citati documenti o alla normativa vigente.

Sono inoltre inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze, comprensive del potere della Società di risolvere il contratto per giusta causa ex articolo 1456 c.c. e di chiedere il risarcimento del danno.

MODELLO

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS.
231/2001 – PARTE SPECIALE**

1. Principi e presidi generali in tema di prevenzione dei reati

La presente Parte Speciale è parte integrante del Modello Organizzativo e di Gestione (di seguito, “**Modello**”) di TIMFin S.p.A. (di seguito, anche “**TIMFin**” o “**Società**”).

Nell’ambito delle previsioni ivi contenute, trovano applicazione i principi di seguito riportati, comuni anche alle *policies* e alle procedure aziendali vigenti all’interno della Società:

- **principio di legalità:** ogni azione, comportamento e transazione compiuti nell’ambito dell’operatività della Società devono essere legittimi, rispettosi delle norme, dei regolamenti, delle procedure e delle disposizioni del Modello;
- **principio di separazione:** ogni transazione deve essere rispettosa del principio della separazione delle diverse funzioni societarie, cosicché nessun operatore può controllare individualmente un intero processo aziendale;
- **principio di conformità alle deleghe:** ogni atto deve essere posto in essere da chi ne ha i poteri e, in particolare, i poteri autorizzativi di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- **principio di accountability:** ogni azione, comportamento e transazione compiuti nell’ambito dell’operatività della Società deve essere verificabile, documentato, coerente, congruo e basato su informazioni documentabili e complete;
- **principio di trasparenza:** ogni transazione aziendale deve essere aperta ad analisi e verifiche oggettive con puntuale individuazione dei soggetti e delle funzioni aziendali coinvolte.

Tali principi devono essere anche a fondamento dell’operato dei Destinatari nello svolgimento delle loro mansioni all’interno della Società.

Con riferimento alla **modalità di gestione delle risorse finanziarie**, il *Management* della Società e coloro che sono coinvolti a diverso titolo nello svolgimento di tale attività pongono costante attenzione ai sistemi gestionali per la gestione dei flussi sia in entrata sia in uscita, introducendo gli accorgimenti e i presidi necessari per dare piena attuazione alle previsioni di cui al Decreto.

Il fine è individuare l’esistenza di flussi finanziari atipici, caratterizzati da margini di discrezionalità rispetto all’ordinaria operatività, per esempio rilevando anomalie in operazioni o pagamenti di corrispettivi che non risultano giustificati dall’economia della transazione, così da verificare se esistono eventuali poste extracontabili o si realizzano ipotesi corruttive.

Pertanto, tutte le operazioni inerenti alle attività o alle prestazioni potenzialmente atipiche o inusuali devono quindi essere specificamente e chiaramente motivate in via preventiva da chi ne ha i poteri nella Società e devono inoltre essere comunicate all’OdV nell’ambito dei flussi informativi periodici.

Il sistema di gestione delle risorse finanziarie deve assicurare la separazione e l’indipendenza tra i soggetti che rispettivamente concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse, attuano tali decisioni e svolgono controlli sul loro impiego.

Quindi la Società, nei rapporti con la clientela, opera in modo da prevenire fenomeni di riciclaggio da parte dei clienti stessi, dei *partner* commerciali o di altre terze parti.

Ciò significa che tutte le operazioni che comportano l’utilizzo o l’impiego di risorse finanziarie devono avere una adeguata causale, essere documentate e registrate con mezzi manuali e/o informatici, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile, in un’ottica di efficace verificabilità del processo decisionale relativo all’impiego delle risorse.

2. Analisi delle fattispecie di reato e profili di rischio connessi all'attività di TIMFin S.p.A.

La Parte Speciale del Modello contiene l'elenco e l'analisi dei reati rilevanti ex D. Lgs. 231/2001 (di seguito, “**Reati presupposto**” o “**Reati**”) che, considerando l'operatività della Società e il tipo di attività dalla stessa svolta, assumono rilievo.

Lo scopo è quello di individuare le attività ritenute sensibili al rischio di commissione dei Reati presso TIMFin, per la cui prevenzione il Modello introduce appositi presidi (c.d. *risk assessment*).

A conclusione di tale attività, effettuata con riguardo all'operatività e alle caratteristiche proprie di è emerso che alcuni Reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 (di seguito, anche “**Decreto**”) ragionevolmente non possono trovare realizzazione nel contesto operativo della Società, mentre per altri la configurazione è solo possibile e per altri ancora potrebbero astrattamente realizzarsi con un grado di probabilità più elevata.

Proprio con riferimento a quest'ultima eventualità il Modello deve avere efficacia preventiva, fermo restando che quest'ultimo non rappresenta l'unico strumento di cui la Società si può avvalere per evitare che vengano poste in essere condotte illecite da cui può derivare l'irrogazione di sanzioni e l'insorgere di un danno reputazionale in capo alla stessa.

Le tipologie di Reato presupposto rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e prese in considerazione nell'ambito del *risk assessment* sono le seguenti:

- reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto);
- delitti di criminalità organizzata e reati associativi (art. 24-ter del Decreto);
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto);
- delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto);
- reati societari (art. 25-ter del Decreto);
- reati con finalità di terrorismo o di versione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater del Decreto);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinques del Decreto);
- reati di abuso di mercato (art. 25-sexies del Decreto);
- reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1. del Decreto);
- reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (art. 25-octies.2 del Decreto);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto);
- reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto);
- reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto);
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto);
- contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto);

- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies del Decreto);
- delitti contro gli animali (art. 25-undevicies del Decreto).
- reati transnazionali (L. 16.3.2006 n. 146).⁵

All'elenco proposto occorre aggiungere anche:

- l'art. 12 della Legge 9/2013, rubricato "Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato", recante ipotesi di responsabilità per illeciti dipendenti da reato per enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva, ipotesi evidentemente inapplicabile alla Società;
- le fattispecie di cui agli artt. 89, 90 e 91 del Regolamento (UE) 2023/1114, alla cui commissione è ricollegata una responsabilità 231 in forza dell'art. 34 dl D. Lgs. 129/2024.

Con riferimento alle tipologie di Reato presupposto sopra elencate, alcune sono connotate da una maggiore probabilità di commissione rispetto ad altre, in considerazione dell'attività concretamente svolta dalla Società.

Nell'ambito di tali tipologie (ossia quelle a maggior rischio), alcune specifiche fattispecie sono state valutate come più probabili rispetto ad altri reati, stimati invece come di minore, remota o impossibile probabilità di accadimento, oltre che a rischio diffuso (per cui, pur non essendo state individuate specifiche attività sensibili alla loro commissione, vigono le regole generali e le procedure di cui la Società è dotata, valutate come idonee a prevenirne il rischio).

Sulla base di tali valutazioni di rischio, nei seguenti paragrafi verranno quindi descritti i Reati presupposto, tra cui quelli valutati come più rilevanti per TIMFin, che, a tal fine, sono stati enucleati nei paragrafi riepilogativi delle aree e attività sensibili e delle possibili modalità di commissione dei reati, come mappati in sede di *risk assessment* (§ 21 e seguenti).

3. Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

3.1. *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello stato o di un altro ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24)*

Reati annoverati nell'art. 24 del D. Lgs. 231/2001	
Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)	Viene punita la condotta di qualunque soggetto (estraneo alla pubblica amministrazione) che, avendo ottenuto dallo Stato, da un altro Ente pubblico o dalla Unione Europea contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste o li destina a finalità di tipo diverso. Il reato si considera perfezionato nel momento in cui i fondi vengono utilizzati per finalità diverse ovvero non vengono utilizzati entro il termine stabilito dalla legge. Considerazioni sulle modalità di commissione del reato

⁵ Determinano responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 i reati di cui all'art. 12 della Legge n. 9/2013, che costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva.

	<p><i>Il reato descritto può essere in concreto commesso direttamente da chi, in base al valore dell'operazione, ha il potere di deliberare circa la destinazione dei fondi pubblici e, con la collaborazione del settore amministrativo e finanziario, destina tali fondi a scopi diversi da quelli per cui sono stati erogati dalla Pubblica Amministrazione.</i></p>
<p>Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis c.p., la norma punisce la condotta di chi utilizza o presenta documenti o dichiarazioni falsi o con contenuto non rispondente al vero ovvero omette informazioni dovute, allo scopo di ottenere, indebitamente, per sé o per altri, dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea, contributi, sovvenzioni, finanziamenti mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate che, in assenza delle condizioni di cui sopra, non si sarebbero ottenuti.</p> <p>Considerazioni sulle modalità di commissione del reato <i>Soggetti attivi del reato sono coloro che hanno contatti con l'esterno e, in particolare, con la Pubblica Amministrazione, quindi tutti i soggetti con procura esterna e i componenti dell'area amministrativa.</i> <i>Poiché gli strumenti per la commissione del reato consistono sostanzialmente nella "produzione" di documenti attestanti condizioni non vere o nell'omissione di informazioni rilevanti ai fini dell'ottenimento dei contributi, il reato può essere commesso anche da chi predispone i documenti o fornisce i dati richiesti, in via autonoma o in concorso con i soggetti con rilevanza esterna.</i></p>
<p>Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)</p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto con altrui danno, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato, ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea.</p> <p>A titolo esemplificativo, tale reato può realizzarsi nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o nel fornire informazioni per la partecipazione ad una procedura di gara, il soggetto a ciò preposto fornisce alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.</p> <p>Considerazioni sulle modalità di commissione del reato <i>Il reato può essere commesso dai soggetti che, operando nella sfera di vigilanza della Società in qualità di dirigenti, dipendenti, consulenti, partner contrattuali, vengono in contatto con lo Stato, con altri enti pubblici o con l'Unione Europea e, attraverso la commissione del reato, recano vantaggio alla Società stessa.</i> <i>Occorre peraltro sottolineare come il soggetto che pone in essere gli artifici e raggiri, tali da non rendere intelligibile la realtà, può anche essere diverso da colui che trae i benefici dall'atto di disposizione della Pubblica Amministrazione. Quanto alle modalità di commissione del reato, esse sono molteplici.</i></p>
<p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)</p>	<p>Tale reato presenta aspetti comuni a quello sopra descritto, ma se ne differenzia perché teso a ottenere contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p> <p>Considerazioni sulle modalità di commissione del reato <i>Il reato si consuma quando, con un comportamento che altera la realtà esteriore ovvero mediante argomentazioni volte a far credere vero ciò che è falso, viene indotto in errore lo Stato o un altro ente pubblico che, a causa di questo errore, si determina a concedere l'erogazione richiesta.</i> <i>I soggetti attivi del reato coincidono con i soggetti indicati con riferimento alla fattispecie precedente. Occorre peraltro sottolineare che, per quanto riguarda tale reato, la varietà delle</i></p>

	<p>possibili modalità di commissione dell'illecito comporta che lo stesso possa essere commesso non solo dai soggetti con poteri di rappresentanza, ma anche da altri soggetti con visibilità esterna, sia dipendenti che non dipendenti (es. consulenti, partner) purché il loro operato sia riferibile, in qualche modo, alla sfera di vigilanza della Società.</p>
<p>Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.)</p>	<p>Tale norma punisce chi altera il funzionamento di un sistema informatico o telematico o interviene senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti per il conseguimento di un ingiusto profitto per sé o per altri.</p> <p>Considerazioni sulle modalità di commissione del reato</p> <p><i>La fattispecie può assumere rilevanza relativamente ai rapporti con la Pubblica Amministrazione sotto forma di comunicazione telematica o informatica. Le occasioni di commissione di tale reato dipendono dalla quantità, frequenza e tipologia di rapporti telematici con la P.A., nonché dagli strumenti usati.</i></p> <p><i>In particolare, si fa riferimento al caso in cui, attraverso mezzi informatici, vengono trasmessi flussi informativi (obbligatorie e non) alla Pubblica Amministrazione e vengono fornite false informazioni ovvero vengono alterati dati per ottenere indebiti vantaggi.</i></p> <p><i>Quanto alle modalità di commissione del reato, si fa riferimento alle possibilità tecniche/modalità di operare sui sistemi informatici, per cui sono richieste necessarie competenze per utilizzare il sistema IT aziendale e per effettuare le comunicazioni inerenti all'attività stessa, oltre che la titolarità di mansioni relative a tale attività.</i></p> <p><i>I soggetti attivi potrebbero, pertanto, essere coloro che operano direttamente tramite sistemi informatici, ma il reato in questione potrebbe essere commesso da qualunque soggetto abbia o possa avere accesso ai suddetti sistemi.</i></p>
<p>Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)</p>	<p>Tale fattispecie di reato punisce la condotta di chi commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p., che si riferisce agli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.</p> <p>Considerazioni sulle modalità di commissione del reato</p> <p><i>Ai fini della commissione di tale reato, è necessario che l'ente o la società frodi lo Stato o un altro ente pubblico nell'esecuzione di un contratto relativo alla fornitura di cose o opere necessarie per uno stabilimento pubblico o per l'erogazione di un pubblico servizio. In ragione delle attività tipiche poste in essere dalla Società, il reato in esame risulta essere di difficile commissione, non erogando la stessa servizi afferenti ai pubblici servizi, né compiendo opere necessarie a uno stabilimento.</i></p>
<p>Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2, c.1, L. 898/1986)</p>	<p>Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis c.p., la norma punisce chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.</p>
<p>Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)</p>	<p>La norma punisce chiunque con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, le pene sono più elevate. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati</p>

	dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.
Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, viene punito chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

1.1.1 3.1.1 Aree e attività sensibili al rischio che vengano commessi i reati in esame

Le aree e le attività sensibili della Società individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento “**Allegato I: reati contro la Pubblica Amministrazione – art. 24 del D. Lgs. 231/2001**”.

Ferma restando l’applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico, trovano altresì applicazione le seguenti ulteriori regole generali di comportamento:

- i rapporti e gli adempimenti nei confronti della P.A. devono essere effettuati con la massima trasparenza, diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- tutti i soggetti che intrattengono rapporti con la P.A. nella richiesta/gestione di finanziamenti agevolati o contributi e nella fase di rendicontazione ed ispettiva devono essere debitamente autorizzati;
- la Società deve conformare la propria condotta e la propria attività a quanto previsto nelle politiche e procedure tempo per tempo vigenti e rilevanti nell’Area in esame;
- l’intero processo relativo alle attività svolte da TIMFin deve essere tracciato in ogni sua fase, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate e risultino coerenti e congrue;
- la funzione responsabile è tenuta ad archiviare e conservare la documentazione relativa alle proprie attività secondo le modalità e le procedure adottate all’interno della Società stessa;
- nel caso in cui fossero coinvolti anche collaboratori o consulenti esterni, oltre ai presidi di cui sopra, occorre regolamentare in forma scritta il contenuto e le caratteristiche dell’attività svolta, prevedendo una apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto e di condivisione dei principi sanciti dal Codice Etico e le procedure aziendali in tema di conferimento di mandati;
- non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti che non trovano una adeguata giustificazione con riferimento al tipo di incarico svolto o da svolgere. In ogni caso, il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile.

In ogni caso, è vietato attuare e/o concorrere ad attuare comportamenti che possono condurre alla commissione dei reati in esame. In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- elargire denaro a pubblici ufficiali;
- destinare a scopi diversi da quelli cui erano destinate somme ricevute a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti da organismi pubblici nazionali o comunitari;
- predisporre, inviare e/o accettare documenti consapevolmente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;

- tenere una condotta ingannevole che possa indurre in errore la P.A., gli enti eroganti e/o di controllo;
- richiedere o indurre i soggetti appartenenti alla P.A. a riservare trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare illecitamente atti o comportamenti della P.A. stessa;
- utilizzare contributi, sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni per finalità diverse da quelle per le quali sono stati concessi al fine di procurare un vantaggio alla Società;
- non realizzare, in tutto o in parte, le attività per le quali finanziamenti contributi, sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni sono stati erogati;
- promettere o corrispondere utilità e/o vantaggi (somme di denaro, doni, prestazioni al di fuori di quanto di prassi) per promuovere o favorire gli interessi della Società o influenzare illecitamente atti o comportamenti della P.A. o degli enti eroganti e/o di controllo;
- affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle *policy* e procedure aziendali.

3.2. *Reati di peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o a promettere utilità e corruzione (art. 25 del Decreto)*

Reati annoverati nell'art. 25 del D. Lgs. 231/2001	
Concussione (art. 317 c.p.)	<p>Con tale reato viene punito il pubblico ufficiale il quale, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringe un soggetto a dare o a promettere, a lui o ad un terzo, un'indebita utilità.</p> <p>Considerazioni sulle modalità di commissione del reato <i>Può ipotizzarsi un accordo tra un soggetto funzionalmente legato alla società stessa e un pubblico ufficiale, con la finalità di costringere o indurre un terzo a dare o fare qualcosa che avvantaggi sia il pubblico ufficiale che la società. Pertanto, i soggetti che possono essere coinvolti in tale fattispecie possono appartenere ad ogni settore dell'attività aziendale.</i></p>
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)	<p>Viene punito il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.</p> <p>Considerazioni sul reato in esame <i>Tale fattispecie è prevista dall'ordinamento per tutelare l'imparzialità della pubblica amministrazione, poiché i pubblici funzionari che accettano una retribuzione non si troverebbero più in una situazione di estraneità rispetto agli interessi privati. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</i></p>
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)	<p>La norma punisce l'accordo tra il privato e il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio nell'ambito del quale quest'ultimo compie un atto contrario ai doveri del proprio ufficio in cambio della dazione o della semplice promessa di denaro o altre utilità (qualunque vantaggio materiale o morale suscettibile di valutazione economica) da parte del soggetto privato.</p> <p>Considerazioni sul reato in esame</p>

	<i>Con tale norma viene tutelato il regolare funzionamento e la correttezza dell'operato della P.A. Anche in questo caso vengono puniti sia il pubblico ufficiale che il privato.</i>
Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)	La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)	Tale fattispecie di reato ha ad oggetto i fatti previsti dagli articoli 318 e 319 se sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, viene punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità. È punito altresì colui che dà o promette denaro o altre utilità.
Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)	Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio,
Pene per il corruttore (art.321 c.p.)	Le pene stabilite nell'art. 318, comma 1 c.p., art. 319, art. 319-bis, art. 319-ter e art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altra utilità.
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	La norma punisce: <ul style="list-style-type: none"> • chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, c.p. ridotta di un terzo (comma 1); • chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a omettere, ritardare o compiere un atto contrario ai suoi doveri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 319 c.p., ridotta di un terzo (comma 2).
<p>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)</p> <p>Per effetto di questa norma viene estesa la punibilità in Italia anche a fatti di reato commessi nei rapporti con i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e, in generale, i funzionari dell'Unione Europea e di Stati esteri, come di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; • funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 	

- persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- giudici, procuratore, procuratori aggiunti, funzionari e agenti della Corte penale internazionale, persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
- persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- i membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e giudici e funzionari delle corti internazionali;
- persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione Europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate sopra;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone sopra indicate sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter c.p. e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis c.p., utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p. ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Viene altresì punito chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità, con aumento di pena se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p. in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione dei reati di corruzione

- **Oggetto dell'accordo:** la corruzione è un reato a concorso necessario tra il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio e il privato e consiste in un accordo criminoso nel quale:
 - da un lato, il soggetto privato offre o promette una retribuzione in denaro o altre utilità (per esempio un qualunque vantaggio materiale o morale suscettibile di valutazione economica),
 - dall'altro lato il pubblico ufficiale compie un atto che rientra nell'ambito della sua specifica attività in cambio di tale utilità.

A fronte di atti estranei all'esercizio di una pubblica funzione, non si realizza tali ipotesi di reato. Sul piano oggettivo è richiesta una proporzionalità tra il valore della prestazione offerta e l'atto compiuto. Infine, occorre rilevare che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa relativa a tale reato gli omaggi o le prestazioni di esiguo valore, così come i doni di cortesia e le manifestazioni di onoranza, purché di modico valore in base agli usi sociali.

- **Soggetti coinvolti nel reato:** la corruzione, nelle sue diverse manifestazioni, è reato proprio perché il soggetto che riceve la promessa o la dazione di denaro o altra utilità deve rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
La legge definisce pubblico ufficiale chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria, amministrativa (art. 357 c.p.), mentre è incaricato di pubblico servizio chi presta un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa (art. 358 c.p.).
Al fine di identificare il soggetto che riveste la qualifica richiesta, occorre avere riguardo alle caratteristiche della funzione esercitata e verificare nel concreto se l'attività posta in essere dall'agente presenta i connotati della pubblica funzione.
Le attività possono essere qualificate espressione di una pubblica funzione o di un pubblico esercizio se sono caratterizzate come tali dalla fonte normativa da cui traggono legittimazione unitamente alla connotazione pubblicistica degli interessi perseguiti.
- **Modalità di commissione del reato:** il reato di corruzione può essere commesso attraverso diversi strumenti. Nella sua manifestazione più ricorrente il soggetto privato pone in essere la sua opera corruttiva offrendo o consegnando una somma di denaro, azione che prevede il reperimento dei fondi necessari e il coinvolgimento diretto del settore amministrativo della Società.
Da ciò deriva un pagamento o un ordine di pagamento al funzionario corrotto o a terzi quali intermediari tra la Società e il pubblico ufficiale.
Il reato, peraltro, può anche essere commesso con cessione di servizi a prezzi scontati, acquisti di beni e servizi a prezzi maggiorati, acquisti di beni o di prestazioni di servizi per operazioni inesistenti ovvero riconoscimento di altre utilità, inclusa l'assunzione di personale.

I delitti di seguito riportati sono stati inseriti tra le fattispecie presupposto di cui all'art. 25 del Decreto dal D. Lgs. 75/2020, che ha recepito e attuato le previsioni della Direttiva UE n. 1371/2017, in tema di lotta alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, con ciò intendendo ogni interesse ricollegato, anche in via indiretta, al bilancio dell'Unione medesima.

I reati di seguito riportati possono essere integrati dalla Società unicamente nell'ipotesi in cui ricorra altresì tale elemento costitutivo della fattispecie presupposto, non essendo di per sé sufficiente l'attuazione di una condotta che integri i presupposti costitutivi dei delitti medesimi.

<p>Peculato (art. 314, comma 1 c.p.)</p>	<p>Il peculato si configura nell'ipotesi in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio si appropria del denaro o di un'altra cosa mobile che appartenga ad altri e della quale ha il possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio.</p> <p>Considerazioni sulle modalità di commissione del reato <i>Il reato di peculato può costituire reato presupposto per l'applicazione del Decreto solo ove commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, restando esclusa l'ipotesi di uso momentaneo del bene (c.d. peculato d'uso), in ragione del fatto che il richiamo operato dall'art. 25 del Decreto è limitato al primo comma dell'art. 314 del codice penale.</i></p>
<p>Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)</p>	<p>Fuori dei casi previsti dal reato di peculato di cui all'art. 314 c.p., viene punita, ai sensi dell'art. 314-bis c.p., la condotta del pubblico ufficiale o dell'incarico di pubblico servizio che destina ad un uso diverso il denaro o altra cosa mobile altrui di cui ha il possesso o la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, procurando intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.</p>

	<p>Considerazioni sulle modalità di commissione del reato <i>Può ipotizzarsi che la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che destina cose o denaro di cui ha il possesso per ragione del suo ufficio destinandoli ad un uso diverso da quello previsto da disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge proprio al fine di procurare un ingiusto vantaggio per la Società.</i></p>
<p>Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)</p>	<p>Il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui sanziona penalmente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, approfittando dell'errore altrui, riceve o trattiene per sé o per un terzo denaro o altra utilità.</p>

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione dei reati di peculato

I delitti in esame sono anch'essi reati propri poiché possono essere commessi unicamente da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio. In tale contesto, potrebbero concretamente verificarsi unicamente in ipotesi di concorso della Società nel reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio (c.d. *intraneus*), ove un soggetto che operi in nome e per conto della Società stessa (c.d. *extraneus*) istighi o agevoli la commissione dei delitti medesimi da parte dell'*intraneus*.

Ai fini della concreta configurabilità di un concorso nel reato proprio, in ogni caso, è altresì necessario che l'*extraneus*:

- abbia consapevolezza della funzione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio del soggetto contattato;
- abbia consapevolezza dell'antigiuridicità della condotta richiesta;
- partecipi attivamente alla concretizzazione della condotta stessa.

Da ultimo, si evidenzia che per la configurabilità di una responsabilità ai sensi del Decreto è in ogni caso necessario che il delitto sia posto in essere nell'interesse o a vantaggio della Società, non essendo sufficiente il mero concorso tra l'*intraneus* e un soggetto che operi in nome o per conto della Società, ove questa non abbia conseguito materialmente alcuna utilità dalla commissione del reato.

1.1.2 3.2.1. Aree e attività sensibili al rischio che vengano commessi i reati in esame

Le aree e le attività sensibili della Società individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento **"Allegato II: reati contro la Pubblica Amministrazione – art. 25 del D. Lgs. 231/2001"**.

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico, trovano altresì applicazione le seguenti ulteriori regole generali di comportamento:

- tutti coloro che intrattengano rapporti con la P.A. devono essere debitamente autorizzati a ciò e, in particolare, i soggetti coinvolti che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza esterna per la Società devono essere appositamente autorizzati;
- qualora per l'espletamento delle attività di cui sopra venisse previsto il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni, il loro contributo deve essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto contenere una apposita dichiarazione di conoscenza della normativa contenuta nel Decreto e di condivisione dei principi di cui al Codice Etico;
- il contratto con collaboratori o consulenti esterni deve essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di mandati. Quindi, non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti che non siano adeguatamente giustificati in relazione al tipo di incarico da svolgere o che è stato svolto e il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile;
- i rapporti e gli adempimenti nei confronti della P.A. devono essere rispettivamente gestiti ed effettuati con la massima trasparenza, diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;

- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte possano essere compiutamente ricostruite e risultino coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale.

Inoltre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- predisporre, inviare e accettare documenti consapevolmente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
 - tenere una condotta ingannevole che possa indurre la P.A. in errore;
 - richiedere o indurre i soggetti appartenenti alla P.A. a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare illecitamente atti o comportamenti della P.A. stessa;
 - promettere o corrispondere utilità e/o vantaggi, siano esse somme di denaro, doni, prestazioni al di fuori di quanto di prassi, al fine di promuovere o favorire gli interessi della società o influenzare illecitamente atti o comportamenti della P.A. stessa o degli enti eroganti e/o di controllo;
 - affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle policies e procedure aziendali.
- Con riferimento all'acquisto di beni e servizi e consulenze, selezione di fornitori, consulenti e professionisti (ivi compresi eventuali *outsourcer*), negoziazione e gestione del rapporto contrattuale, la Società conforma le proprie azioni ai seguenti principi:

- coloro che operano presso la Società sono tenuti ad agire in conformità ai principi generali di cui al Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- tutti i soggetti che intrattengano rapporti con la P.A. devono essere debitamente autorizzati e i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- l'incarico di collaborazione o consulenza esterne, conferito a soggetti terzi, deve essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto, nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di mandati;
- il compenso dovrà essere ragionevole, basato sulla natura e proporzionato ai servizi effettivamente forniti e in ogni caso l'attività oggetto della consulenza dovrà essere idoneamente documentata;
- la scelta dei consulenti dovrà essere basata sulle qualifiche e sull'esperienza degli stessi, al fine della miglior realizzazione dell'incarico. In tal senso la Società ritiene opportuno, ove possibile, procedere alla scelta di consulenti sulla base di più offerte. Ove ciò non sia possibile (o per la natura dell'incarico o per le particolari caratteristiche, qualità e professionalità del Consulente), se ne dovrà dare atto nella eventuale comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- ogni atto compiuto nell'ambito della presente Attività Sensibile deve essere adeguatamente formalizzato e giustificato e non dovrà essere in alcun modo tale da influenzare illecitamente il giudizio o la condotta di qualsiasi incaricato della PA e, analogamente, influenzarne qualsiasi azione o decisione o trarre in alcun modo un vantaggio. In tal senso, la Società assume l'impegno (in linea di principio) di non conferire mandati o incarichi di consulenza a parenti (entro il 2° grado) di dipendenti e/o collaboratori di Autorità, Società municipalizzate o P.A. centrali e/o locali. Nel caso in cui per la natura dell'incarico o per particolari caratteristiche professionali richieste la Società individui come consulente uno dei soggetti di cui sopra, ne dovrà dare atto e giustificazione all'OdV;
- l'intero processo deve essere tracciato in ogni sua fase, sia a livello informatico sia documentale, così che le attività svolte possano essere ricostruite, nonché risultare coerenti e congrue;

- la funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso, è vietato realizzare e/o concorrere a realizzare comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. Quindi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è vietato:

- assegnare incarichi di consulenza e incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del bene o servizio fornito;
 - procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione dei servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto;
 - procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della prestazione rispetto ai termini contrattuali;
 - procedere all'autorizzazione del pagamento di parcelle in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto;
 - effettuare pagamenti in favore di fornitori della Società che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere con gli stessi.
- In merito alla gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza in occasione di ispezioni e accertamenti (ad esempio, Ivass, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, AGCM, Garante Privacy, UIF):
- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
 - tenere una condotta conforme con quanto previsto dalla normativa primaria e regolamentare tempo per tempo vigenti;
 - quando richiesto, fornire le informazioni e i documenti richiesti senza reticenze o omissioni volontarie, garantendo la correttezza e la veridicità degli stessi e assumendo una condotta collaborativa in sede di ispezione, verifica o accertamento da parte della P.A. o di una Autorità di Vigilanza;
 - segnalare tempestivamente l'esistenza di eventuali conflitti di interesse.

Inoltre, è fatto divieto di:

- predisporre, inviare e/o accettare documenti consapevolmente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
 - tenere una condotta ingannevole che possa indurre la P.A. o l'Autorità di Vigilanza in errore;
 - richiedere o indurre i soggetti appartenenti alla P.A. o all'Autorità di Vigilanza a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzarne illecitamente atti o comportamenti;
 - promettere o corrispondere utilità e/o vantaggi, siano esse somme di denaro, doni, prestazioni al di fuori di quanto di prassi, al fine di promuovere o favorire gli interessi della società o influenzare illecitamente atti o comportamenti della P.A. stessa o degli enti eroganti e/o di controllo;
 - alterare il funzionamento di strumenti informatici e/o telematici eventualmente utilizzati nell'adempimenti di obblighi nei confronti della P.A., con ciò cagionando alla stessa un danno.
- Con riferimento alla gestione della selezione e assunzione del personale, la Società opera seguendo i seguenti principi:
- la condotta di chi opera all'interno della Società è fondata sui principi generali contenuti nel Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
 - tutti i soggetti coinvolti nel processo devono essere debitamente autorizzati;

- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
 - qualora venisse previsto per l'espletamento dell'attività il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni, questo dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di mandati. Non è consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile;
 - l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato a livello documentale, così che le attività svolte siano documentate, coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento della relativa procedura aziendale.
- Ai fini della gestione omaggi, premi, spese promozionali, sponsorizzazioni ed eventuali contributi politici, la Società conformerà le proprie azioni ai seguenti principi:
- coloro che operano all'interno della Società sono tenuti a improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
 - i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati e, in particolare, tutte le erogazioni di fondi devono essere approvate dai soggetti titolari di tale facoltà in base al sistema di poteri e deleghe vigente e applicato tempo per tempo;
 - qualora venisse previsto per l'espletamento dell'attività il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni, questo dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico. Il contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di mandati;
 - non è consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile;
 - l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico sia documentale, così che le attività svolte possano essere ricostruite, risultando coerenti e congrue;
 - la funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale;
 - l'individuazione dei soggetti cui destinare la liberalità o la sponsorizzazione deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza. Quindi, la valutazione sull'opportunità o meno di procedere con l'erogazione, deve essere basata su un'attività di analisi e screening sul soggetto richiedente o al quale viene erogata la liberalità, così da rendere trasparente e documentabile il processo decisionale e in modo da approfondire le caratteristiche e qualità del soggetto destinatario;
 - l'elenco dei soggetti che sono destinatari di omaggi o liberalità viene trasmesso all'Organismo di Vigilanza, il quale può effettuare tutti gli approfondimenti e le verifiche che ritiene opportuni.

In ogni caso è vietato realizzare e/o concorrere a realizzare comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti e quindi è fatto divieto di:

- predisporre e inviare, così come accettare, documenti consapevolmente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore;

- richiedere o indurre i soggetti appartenenti alla PA a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute, al fine di influenzare illecitamente atti o comportamenti della PA stessa;
- promettere o corrispondere utilità e/o vantaggi, siano esse somme di denaro, doni, prestazioni al di fuori di quanto di prassi, al fine di promuovere o favorire gli interessi della società o influenzare illecitamente atti o comportamenti della PA stessa o degli enti eroganti e/o di controllo;
- affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle policy e procedure aziendali.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati all'art. 25 del D. Lgs 231/2001, commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 D. Lgs 231/2001, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del D. Lgs 231/2001 e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del D. Lgs 231/2001.

Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 del D. Lgs 231/2001.

4. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

I reati di cui all'art. 24-bis del Decreto hanno come presupposto:

- il possesso o la disponibilità di documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria (per tali intendendosi qualunque rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti);
- la possibilità di accedere a sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza o, in generale, a sistemi informatici o telematici appartenenti a soggetti terzi ed alle relative informazioni.

Le ipotesi di reato che consistono in falsità su documenti informatici aventi efficacia probatoria potrebbero comportare una responsabilità della Società ove poste in essere dai destinatari del Modello nell'interesse o vantaggio della Società stessa.

Nello specifico, l'**art. 491-bis c.p.** prevede che se le falsità previste e punite all'interno del Titolo VII "*Dei delitti contro la fede pubblica*", Capo III "*Della falsità in atti*" del Codice Penale riguardano un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. In particolare, si tratta dei reati di:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)
Tale ipotesi di reato prevede sanzioni di natura penale in capo al pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero.
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)
Commette tale reato il pubblico ufficiale che nell'esercizio delle sue funzioni commette una contraffazione o alterazione di certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante una contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità.
- Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.)

Tale ipotesi di reato prevede sanzioni penali in capo al pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale.

- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)
Commette tale reato il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.)
Tale reato sanziona il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)
Commette tale reato chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.
- Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.)
Tale ipotesi di reato prevede sanzioni di natura penale in capo a chi compie falsità materiali in atti pubblici, certificati o autorizzazioni amministrative, o in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di tali atti.
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)
Tale ipotesi di reato prevede sanzioni di natura penale in capo a chi attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.
- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)
Tale reato sanziona chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni.
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.)
Tale reato sanziona il pubblico ufficiale che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato.
- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.)
In base al reato in esame, ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli previsti dall'art. 487 del codice penale, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.
- Uso di atto falso (art. 489 c.p.)
Il reato in esame sanziona chiunque senza essere incorso nella falsità, fa uso di un atto falso.
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)
Tale reato sanziona chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero, o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al

portatore veri.

- Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito (art. 491 c.p.)
Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482. Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.
- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)
Agli effetti delle disposizioni già menzionate nel presente paragrafo, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.
- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.)
In base al reato in esame le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

L'articolo 24-bis del Decreto contempla ulteriori reati la cui commissione da parte dei Destinatari del Modello nell'interesse o vantaggio della Società potrebbe comportare una responsabilità per la Società stessa. Si tratta dei reati di seguito indicati.

Reati annoverati nell'art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001	
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter codice penale)	Risponde del reato in esame chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater codice penale)	Tale norma punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater codice penale)	Commette il delitto in esame (i) chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, e (ii) chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle predette comunicazioni.
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies codice penale)	La norma prevede che commette il reato chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

<p>Estorsione (art. 629 co.3 c.p.) <i>Si precisa che la rubrica dell'articolo è "Estorsione", ma, a fini 231, rileva il comma 3, che pone l'attenzione su condotte realizzate con l'utilizzo di mezzi informatici o telematici</i></p>	<p>La norma punisce chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.</p>
<p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis codice penale)</p>	<p>Commette tale reato chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.</p>
<p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico(art. 635-ter codice penale)</p>	<p>Commette tale delitto chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.</p>
<p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater codice penale)</p>	<p>Il delitto in esame è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.</p>
<p>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater. 1 codice penale)</p>	<p>Commette tale delitto chiunque commette un fatto diretto a danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici</p>
<p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies codice penale)</p>	<p>Il reato in esame sanziona chiunque commette un fatto mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, che siano dirette a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.</p>
<p>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies codice penale)</p>	<p>Commette il reato in esame il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri in ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.</p>

L'art. 24-bis prevede inoltre tra i reati rilevanti ai sensi del decreto il delitto di cui all'art. 1, comma 11, D. L. 21 settembre 2019, n. 105 (violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica), commesso da chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b) o al comma 6, lettera a) o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6),

lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

4.1. Aree e attività sensibili al rischio di commissione dei reati in esame

Le aree e le attività sensibili della Società individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento “**Allegato III: delitti informatici e trattamento illecito dei dati**”.

Ferma restando l’applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico, trovano altresì applicazione i seguenti ulteriori principi:

- nell’ambito della *gestione sicurezza informatica*:
 - analisi del rischio IT e definizione dei requisiti di sicurezza informatica;
 - gestione accessi risorse informatiche;
 - gestione normativa e architettura di sicurezza informatica;
 - progettazione e realizzazione soluzioni di sicurezza informatica;
- nell’ambito della *gestione della sicurezza fisica*:
 - gestione protezione di aree e locali ove si svolge l’attività;
 - gestione sicurezza dei sistemi periferici.

La Società definisce e applica inoltre le seguenti linee guida:

1. Definizione di precisi livelli autorizzativi nell’ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare:
 - la gestione delle abilitazioni avviene tramite la definizione di profili abilitativi, cui corrispondono le necessarie abilitazioni in ragione delle funzioni svolte all’interno della Società;
 - le variazioni al contenuto dei profili sono eseguite dalle funzioni della Società deputate al presidio della sicurezza IT, su richiesta delle funzioni interessate. La funzione richiedente deve comunque garantire che le abilitazioni informatiche richieste siano coerenti con le mansioni lavorative svolte;
 - ogni utente ha associato un solo profilo abilitativo in relazione al proprio ruolo aziendale, nel rispetto del principio del minimo privilegio. In caso di trasferimento o di modifica dell’attività dell’utente, viene attribuito il profilo abilitativo corrispondente al nuovo ruolo assegnato.
2. Segregazione dei compiti: le attività di implementazione e modifica dei *software*, gestione delle procedure informatiche, controllo degli accessi fisici, logici e della sicurezza del software sono organizzativamente demandate ad una funzione della Società differente rispetto agli utenti, a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione e utilizzo dei sistemi informativi.
3. Attività di controllo: la gestione e l’utilizzo di sistemi informativi della Società sono soggette a controlli tesi a garantire la tracciabilità delle modifiche apportate alle procedure informatiche, la rilevazione degli utenti che hanno effettuato tali modifiche e di coloro che hanno effettuato i controlli sulle modifiche apportate. Le principali attività di controllo previste dalle *policy* interne in materia di sicurezza informatica sono le seguenti:
 - utilizzo di password per limitare gli accessi al sistema e monitorare gli accessi alle applicazioni;
 - periodica revisione degli utenti e dei profili abilitativi;
 - periodica revisione delle licenze relative ai software utilizzati dagli utenti, ove coperti da diritti di privativa industriale di terzi;
 - sistematico monitoraggio degli accessi e dell’utilizzo delle risorse da parte degli utenti dei sistemi informativi;
 - protezione di tutti i server e le workstation della Società (postazioni fisse e portatili) contro potenziali attacchi esterni attraverso l’utilizzo di sistemi anti-intrusione e di software antivirus costantemente aggiornati;

- esecuzione di operazioni di backup periodico dei dati al fine di evitare perdite di dati;
- installazione del software nelle workstation della Società (postazioni fisse e portatili) e nei server a cura di soggetti dotati di specifiche abilitazioni;
- verifica delle violazioni di sicurezza.

4. Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:

- il processo decisionale, con riferimento all'attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici, è garantito dalla completa tracciabilità a sistema;
- tutte le operazioni correttive effettuate tramite sistema (ad esempio rettifiche contabili, variazioni dei profili utente, ecc.) sono tracciabili attraverso la sistematica registrazione degli eventi;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna Struttura è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica.

Nell'ambito di tale attività, la Società si conforma ai seguenti principi di comportamento:

- coloro che operano all'interno di TIMFin improntano la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- le strutture informatiche coinvolte nel processo devono predisporre e mantenere il censimento degli applicativi e/o dei loro specifici software in uso;
- i soggetti coinvolti nel processo devono essere appositamente incaricati;
- ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche che gli sono assegnate (es. personal computer fissi o portatili), che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e la Società dovrà essere tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nell'interconnessione/utilizzo dei software della Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza e di rispetto della normativa di cui al Decreto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dalla funzione competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto. In ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

Inoltre, è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, utilizzare strumenti software e/o hardware per intercettare, falsificare o alterare il contenuto di documenti informatici.

5. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

Reati annoverati nell'art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001	
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	Ai sensi dell'art. 416 c.p., sono puniti coloro che costituiscono, promuovono, organizzano nonché coloro che partecipano ad un'associazione tra tre o più persone volta a commettere più delitti.

	<p>Ai fini della punibilità per il reato associativo è sufficiente che lo scopo dell'associazione sia la commissione di una pluralità di delitti di qualunque tipo, indipendentemente dall'effettiva commissione degli stessi e della partecipazione di tutti gli associati alla commissione di tutti o di alcuni di essi.</p>
<p>Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)</p>	<p>La norma richiamata punisce coloro che fanno parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone e coloro che la promuovono, dirigono o organizzano.</p> <p>Un'associazione è di tipo mafioso <i>“quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”</i> (art. 416 bis c.p.). Sono irrilevanti sia la denominazione con cui viene generalmente designata l'associazione sia la sua nazionalità dei soggetti che ne fanno parte, nonché dove operi principalmente.</p> <p>La norma prevede alcune ipotesi aggravate di associazione mafiosa, ossia nel caso in cui la stessa abbia carattere armato o le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti.</p> <p>Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato</p> <p><i>La Società potrebbe essere ritenuta responsabile per il reato in esame qualora dolosamente ometta verifiche relative all'accertamento dell'estraneità di consulenti, fornitori e collaboratori da associazione a delinquere di stampo mafioso.</i></p>

In base all'operatività della Società e tenendo in considerazione gli elementi costitutivi dei reati di cui all'art. 24-ter del Decreto, nell'ambito del presente Modello rilevano le fattispecie di cui sopra.

Quanto agli altri reati indicati nell'art. 24-ter del Decreto, si è valutato che, considerata l'operatività di TIMFin, siano di remoto rischio di commissione, fermo restando che, se commessi, possono determinare l'insorgere della responsabilità ai sensi del Decreto. Tali fattispecie sono le seguenti:

- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dal D. Lgs. 202/2016);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma. 2, lett. a, numero 5, c.p.p.).

Considerazioni generali sull'art. 24-ter del Decreto

Il reato di cui all'art. 416 c.p. si caratterizza per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati commessi in attuazione dell'accordo che ha determinato l'associazione, cosicché tali delitti (ivi comprese fattispecie che non sono annoverate nel catalogo di cui al D. Lgs. 231/2001, ma che possono essere commesse in forma associativa) concorrono con quello di associazione per delinquere e, anche se non commessi, lasciano sussistere il delitto previsto dall'art. 416 c.p.

In tale contesto, nello svolgimento dell'attività di *risk assessment*, la Società ha tenuto in debita considerazione tale profilo eseguendo una valutazione globale dell'operatività di TIMFin, da cui è emerso

che l'apparato procedurale vigente (inteso in senso complessivo) e i principi stabiliti nel Codice Etico costituiscono presidi idonei a prevenire condotte riconducibili al perimetro di applicazione dell'art. 416 c.p.

Ciò nonostante, in sede di mappatura dei rischi, al fine di dare effettività alla valutazione granulare svolta, sono state enucleate alcune specifiche attività, in cui si concentra maggiormente il rischio che vengano commessi i reati in esame, individuate nel documento **“Allegato IV: delitti di criminalità organizzata”**.

5.1. Aree ed Attività sensibili al rischio che vengano commessi i reati in esame

Le aree e le attività sensibili individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento **“Allegato IV: Delitti di criminalità organizzata”**.

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico, trovano altresì applicazione le stesse regole di condotta e gli stessi principi posti a presidio delle medesime attività sensibili avendo riguardo alla commissione degli altri reati per cui rilevano.

6. Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

L'art. 25-ter del Decreto prende in considerazione la maggior parte dei reati societari. Gli interessi generali che tali previsioni intendono preservare sono la trasparenza dei documenti contabili e delle attività che rientrano nella gestione societaria, nonché la corretta informazione ai soggetti estranei al *management* aziendale.

Di seguito, sono elencate le singole fattispecie contemplate nell'art. 25-ter del Decreto che sono state valutate come rilevanti per l'attività svolta dalla Società e le relative modalità di commissione.

Reati annoverati nell'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001	
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Fuori dai casi di cui all'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori rispondono del reato di false comunicazioni sociali quando, al fine di conseguire un ingiusto profitto consapevolmente (i) espongono nei bilanci, nelle relazioni e nelle comunicazioni sociali previste dalla legge fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero (ii) omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri (i soci o il pubblico) in errore. La stessa pena (reclusione da uno a cinque anni) si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)	Quanto all'art. 2622 c.c., la norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea che, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente (i) espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero (ii) omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La norma specifica che alle società sopra identificate sono equiparate:

	<p>1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p> <p>2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;</p> <p>3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;</p> <p>4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.</p> <p>Le disposizioni di cui all'art. 2622 c.c. si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>Considerazioni sul reato in esame <i>Sono fattispecie punibili l'esposizione di fatti materiali falsi, anche quando tali fatti sono oggetto di valutazione, l'omissione di informazioni obbligatorie per legge. Sono invece escluse dall'ambito di applicazione degli artt. 2621 e 2622 c.c. le comunicazioni a destinatario individuale, le comunicazioni interorganiche e le comunicazioni rivolte ad altre società collegate o del medesimo gruppo.</i></p>
<p>Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)</p>	<p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.</p>
<p>Impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.)</p>	<p>Tale reato sussiste in capo agli amministratori che, occultando documenti o ponendo in essere altri idonei artifici, impediscono o ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, comportando un danno ai soci.</p> <p>Considerazioni sul reato in esame <i>Poiché la condotta può consistere non solo nell'occultamento di documenti, ma anche in altri artifici, in tal caso occorre che essa sia caratterizzata dalla frode.</i></p>
<p>Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)</p>	<p>È un reato proprio degli amministratori, i quali, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale (unica esimente), restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.</p>
<p>Illegale ripartizioni degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)</p>	<p>Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, tale fattispecie si realizza quando gli amministratori (i) ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero (ii) ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.</p>
<p>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)</p>	<p>Il reato consiste nell'acquisto o sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali, anche emesse dalla società controllante, con ciò cagionando una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p> <p>Considerazioni sul reato in esame <i>Tale fattispecie è posta a protezione dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale quale strumento di garanzia dei creditori e, a tal fine, la normativa civilistica prevede che le società a responsabilità limitata che in nessun caso possano acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione. Tale reato è proprio degli amministratori, fatta salva la responsabilità a titolo di concorso di altri soggetti interessati. Causa estintiva del reato è</i></p>

	<p>la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.</p>
<p>Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)</p>	<p>Commettono tale reato gli amministratori che, violando le disposizioni di legge poste a tutela dei creditori, cagionando un danno agli stessi attraverso le seguenti operazioni societarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riduzioni del capitale sociale; - fusioni con altre società; - scissioni. <p>È un reato proprio degli amministratori, salvo la responsabilità a titolo di concorso di altri soggetti, ed è considerata causa estintiva del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.</p>
<p>Omessa comunicazione sul conflitto di interesse (art. 2629 -bis c.c.)</p>	<p>Tale reato è proprio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'amministratore o del componente del Consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche, ovvero • di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D. Lgs. n. 58/1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del D. Lgs. 21 aprile 1993 n. 124. <p>Il reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1 c.c. in materia di conflitto di interessi se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</p>
<p>Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)</p>	<p>Si realizza tale ipotesi di reato quando gli amministratori o i soci conferenti, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante le seguenti condotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; • sottoscrizione reciproca di azioni o quote; • sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, dei crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. <p>È un reato proprio degli amministratori e dei soci conferenti, salvo la responsabilità a titolo di concorso di altri soggetti.</p>
<p>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)</p>	<p>Tale reato si configura quando i liquidatori ripartiscono i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme per soddisfarli, cagionando un danno ai creditori stessi. Soggetti attivi possono essere i liquidatori, eventualmente in concorso con i soci. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>
<p>Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)</p>	<p>La legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha ampliato il novero dei Reati ai sensi del D. Lgs. 231/01 introducendo la lettera s-bis al comma 1 dell'art. 25-ter., in cui è previsto il reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. In particolare, la commissione di tale reato può integrare la responsabilità amministrativa dell'ente qualora, sussistendo gli altri presupposti previsti dal Decreto, il soggetto che opera presso l'ente, attraverso la dazione o la promessa di denaro o altra utilità e anche per interposta persona, corrompe "amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati [...] chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni</p>

	<p><i>direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo” o “persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza” dei soggetti di cui sopra, al fine di far compiere loro atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà loro spettanti.</i></p>
<p>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</p>	<p>La commissione di tale fattispecie di reato può integrare la responsabilità amministrativa dell’ente, sussistendone gli altri presupposti previsti dal Decreto, in primo luogo, qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il soggetto che opera presso l’ente medesimo, prometta denaro o qualsiasi altra utilità non dovuta a “amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati [...] chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo” o “persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza” dei soggetti di cui sopra, • al fine di far compiere loro atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio e/o degli obblighi di fedeltà loro spettanti, • qualora tale offerta e/o promessa non venga accettata. <p>In secondo luogo, la responsabilità dell’ente può essere integrata qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori dell’ente, chi svolge all’interno di esso attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sollecitino per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa, una dazione di denaro e/o di altre utilità, • al fine di compiere e/o omettere il compimento di un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, • qualora tale sollecitazione non venga accettata.
<p>Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)</p>	<p>Commette il reato in esame chiunque, utilizzando atti simulati o fraudolenti, determina la formazione di maggioranze in assemblea che altrimenti non si sarebbero raggiunte.</p> <p>Considerazioni sul reato in esame <i>Le condotte punibili possono essere:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>utilizzo di azioni o quote non collocate;</i> - <i>l’esercizio del diritto di voto spettante agli amministratori sotto altro nome;</i> - <i>ammissione al voto di soggetti non aventi diritto;</i> - <i>non ammissione di soggetti aventi diritto di intervenire;</i> - <i>falsificazione del numero degli intervenuti.</i> <p><i>Perché di tale reato possa rispondere la società ai sensi del Decreto, questo deve essere stato commesso da amministratori, direttori generali o altri soggetti in posizione apicale.</i></p>
<p>Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)</p>	<p>Il reato punisce la condotta di chiunque diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale.</p>

<p>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)</p>	<p>Il reato punisce la condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità (previste in base alla legge), al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, (i) espongono fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, (ii) occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.</p>
<p>False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 del D. Lgs. 19/2023)</p>	<p>Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 19/2023 stesso, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.</p>

➤ **Considerazioni sulle possibili modalità di commissione dei reati di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c.**

I reati di false comunicazioni sociali sono reati propri, che possono essere commessi direttamente solo dai soggetti espressamente indicati dalla legge e quindi il reato sussiste se almeno uno di tali soggetti ne è consapevole.

In particolare, rilevano i seguenti soggetti anche quando, pur non rivestendo la qualifica indicata, esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (art. 2639 c.c.): amministratori, sindaci, soggetto incaricato della revisione legale dei conti, direttori generali, liquidatori.

La formazione dei documenti (in particolare redazione del bilancio e tenuta della contabilità), la cui veridicità viene tutelata dalle norme in esame, nella maggioranza dei casi è il risultato di un processo articolato, in cui sono coinvolti soggetti diversi da coloro che poi adottano e sottoscrivono la comunicazione sociale ovvero preposti alla redazione dei documenti contabili.

Ciò significa che il bilancio si forma mediante un'attività che implica:

- la trasmissione dei dati necessari da parte delle varie funzioni aziendali alla funzione amministrativa;
- la rilevazione contabile dei fatti aziendali effettuata dal settore amministrativo, detentore delle tecniche contabili necessarie per una corretta appostazione delle rilevazioni.

Le modalità di manifestazione del reato sono diverse. A titolo meramente esemplificativo, si richiamano:

- utilizzo di prestazioni di servizio fittizie o emissione di fatture false per prestazioni di servizio;
- incassi realizzati e non contabilizzati;
- acquisto fittizio di beni o servizi;
- scorretta gestione dei flussi finanziari all'interno del gruppo;
- operazioni volte ad aggirare le norme sulla consistenza del capitale sociale;
- falsità dipendenti da stime richieste dalla legge.

Pertanto, le fasi critiche su cui occorre prevedere un particolare controllo sono:

- comunicazione dei dati;
- elaborazione dei dati e predisposizione dei documenti e delle comunicazioni sociali;
- adozione delle comunicazioni sociali.

➤ **Considerazioni sulle possibili modalità di commissione dei reati di corruzione tra privati e istigazione**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili rispetto al delitto di corruzione tra privati e di induzione alla corruzione tra privati.

Premesso il generale divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato di “*corruzione tra privati*” e di “*istigazione alla corruzione tra privati*”, così come definiti, rispettivamente dagli artt. 2365 e 2365-bis c.c., i Destinatari del Modello devono altresì astenersi dal:

- promettere o effettuare dazioni indebite di denaro o altra utilità;
- sollecitare per sé o per altri una promessa o dazione di denaro o altra utilità;
- distribuire omaggi e regalie eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia;
- effettuare e/o sollecitare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale o comunque non conformi alle specifiche procedure aziendali;
- effettuare e/o sollecitare promesse di assunzione o assunzioni in favore di soggetti segnalati dall'interlocutore esterno.

Quindi, ogni accordo con terze parti deve essere:

- formalizzato per iscritto e dettagliare le condizioni del rapporto;
- sottoscritto dai soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;
- sottoposto ad un iter autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici.

I contratti devono contenere:

- clausole standard al fine del rispetto del Decreto e del Codice Etico;
- apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato normativo;
- apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto (es. clausole risolutive espresse, penali).

1.1.3 6.1. Aree e attività sensibili al rischio di commissione dei reati in esame

Le aree e le attività sensibili della Società individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento “**Allegato V: reati societari**”.

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico, trovano altresì applicazione le seguenti ulteriori regole di condotta relative alle varie attività sensibili.

- Premesso che ogni area e funzione aziendale è coinvolta e deve collaborare con correttezza e trasparenza alle attività di formazione del bilancio della Società, fornendo documentazione completa e veritiera, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle attività poste in essere dalla Società, per la gestione degli adempimenti contabili finalizzati alla redazione del bilancio, delle relazioni intermedie, dei report e delle altre comunicazioni richieste dalla legge, si individuano più specificatamente le seguenti funzioni e relative Attività Sensibili potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:
 - improntare la propria condotta ai principi generali dettati dal Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, rispetto delle deleghe, tracciabilità, trasparenza nonché separazione dei doveri;
 - tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto della legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla

situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- ove la Società dia mandato a soggetti terzi per assisterla nelle fasi di elaborazione delle retribuzioni, di calcolo delle imposte, di predisposizione del bilancio e delle comunicazioni sociali, richiedere che i soggetti terzi rispettino puntualmente i principi contenuti nel Codice Etico e di Condotta;
- non centralizzare le attività di predisposizione e di controllo del bilancio e delle comunicazioni sociali e impedire che siano gestite da un unico soggetto per più fasi del processo;
- redigere i documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società identificando con chiarezza e completezza le funzioni interessate, i dati e le notizie che le stesse devono fornire; i criteri per le rilevazioni contabili dei fatti aziendali e per la valutazione delle singole poste e prevedendo la trasmissione di dati ed informazioni alla Struttura responsabile della raccolta attraverso un sistema che consenta la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- controllare la completezza e veridicità di tutti i documenti contabili che contengono comunicazioni ai soci e/o a terzi e che contribuiscono alla formazione del bilancio;
- mantenere la tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali incluso il processo decisionale, con riferimento alle attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

È vietato realizzare/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto e, più in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e/o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- distribuire e promettere omaggi e regali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine della Società o comunque non conformi alle specifiche procedure aziendali;
- effettuare promesse di assunzione o assunzioni in favore di soggetti segnalati dall'interlocutore/referente privato.

➤ In merito alla gestione dei rapporti contrattuali con altre società del gruppo e con parti correlate, vigono i seguenti principi di comportamento:

- improntare la propria condotta ai principi generali di cui al Codice Etico, con particolare riferimento ai principi della trasparenza, tracciabilità e correttezza, nonché ai principi contenuti all'interno del Corporate Defense Model;
- redigere i contratti e gli accordi intercompany e con parti correlate in forma scritta per garantire la definizione ed esplicitare la ripartizione delle responsabilità e delle attività operative, di controllo e di supervisione tra i contraenti, nonché definire e condividere le modalità e le procedure con cui viene erogato il servizio;
- pattuire corrispettivi coerenti con le condizioni ed i prezzi di mercato, assicurando la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con le altre società del Gruppo per garantire la sana gestione della Società.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le eventuali ulteriori previsioni più specifiche contenute nelle procedure aziendali tempo per tempo vigenti.

➤ Quanto alla gestione dei rapporti con gli organi sociali incaricati di svolgere attività di controllo e con la Società di revisione, la Società si conforma ai seguenti principi di comportamento:

- coloro che operano all'interno della Società sono tenuti ad agire secondo i principi generali di cui al Codice Etico, con particolare riferimento ai principi della trasparenza, tracciabilità e correttezza;
- devono essere puntualmente trasmesse le comunicazioni periodiche agli organi di controllo e tempestivamente riscontrate le richieste/istanze pervenute dagli stessi;
- il management e i dipendenti che, a qualunque titolo, siano coinvolti in una richiesta di produzione di documenti o di informazioni da parte degli organi di controllo pongono in essere comportamenti improntati alla massima correttezza e trasparenza e non ostacolano in alcun modo le attività di controllo e/o vigilanza e/o di revisione;
- i dati ed i documenti devono essere resi disponibili in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere;
- deve essere garantita la tracciabilità di tutto il processo di controllo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali mediante la sistematica formalizzazione e verbalizzazione delle attività di verifica e controllo del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e del Collegio Sindacale e la verifica e conservazione delle dichiarazioni di supporto inerenti al contenuto dei documenti contabili rilasciati al soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ciascuna funzione aziendale è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione formalmente prodotta e/o consegnata agli organi di controllo o vigilanza, ivi inclusa quella trasmessa in via elettronica.

In ogni caso, è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli organi di controllo in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- promettere o versare somme di denaro ai membri del Collegio Sindacale e/o al soggetto incaricato della revisione legale dei conti con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società;
- evitare il conferimento o la semplice promessa del conferimento di incarichi alle società di revisione o ai suoi membri in potenziale conflitto di interessi con la funzione dalla stessa incaricata della revisione contabile o tale da influenzare illecitamente il giudizio o la condotta della società di revisione stessa.

➤ Con riferimento alla gestione delle attività relative agli adempimenti fiscali (predisposizione e presentazione delle dichiarazioni), vigono le seguenti regole di condotta:

- operare secondo i principi della trasparenza, della puntualità e del rigoroso rispetto della normativa tempo per tempo vigente, instaurando con la P.A. rapporti fondati sulla collaborazione e il riconoscimento del ruolo istituzionale e delle previsioni di legge esistenti in materia;
- elaborare i dati e i documenti rispettando le scadenze e le tempistiche previste dalla normativa pro tempore vigente, così da rappresentare in modo veritiero e corretto tutte le operazioni amministrativo-contabili.

Viene espressamente vietato di fornire alla Pubblica Amministrazione dati e documenti incompleti, non chiari e/o che riportano informazioni false, anche intervenendo con alterazioni o modificare i documenti oggetto del rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione.

➤ Con riferimento alla selezione e gestione dei partner commerciali (rapporti contrattuali e commerciali), vigono le seguenti regole di condotta:

- nel processo di selezione dei dealer vengono applicati criteri di valutazione che consentano di valutarne l'onorabilità (avendo riguardo, a titolo esemplificativo, all'esistenza di condanne penali, anche attraverso la consultazione di banche) e l'attendibilità e affidabilità professionale;
- il processo di selezione è strutturato in modo da garantire la segregazione dei ruoli e assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale, conservando la documentazione a supporto.

Viene espressamente fatto divieto di:

- erogare a favore del *dealer* incentivi in denaro e disporre pagamenti, al fine di dotare la risorsa di provviste da utilizzare a fini corruttivi nei confronti di un soggetto privato o per la commissione di reati che possano arrecare vantaggio alla Società;
- effettuare promesse, offerte, elargizioni indebite, anche in via indiretta, di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura, (salvo omaggi che siano di modico valore ed in particolari occasioni dell'anno) a favore dei dealer al fine di ottenere vantaggi indebiti per la Società o raccogliere informazioni non disponibili.

➤ Con riferimento alla gestione delle attività di recupero crediti, vigono le seguenti regole di condotta:

- assicurare che il processo con cui vengono gestiti gli adempimenti necessari sia trasparente e preveda la segregazione dei ruoli;
- garantire che le operazioni poste in essere vengano adeguatamente documentate, in modo da consentirne la tracciabilità e la verificabilità *ex post*.

Viene espressamente vietato di:

- promettere o offrire indebitamente denaro o altri benefici di qualsivoglia natura (salvo omaggi che siano di modico valore ed in particolari occasioni dell'anno), al fine di ottenere indebiti vantaggi per la Società;
- richiedere e/o ricevere denaro o altre utilità non dovuti da parte della clientela per compiere o per omettere atti dovuti.

Trovano applicazione le medesime regole di comportamento indicate al **paragrafo 3.2.1**, con riferimento alle seguenti aree/attività sensibili:

- **acquisto di beni e servizi e consulenze: selezione di fornitori, consulenti e professionisti (ivi compresi eventuali outsourcer), negoziazione e gestione del rapporto contrattuale;**
- **selezione e assunzione del personale;**
- **gestione omaggi, premi e delle spese promozionali, delle sponsorizzazioni e contributi politici; gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza in occasione di ispezioni e accertamenti (ad esempio, Ivass, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, AGCM, Garante Privacy, UIF).**

7. Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

Tra i reati previsti dall'art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001, rileva in particolare quello previsto e punito dall'art. 603-bis c.p. "*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*", che punisce le condotte di:

- il reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso altri soggetti in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- l'utilizzo, l'assunzione o l'impiego di manodopera, anche mediante il suo reclutamento, sottoponendola a condizioni di sfruttamento ed approfittando dello stato di bisogno della stessa.

Gli altri reati indicati dalla norma sono di remoto rischio di commissione, fermo restando che, se commessi, possono determinare l'insorgere della responsabilità ai sensi del Decreto. Nello specifico, si tratta di:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Posto che per buona parte dei reati di cui sopra il rischio di commissione è remoto, non può escludersi che nei locali aziendali o su computer aziendali venga conservato ad opera di Dipendenti o Collaboratori materiale pornografico minorile anche in forma di immagini virtuali, così integrandosi i reati di cui agli artt. 600-quater e 600-quater.1 c.p.

Al fine di prevenire anche queste ultime situazioni di rischio, TIMFin richiama i principi del Codice etico e le apposite policy sull'utilizzo dei beni aziendali di tipo informatico.

1.1.4 7.1. Aree ed Attività sensibili al rischio che vengano commessi i reati in esame

Le aree e le attività sensibili individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento "**Allegato VI: reati contro la personalità individuale**".

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico, trovano altresì applicazione le seguenti ulteriori regole di condotta, idonee a prevenire la commissione dei reati in esame nelle varie aree/attività sensibili mappate:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto della legge e delle procedure aziendali interne;
- verificare nei contratti di appalto, trasporto, servizi e *outsourcing* in generale l'impiego di soggetti con regolare permesso di soggiorno e che non vi sia violazione delle disposizioni normative in materia;
- nella gestione del rapporto contrattuale con ogni Dipendente, si dovrà assicurare il costante rispetto delle disposizioni del CCNL applicato dalla Società e di tutte le norme di legge (con particolare riferimento all'orario di lavoro massimo, ai periodi di riposo, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie)
- verificare al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo che eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;
- assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno.

8. Reati in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (art. 25-septies del Decreto)

L'art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 recante “*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*” ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-septies. Successivamente l'art. 25-septies è stato sostituito dall'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 recante “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”, che ha introdotto i seguenti reati tra le fattispecie che, ove poste in essere dai Destinatari del Modello nell'interesse o a vantaggio della Società, potrebbero comportare una responsabilità in capo alla Società.

Reati annoverati nell'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001	
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	Commette il delitto in esame chiunque cagiona per colpa la morte di una persona con condotte poste in essere in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e di quelle in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3 c.p.)	Tale reato è attribuito a chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme sulla disciplina sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Si configurano i reati in esame quando la morte o la lesione grave o gravissima siano state causate colposamente dalla violazione della normativa volta a prevenire gli infortuni sul lavoro.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione di omicidio colposo e lesioni personali colpose

Sono entrambi reati colposi nei quali l'elemento soggettivo della colpa è dato dall'inosservanza delle norme precauzionali specificamente individuate e previste dalla legge nella normativa di riferimento. Il grado di diligenza richiesto è quindi quello della prevenzione della situazione pericolosa prevedibile. Soggetto attivo del reato è l'alta amministrazione nella sua qualità di datore di lavoro ovvero il soggetto a ciò delegato ai sensi di legge.

Per entrambi i reati in esame, secondo giurisprudenza consolidata, l'interesse della Società sarebbe *in re ipsa*, non potendosi configurare un effettivo interesse o vantaggio per la Società nella mera verifica dell'evento delittuoso.

8.1. Aree e attività sensibili al rischio che vengano commessi i reati in esame

Le aree e le attività sensibili della Società individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento “**Allegato VII: reati in materia di sicurezza sul luogo di lavoro**”.

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico, trovano altresì applicazione le seguenti ulteriori regole di condotta relative alle varie attività sensibili:

- coloro che operano all'interno di TIMFin sono tenuti a improntare la propria condotta ai principi generali dettati dal Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza e trasparenza, tracciabilità e rispetto delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- monitorare il sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro e provvedere ad apportare le necessarie modifiche al mutare delle condizioni di rischio, predisponendo idonee misure di

prevenzione e protezione e assicurando il costante aggiornamento dei presidi elaborati dalla Società alle vigenti disposizioni legislative;

- verificare il rispetto della normativa di riferimento e delle prescrizioni contrattuali previste nell'accordo di servizi sottoscritto con il provider esterno e, eventualmente, adottare le opportune misure correttive;
- assicurare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, osservando le misure generali di tutela e valutando scrupolosamente il rispetto degli standard tecnico-strutturali relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli enti preposti al controllo in occasione di ispezioni;
- effettuare tutte le necessarie attività di natura organizzativa (quali la gestione delle emergenze, del primo soccorso, degli appalti, delle riunioni periodiche di sicurezza, delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), di sorveglianza sanitaria, di informazione e formazione dei lavoratori, e di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori. In aggiunta a quanto precede, andranno altresì acquisite tutte le documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- favorire e promuovere la formazione interna relativa ai rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, procedure primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
- verificare che il Personale osservi le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dai responsabili delle funzioni coinvolte e utilizzi correttamente le apparecchiature, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza e le altre attrezzature di lavoro;
- affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle policy e procedure aziendali.

In ogni caso è vietato realizzare o collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto.

Al fine di prevenire i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e di tutelare l'igiene e la salute sul lavoro, la Società ha anche dato applicazione a quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008.

In particolare, l'art. 30 del decreto di cui sopra prevede che il modello di organizzazione per la tutela della salute e sicurezza aziendale, ai fini di una effettiva efficacia esimente, debba rispondere alle seguenti prerogative:

1. assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:
 - rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
 - attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione;
 - attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - attività di sorveglianza sanitaria;
 - attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 - attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
 - acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
 - periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
2. prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività elencate al punto 1;

3. prevedere, in relazione alla natura, alle dimensioni dell'ente e all'attività svolta, un'articolazione di funzioni tale da assicurare le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio e l'esistenza di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
4. prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del sistema di sicurezza vigente e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando:
 - sono scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro;
 - in occasione di mutamenti nell'organizzazione;
 - nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

La Società rispetta tutti gli obblighi di legge in materia antinfortunistica e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, conformandosi in maniera dinamica e costante anche alle previsioni contenute nel D. Lgs. 81/2008.

Nello specifico, la Società ha provveduto a:

- esternalizzare mediante apposito contratto di servizi le attività relative alla gestione dell'Area in esame;
- disciplinare in maniera precisa e puntuale gli obblighi e le responsabilità in capo al provider esterno, prevedendo la possibilità di recedere dal contratto in caso di gravi disservizi.

9. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. del 21 novembre 2007, n. 231, il Legislatore ha dato attuazione in Italia alla Direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

All'interno del D. Lgs. 231/01 è stato inserito quindi l'art. 25-octies, che ha introdotto la punibilità dell'ente per i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (anche se compiuti in ambito nazionale) nei casi in cui dagli stessi derivi un vantaggio o un interesse per l'ente stesso.

In un secondo momento, con la Legge 15 dicembre 2014, n. 186, in particolare l'art. 3, comma 5, il legislatore ha modificato l'art. 25-octies, con cui ha introdotto al comma 1 l'art. 648-ter c.p. "*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*" e l'art. 648-ter.1 c.p. "*Autoriciclaggio*" e modificato la rubrica dell'articolo stesso.

Poiché tali fattispecie delittuose possono essere compiute da chiunque (sono reati c.d. comuni), il requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio va ritenuto escluso ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività di impresa svolta dell'ente.

In tal senso, l'art. 648-ter.1 c.p. "*Autoriciclaggio*" specifica al comma 4 come, salvo quanto disposto ai commi 1, 2 e 3, "*non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale*".

Quindi, l'attinenza di cui sopra può ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da delitto o in caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto.

Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio dell'ente nelle ipotesi in cui:

- il personale dell'ente acquisti beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio di impresa in cui operano;
- l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale (tale ultima considerazione non sembra però applicabile al delitto di autoriciclaggio, stante l'ampia formulazione della fattispecie).

Inoltre, anche nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ovvero l'attività economica o finanziaria siano pertinenti alla specifica attività d'impresa, occorre comunque un accertamento nel concreto da parte del giudice circa la sussistenza dell'interesse o del vantaggio per la Società.

Sulle fattispecie in esame è da ultimo intervenuto il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, recante "Attuazione della direttiva (UE) del Parlamento e del Consiglio del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale" (di seguito "D. Lgs. 195/2021").

In particolare, il D. Lgs. 195/2021 ha modificato i reati previsti dall'art. 25-octies del Decreto come segue:

- per i reati di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) viene estesa la punibilità anche alle ipotesi in cui denaro, beni o altre utilità provengano anche da un delitto colposo;
- per tutti i reati di cui all'art. 25-octies del Decreto la punibilità viene estesa anche a denaro o cose che sono proventi di contravvenzioni, purché esse siano punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi;
- estensione della giurisdizione italiana ai fatti di Ricettazione e Autoriciclaggio commessi dal cittadino all'estero, senza più alcuna limitazione (ai sensi della modifica apportata all'art. 9, comma 4 c.p.).

Reati annoverati nell'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001

Ricettazione (art. 648 c.p.)	Fuori dei casi di concorso, commette il reato di ricettazione colui che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. La norma prevede altresì la punibilità nell'ipotesi in cui il denaro o le cose provengano da contravvenzione, purché punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi.
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	Si configura il reato di riciclaggio in caso di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Anche la fattispecie in esame si configura nell'ipotesi in cui il denaro o le cose provengano da contravvenzione, purché punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi.
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)	Al di fuori dei casi di concorso nel reato e delle ipotesi di riciclaggio e ricettazione, commette il reato in esame chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. La norma si applica anche nell'ipotesi in cui il denaro o le cose provengano da contravvenzione, purché punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi.
Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	L'articolo 648-ter.1 c.p. punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

	<p>La norma si applica anche nell'ipotesi in cui il denaro o le cose provengano da contravvenzione, purché punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi.</p> <p>Il comma 4 esclude la punibilità per le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>La fattispecie prevede poi delle attenuanti e delle aggravanti a seconda di alcune caratteristiche specifiche della condotta.</p> <p>Considerazioni sul reato di autoriciclaggio</p> <p><i>L'introduzione di tale fattispecie di reato all'interno del codice penale italiano costituisce un'importante innovazione del nostro ordinamento volta a recepire le sollecitazioni di numerosi organismi internazionali per contrastare la criminalità organizzata, l'evasione fiscale e la corruzione anche a livello internazionale. Tale innovazione supera il costante orientamento legislativo e giurisprudenziale indirizzato ad escludere la punibilità per le condotte di riciclaggio o di reimpiego poste in essere dall'autore o dal concorrente del reato presupposto, sulla scorta del fatto che le attività volte a nascondere, trasferire, occultare i profitti del reato costituiscono la naturale evoluzione della commissione del reato presupposto medesimo e, come tale, andrebbero inquadrate come un post factum non punibile.</i></p> <p><i>Ne è risultata una fattispecie che accorpa le condotte tipiche del riciclaggio e del reimpiego, poste a tutela dei beni giuridici del patrimonio, dell'amministrazione della giustizia e dell'ordine economico.</i></p> <p><i>Scopo della norma è quello di impedire, da un lato, condotte atte ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa dei proventi dei Reati presupposto e, dall'altro lato, evitare che gli autori o i concorrenti del reato presupposto possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali "ripuliti".</i></p> <p><i>La formulazione letterale della norma è connotata da una notevole ampiezza dei contenuti tanto che alcuni requisiti appaiono allo stato di dubbia interpretazione, di talché occorrerà attendere gli sviluppi giurisprudenziali per una disamina esaustiva della fattispecie.</i></p>
--	---

1.1.5 9.1. Aree e attività sensibili al rischio di commissione dei reati in esame

Le aree e le attività sensibili individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento **“Allegato VIII: reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”**.

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico e della normativa (primaria e regolamentare) bancaria, trovano altresì applicazione le seguenti ulteriori regole, idonee a prevenire la commissione dei reati in esame nelle varie aree/attività sensibili mappate:

- rendere identificabili e monitorabili non solo i propri clienti, ma anche i partner commerciali, i fornitori e i consulenti dei quali si avvale, al fine di prevenire qualunque flusso finanziario che possa, anche indirettamente, provenire da un soggetto coinvolto in attività di riciclaggio di denaro di provenienza illecita;
- attuare sistemi di monitoraggio per verificare nel continuo che i destinatari che rivestono ruoli in aree sensibili alla commissione dei reati in esame operino sulla base della normativa e delle procedure interne vigenti ai fini della prevenzione degli stessi;
- prevedere che i pagamenti in favore della Società avvengano principalmente per via elettronica, bancaria o cartolare (attraverso, per esempio, bonifici e assegni);
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra

- destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- strutturare i processi aziendali in modo tale da garantire i principi di (i) tracciabilità delle operazioni eseguite, che consente di poterle ricostruire *ex post*, e (ii) il principio di *segregation of duties*;
 - effettuare controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali;
 - monitorare attentamente le attività di tesoreria (rispetto alle soglie per i pagamenti contanti);
 - prevedere l'applicazione di sanzioni disciplinari in caso di commissione di condotte commesse in violazione delle procedure e delle politiche aziendali relative ai reati in esame;
 - offrire programmi di formazione del personale che opera in aree sensibili alla commissione del reato di riciclaggio.

In ogni caso è fatto divieto di:

- porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs.231/2001;
- intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti in modo illecito.

➤ Con riferimento alla selezione di fornitori, consulenti e professionisti (ivi compresi eventuali outsourcer), negoziazione e gestione del rapporto contrattuale nell'ambito dell'acquisto di beni, servizi e consulenze, ai fini della prevenzione dei reati in esame, trovano applicazione i seguenti ulteriori principi di comportamento:

- attuare procedure chiare e ben strutturate nella fase di selezione delle controparti contrattuali;
- documentare le fasi della richiesta di acquisto, selezione dei fornitori, emissione dell'ordine e impegno alla spesa, effettuazione della prestazione, fatturazione e autorizzazione al pagamento;
- documentare e conservare la documentazione predisposta e raccolta nel corso delle attività che vengono poste in essere nell'ambito di tale area sensibile (selezione del fornitore, richiesta di acquisto, autorizzazione alla spesa);
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- effettuare controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali. Alla luce dell'introduzione del reato di autoriciclaggio e della già accennata ampiezza del suo campo di applicazione (nonché della apparente indeterminatezza di alcuni suoi requisiti), si ritiene più opportuno, in ottica prudenziale, adottare sistemi di controllo e monitoraggio particolarmente attenti ed efficaci per tutti i flussi finanziari;
- monitorare attentamente le attività di tesoreria (rispetto alle soglie per i pagamenti contanti in primis);
- attuare regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- attivare programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

Inoltre, è vietato:

- impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative della Società, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di reati, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita;
- riconoscere compensi che non trovano giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e, se esistenti, alla prassi vigenti nel settore in cui opera la Società;
- effettuare acquisti che non trovino giustificazione in una reale e provata esigenza della Società, impiegando denaro o altre utilità provenienti da reato al fine di occultarne la provenienza illecita.

In aggiunta alle azioni di cui sopra, la Società ha previsto che i pagamenti in suo favore debbano avvenire principalmente in via elettronica, bancaria o cartolare (bonifici, assegni).

In ogni caso è vietato realizzare o collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le eventuali ulteriori previsioni più specifiche contenute nelle procedure aziendali tempo per tempo vigenti.

10. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del Decreto)

Con il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio sono state apportate modifiche al Codice Penale e al D. Lgs. 231/2001.

In particolare:

- nel Codice Penale, è stato introdotto l'art. 493-*quater* e sono stati modificati l'art. 493-*ter* e l'art. 640-*ter* c.p.;
- nel D. Lgs. 231/2001 stato introdotto l'art. 25-*octies.1*, che disciplina i "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".

Pertanto, in caso di commissione dei reati indicati all'art. 25-*octies.1*, al ricorrere di tutti i presupposti ulteriori previsti dal D. Lgs. 231/2001, la Società può rispondere nel caso di:

- commissione dei reati di cui all'art. 493-*ter* c.p., 493-*quater* c.p. e 640-*ter* c.p., quest'ultimo quando aggravato dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (comma 1);
- salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (comma 2).

Reati annoverati nell'art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001

<p>Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-<i>ter</i> c.p.)</p>	<p>La norma punisce chiunque, al fine di trarre un profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.</p> <p>Viene punito, altresì chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di pagamento o che abilitino al prelievo di denaro/acquisti di beni ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.</p> <p>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del c.p. per il delitto di cui sopra è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa</p>
--	--

	<p>non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al comma 2, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.</p>
<p>Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-<i>quater</i> c.p.)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma prevede che venga punita la condotta di chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo (comma 1).</p> <p>Il successivo comma 2 stabilisce che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 c.p.p. per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonchè la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p>
<p>Frode informatica (art. 640-<i>ter</i>, comma 2 c.p.)</p>	<p>Rileva l'ipotesi in cui dalle condotte di cui all'art. 640-<i>ter</i>, comma 1 c.p. si determinano trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.</p>
<p>Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-<i>bis</i> c.p.)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno o più reati di cui agli artt. 648, 648-<i>bis</i>, 648-<i>ter</i> c.p.</p>

L'art. 25-*octies*.1, comma 2 del Decreto prevede che, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, l'ente viene punito anche in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

10.1. Aree e attività sensibili alla commissione dei reati in esame

Le aree e le attività sensibili individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento "Allegato IX: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico e della normativa primaria e regolamentare bancaria, trovano altresì applicazione le seguenti ulteriori regole, idonee a prevenire la commissione dei reati in esame nelle varie aree/attività sensibili mappate:

- l'utilizzo delle carte di credito o di pagamento e di qualsivoglia strumento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi (tra cui carte prepagate o bonifici elettronici) deve avvenire nel rispetto delle procedure vigenti (improntate a trasparenza, tracciabilità ex post e tassatività degli strumenti utilizzabili) e solo ed esclusivamente da parte di soggetti che a ciò siano autorizzati;
- in continuità con il presidio di cui al punto precedente e sempre in applicazione dei principi di trasparenza, tassatività e tracciabilità, i pagamenti, effettuati con qualsiasi mezzo rilevante ai sensi delle norme sopra richiamate, devono essere effettuati solo ed esclusivamente da soggetti autorizzati in base al sistema di deleghe e procure vigenti;

- assegnare unicamente ai soggetti autorizzati all'esecuzione dei pagamenti le credenziali di accesso/di autenticazione per l'utilizzo degli Strumenti di pagamento diversi dal contante fornendo regole di comportamento da seguire al fine di evitare l'indebito utilizzo da parte di soggetti terzi;
- nel caso in cui i sistemi informatici dovessero essere utilizzati da soggetti che non sono inquadrati nella struttura della Società, tali soggetti devono essere debitamente ed espressamente autorizzati dalla Società stessa e devono garantire alla stessa la piena adesione ai principi, alle regole di comportamento alle procedure che regolano i processi aziendali in tale ambito.

Sono vietati i seguenti comportamenti:

- utilizzare carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro strumento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi nel caso in cui la Società non sia titolare degli stessi o non abbia ricevuto espressa autorizzazione;
- utilizzare carte di credito o di debito o altri strumenti di pagamento messi a disposizione da fornitori o canali che non siano stati precedentemente valutati e accreditati dalla Società sulla base dei criteri con cui la Società è solita valutare qualsivoglia fornitore di beni e servizi (si richiamano sul punto tutti i principi e regole di condotta richiamate nei paragrafi precedenti);
- falsificare, alterare o cedere carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro strumento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi;
- alterare i sistemi informatici/telematici della Società o di soggetti terzi o intervenire indebitamente sui dati, sulle informazioni o sui programmi utilizzati, trovando piena applicazione in tal senso tutte le regole e i presidi indicati a proposito dei delitti informatici e trattamento illecito di dati.

11. Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (art. 25-octies.2 del Decreto)

Reati annoverati nell'art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001	
<p>Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-bis codice penale)</p>	<p>È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanza a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche; b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati; c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi; d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni; e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie. <p>La stessa pena di cui al primo comma, si applica a chiunque elude l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea mediante:</p>

	<p>a) l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati;</p> <p>b) la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.</p> <p>Quando, nei casi indicati dal primo comma e dal secondo comma, i fondi, le risorse economiche, i beni, i servizi, le operazioni o le attività hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 90.000.</p> <p>La disposizione di cui al periodo che precede non si applica nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera d) se il fatto ha ad oggetto prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021.</p> <p>Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.</p> <p>Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.</p>
<p>Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275-ter codice penale)</p>	<p>È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000 la persona designata o il legale rappresentante dell'entità od organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione.</p> <p>La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.</p> <p>Quando i fondi o le risorse economiche hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a 10.000 euro, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 45.000.</p> <p>Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.</p>
<p>Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater codice penale)</p>	<p>Chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000. Quando le attività di cui al primo comma hanno ad oggetto fondi, beni, servizi che hanno, al momento del fatto, un valore</p>

	<p>inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 80.000.</p> <p>Ai fini della determinazione del valore indicato al secondo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.</p>
<p>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 1-bis del D. Lgs. 286/1998 e ss.mm.ii)</p>	<p><i>[Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.]</i></p> <p>Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate, la pena è aumentata.</p>

Con riferimento ai reati in esame, introdotti dal D. Lgs. 211/2025, il Legislatore ha recepito nell'ordinamento italiano la "Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673".

Le fattispecie sopra richiamate, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 211/2025, sono state incluse nel catalogo dei reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001, secondo cui, in caso di commissione e al ricorrere dei presupposti per la responsabilità amministrativa derivante dal D. Lgs. 231/2001 stesso, la sanzione pecuniaria viene calcolata come percentuale del fatturato globale annuo dell'ente, con ciò determinandosi un rischio economico particolarmente rilevante.

11.1. Aree e attività sensibili alla commissione dei reati in esame

Le aree e le attività sensibili individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento "**Allegato X: Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea**".

Ai fini della gestione del rischio e della prevenzione rispetto alla commissione delle fattispecie in esame, con riferimento alle specifiche attività sensibili individuate, si applicano i medesimi principi enumerati negli altri paragrafi della presente parte speciale, relativi al contenimento del rischio di realizzazione delle altre fattispecie analizzate.

12. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

Reati annoverati nell'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001	
	Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1 lett. a-bis della L. n. 633/1941)
	Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n. 633/1941 comma 3)
	Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, comma 1 della L. n. 633/1941)

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, comma 2, della L. n. 633/1941)
Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, porre in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione o altro mezzo; detenzione per la vendita o distribuzione, porre in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno ai sensi della presente legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; trasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo un servizio criptato o ad accesso condizionato; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse; abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero riproduzione, esecuzione o comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita. Riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita o posta in vendita, cessione, importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche di un 'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore; esercizio in forma imprenditoriale dell'attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelata dal diritto d'autore; promozione delle attività di riproduzione, duplicazione e di quelle precedentemente menzionate (art. 171-ter della L. n. 633/1941)
Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies della L. n. 633/1941)
Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies della L. n.633/1941)

1.1.6 12.1. Aree ed attività sensibili al rischio che vengano commessi i reati in esame

Le aree e le attività sensibili della Società individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento “**Allegato XI: delitti in materia di violazione del diritto d'autore**”.

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico, accanto ai presidi già descritti per la prevenzione dei delitti informatici e del trattamento illecito di dati, trovano altresì applicazione le seguenti ulteriori regole di condotta:

- rispettare le procedure e le indicazioni fornite dalla Società per la gestione del sito internet e della directory di rete aziendale, individuando in modo preciso e conforme al principio di *segregation of duties* i soggetti che intervengono nei processi di cui sopra, che comprende anche la valutazione della documentazione e delle informazioni pubblicate;
- garantire l'accesso al sito internet (per le aree riservate) e alla directory di rete aziendale ai soli soggetti in possesso di specifiche credenziali di autenticazione;
- fornire, per quanto di propria competenza, alle figure aziendali interessate adeguata informazione circa le potenziali rischiosità in materia di responsabilità amministrativa degli Enti connesse all'attività di configurazione del sito internet aziendale;
- verificare che non esistano altrui diritti d'autore nel caso di realizzazione di attività promozionali e di comunicazione.

Viene espressamente fatto divieto di:

- assumere condotte difformi rispetto alle indicazioni fornite dalla Società nelle procedure vigenti;
- utilizzare in qualsiasi forma e/o modo ed a qualsiasi scopo anche per uso personale opere dell'ingegno e/o materiali protetti dai diritti di autore e/o connessi, nonché da ogni diritto di proprietà intellettuale e/o industriale.

13. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

L'unico reato previsto dall'art. 25-decies del Decreto è quello di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377- bis c.p.).

Tale norma prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, viene punito con la reclusione da due a sei anni chi, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

1.1.7 13.1. Aree e attività sensibili alla commissione del reato in esame

Le aree e le attività sensibili della Società individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento **“Allegato XII: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”**.

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico, accanto ai presidi già descritti per la prevenzione dei delitti informatici e del trattamento illecito di dati, trovano altresì applicazione le seguenti ulteriori regole di condotta:

- osservare e conformare la propria condotta alle prescrizioni contenute all'interno del Codice Etico;
- rispettare i poteri autorizzativi e di firma vigenti presso la Società e formalizzare per iscritto deleghe, procure e accordi transattivi;

- effettuare dazioni di denaro ingiustificate e che non trovino un riscontro formale;
- rispettare le previsioni più contenute nelle procedure aziendali in essere presso TIMFin

14. Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

Reati annoverati nell'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001	
<p>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/2006)</p>	<p>Il reato in esame (reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque nello svolgimento di attività industriali) si realizza quando sono integrate le seguenti condotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti (anche pericolosi) in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dalla legge; - realizzazione o gestione una discarica non autorizzata (comma 3, primo periodo) anche per lo smaltimento di rifiuti pericolosi (comma 3, secondo periodo); - attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti con pericolo per la vita o l'incolumità (co.1 bis, primo periodo) o in siti contaminati o potenzialmente contaminati (co.1-bis, secondo periodo); - attività di gestione di una discarica non autorizzata con pericolo per la vita o l'incolumità (co.3 bis, primo periodo) o in siti contaminati o potenzialmente contaminati (co.3-bis, secondo periodo); - attività non consentite dalla normativa dettata in materia di tutela dell'ambiente di miscelazione di rifiuti (comma 5); - deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni applicabili in materia di modalità e tempistiche (comma 6, primo periodo).
<p>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. 152/2006)</p>	<p>La fattispecie analizzata si realizza quando, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, sono integrate le seguenti condotte (indicate al comma 4):</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 del D. Lgs. 152/2006 o senza i documenti sostitutivi previsti; - fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; - usare un certificato falso durante il trasporto.
<p>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D. Lgs. 152/2006)</p>	<p>Il reato in esame si realizza quando sono integrate le seguenti condotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti ovvero inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. In tal caso si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. (comma 6); - uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Nel caso in cui vengano trasportati rifiuti pericolosi di applica la pena di cui all'art. 483 c.p. (comma 7, secondo e terzo periodo); - usare una copia cartacea della scheda SISTRI-AREA Movimentazione fraudolentemente alterata durante il trasporto (comma 8, primo periodo), anche nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi (comma 8, secondo periodo).

Gli altri reati indicati nella norma in esame che, seppure di remoto rischio di commissione in considerazione dell'operatività di TIMFin, se commessi possono determinare l'insorgere della responsabilità ai sensi del Decreto, sono i seguenti:

- scarichi di acque industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)
- inquinamento atmosferico (art. 279 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)
- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6);
- abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (D. Lgs. 152/2006, art. 255-bis);
- abbandono di rifiuti pericolosi (D. Lgs. 152/2006, art. 255-ter);
- combustione illecita di rifiuti (D. Lgs. 152/2006, art. 256-bis);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257);
- spedizione illegale di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259);
- superamento dei valori limite di emissione e contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria (D. Lgs. 152/2006, art. 279 co.5);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n. 202/2007, art. 8);
- inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs.n.202/2007, art. 9);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993, art. 3).

1.1.8 14.1. Aree ed attività sensibili al rischio di commissione dei reati in esame

Le aree e le attività sensibili della Società individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento **“Allegato XIII: Reati ambientali”**.

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico, accanto ai presidi già descritti per la prevenzione dei delitti informativi e del trattamento illecito di dati, trovano altresì applicazione le seguenti ulteriori regole di condotta:

- coloro che operano all'interno della Società improntano la propria condotta ai principi generali dettati dal Codice Etico, con particolare riferimento a quelli di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto della legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rifiuti;
- perseguire la politica ambientale della Società, con particolare riferimento ai seguenti principi:

- impiego delle migliori tecnologie disponibili;
- formazione, informazione e responsabilizzazione del personale interno e di tutti coloro che operano per conto della Società sulle tematiche ambientali e di sicurezza;
- comunicazione a clienti, fornitori, cittadini ed istituzioni delle modalità di gestione del proprio sistema ambientale;
- affidare l'incarico della gestione del ciclo rifiuti a società con profilo e requisiti tali da garantire la conformità alla normativa ed ai principi sopra indicati;
- prestare la massima collaborazione con le società che gestiranno il ciclo rifiuti per la circolazione delle informazioni in modo tempestivo e corretto;
- vigilare e controllare l'operato delle società cui sia stata affidata la gestione del ciclo rifiuti.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- adottare comportamenti contrari alla normativa vigente, anche mediante l'affidamento di incarichi a professionisti esterni e soggetti terzi, per favorire indebitamente la Società inducendo, con violenza o minaccia ovvero con offerta o promessa di denaro o di altre utilità;
- adottare comportamenti contrari alla normativa vigente, anche mediante l'affidamento di incarichi a professionisti esterni e soggetti terzi, per influenzare il giudizio/parere dei funzionari della Pubblica Amministrazione in sede di ispezioni/controlli/verifiche;
- adottare comportamenti contrari alla normativa vigente, anche mediante l'affidamento di incarichi a professionisti esterni e soggetti terzi, per influenzare indebitamente le decisioni le posizioni della Pubblica Amministrazione, circa lo svolgimento di attività che abbiano in riflesso sulla tutela dell'ambiente;
- chiedere o indurre la Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore e/o ad omettere informazioni dovute, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società;
- realizzare e collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato rilevanti in base all'operatività della Società e ai fini del Decreto.

15. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

15.1 Il reato rilevante ai sensi dell'art. 25-duodecies del Decreto

Nella sua attuale formulazione, ai sensi dell'art. 25-duodecies, del Decreto assumono rilevanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 le seguenti fattispecie:

- l'impiego alle proprie dipendenze da parte di un datore di lavoro di cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero con permesso scaduto, revocato o annullato (art. 22, comma 12 del D. Lgs. 286/1998);
- ai sensi del comma 12-bis, le pene sono aumentate (a) se i lavoratori occupati sono un numero superiore a tre, (b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa, (c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'art. 603-bis, comma 3 c.p.

Gli altri reati indicati nella norma in esame che, seppure di remoto rischio di commissione in considerazione dell'operatività della Società, se commessi possono determinare l'insorgere della responsabilità ai sensi del Decreto, sono i seguenti:

- la promozione, la direzione, l'organizzazione, il finanziamento e il trasporto di stranieri attraverso atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio italiano (art. 12, comma 3 del D. Lgs.

286/1998, cui fanno seguito i commi 3-bis e 3-ter recanti l'indicazione delle ipotesi di aumento di pena);

- il favoreggiamento della permanenza di stranieri privi di permessi di soggiorno nel territorio dello Stato al fine di trarne ingiusto profitto (art. 12, comma 5 del D. Lgs. 286/1998).

15.1.1. Le Aree e le Attività sensibili al rischio di commissione del reato in esame

Le aree e le attività sensibili individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento **“Allegato XIV: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”**.

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico, trovano altresì applicazione le stesse regole e i medesimi principi elencati nei paragrafi precedenti a proposito delle aree sensibili:

- **gestione della scelta ed assunzione del personale;**
- **acquisto di beni e servizi e consulenze: selezione di fornitori, consulenti e professionisti (ivi compresi eventuali outsourcer), negoziazione e gestione del rapporto contrattuale.**

16. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

Reati annoverati nell'art. 25-quinquiesdecies, comma 1 del D. Lgs. 231/2001	
<p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D. Lgs. 74/2000)</p>	<p>Il delitto in esame punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative alle imposte di cui sopra, elementi passivi fittizi. Nonostante il reato in esame preveda la punibilità per “chiunque” attui una dichiarazione fraudolenta, l'illecito di cui art. 74 del D. Lgs. 173/2024 risulta essere un “reato proprio”, poiché può nel concreto essere commesso unicamente da soggetti tenuti ad obblighi dichiarativi e liquidativi ai fini fiscali. Inoltre, si considera commesso nel momento in cui la dichiarazione sulle imposte sul reddito o sull'IVA viene concretamente presentata all'amministrazione finanziaria. Il reato in esame ha una struttura bifasica, articolandosi, a titolo esemplificativo, in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una prima fase in cui si verifica una condotta preparatoria alla commissione del reato, per esempio l'acquisizione o emissione di fatture per operazioni inesistenti; • una seconda fase di registrazione all'interno dei documenti contabili di una fattura per la prestazione medesima. <p>L'utilizzo di fatture non risulta l'unica modalità commissione, ma il delitto in esame può altresì configurarsi nell'ipotesi in cui la Società si avvalga di “altri documenti”, con ciò intendendo ulteriori documenti aventi valore probatorio analogo in base alle norme tributarie. Possono quindi assumere rilievo anche ricevute fiscali, note di credito, e documenti di trasporto.</p> <p>Ulteriore elemento costitutivo risiede nella inesistenza dell'operazione registrata, che può essere ravvisata nell'ipotesi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inesistenza oggettiva, che si concretizza ove la fattura si riferisca a operazioni mai effettuate (inesistenza assoluta), ovvero realizzata solo parzialmente, con ciò intendo prestazioni che indichino un corrispettivo maggiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto;

	<ul style="list-style-type: none"> • inesistenza soggettiva, integrata nel caso in cui le operazioni intercorrono tra soggetti diversi da quelli indicati nella fattura o in altro documento, con specifico riferimento all'interposizione fittizia. <p>Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato</p> <p><i>Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti può configurarsi nell'ipotesi in cui vengano emesse fatture per forniture di beni e servizi non erogati o erogati solo parzialmente, permettendo così alla Società di annoverare nei registri contabili passività totalmente o parzialmente inesistenti. In particolare, alla luce delle attività sociali, possibili modalità di commissione del delitto possono consistere in fatturazioni per operazioni di sponsorizzazione non concretamente attuate, ovvero per spese di consulenza o fornitura, anche nei confronti della Controllante, non sostenute o sostenute per entità quantitativamente minori.</i></p> <p><i>Ulteriori ipotesi di dichiarazioni fraudolente possono altresì concretizzarsi nell'ipotesi in cui le operazioni si riferiscano a soggetti differenti da quelli indicati in fattura, ove tale condotta sia posta in essere al fine di evitare il versamento di imposte.</i></p>
<p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D. Lgs. 74/2000)</p>	<p>Fuori dai casi previsti e puniti dal precedente art. 74 del D. Lgs. 173/2024, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici sussiste in capo a chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto: (i) compie operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente (ii) ovvero, avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative alle predette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.</p> <p>Il delitto in esame si configura unicamente ove ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'imposta evasa, per taluna delle singole imposte, è superiore a € 30.000,00; • l'ammontare complessivo degli attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli attivi indicati in dichiarazione o, in ogni caso, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta sia superiore al 5% per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o, comunque, entro € 30.000,00. <p>Considerazioni sul reato in esame</p> <p><i>Il delitto dichiarativo in esame si pone a completamento delle condotte fraudolente di cui all'art. 74 del D. Lgs. 173/2024, sanzionando penalmente tutte quelle fattispecie idonee a frodare gli interessi erariali che siano poste in essere mediante ulteriori e differenti modalità che non consistano nell'utilizzo di fatture o di altri documenti aventi una rilevanza ai fini fiscali. Inoltre, si fa rilevare che il reato in esame si considera commesso avvalendosi di documenti falsi nel caso in cui tali documenti siano registrati in scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</i></p> <p><i>Ai fini dell'applicazione del reato in esame e delle conseguenti ipotesi sanzionatorie, nonché dell'insorgere della responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del Decreto, il comma 3 dell'art. 74 del D. Lgs. 173/2024 chiarisce come non costituiscono mezzi fraudolenti "la mera violazione degli</i></p>

	<p><i>obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”, tracciando in tal senso una netta differenziazione tra il delitto in oggetto e l’illecito di dichiarazione infedele di cui all’art. 76 del D. Lgs. 173/2024.</i></p> <p><i>Sulla base delle considerazioni di cui sopra e delle previsioni di cui all’art. 75 del D. Lgs. 173/2024, il reato in esame si considera integrato al ricorrere delle seguenti condotte:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, con ciò intendendo, a titolo esemplificativo, la sottoscrizione di contratti per operazioni inesistenti sotto il profilo economico, ovvero riferite a soggetti diversi da quelli con cui il contratto è stipulato, ove tale condotta sia posta in essere con finalità fraudolente;</i> <i>• utilizzo di documenti falsi, tra i quali possono essere annoverati perizie tecniche o attestati di varia natura acquisiti al fine di beneficiare di crediti d’imposta o di iper-ammortamenti previsti dalle disposizioni tributarie;</i> <i>• ricorso ad altri mezzi fraudolenti, quali, a titolo esemplificativo, un mendace e fraudolento utilizzo dei sistemi informatici della Società per la tenuta della contabilità, al fine di trarre in inganno l’amministrazione finanziaria.</i> <p><i>Al compimento di tali condotte è necessaria, ai fini delle configurabilità del delitto di cui all’art. 75 D. Lgs. 173/2024, la presentazione della dichiarazione all’amministrazione finanziaria, ovvero la tenuta e archiviazione di tali documenti ai fini di prova nei confronti della medesima, non potendosi configurare l’ipotesi di dichiarazione infedele mediante artifici senza l’evasione dell’imposta e, in aggiunta, la frode deve superare le soglie dimensionali previste dall’art. 75, comma 1, D. Lgs. 173/2024.</i></p>
<p>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D. Lgs. 74/2000)</p>	<p>La norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, considerandosi come un unico reato l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta. Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per il periodo d’imposta, è inferiore ad euro centomila, la sanzione è applicata in misura ridotta</p> <p>Considerazioni sul reato in esame</p> <p><i>A differenza dei delitti di cui sopra, che si considerano commessi nel momento di registrazione delle fatture all’interno dei documenti contabili, l’illecito in esame ha una natura istantanea a nulla rilevando, ai fini dell’integrazione della fattispecie, il successivo utilizzo della fattura da parte di un terzo. Risultando il dolo specifico di consentire l’evasione a terzi un elemento costitutivo della fattispecie, il delitto non ricorre ove l’emissione di fatture o altri documenti sia preordinata all’ottenimento di vantaggi, anche fiscali, per la società emittente.</i></p> <p><i>Ai fini della configurabilità di una responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01 in capo alla Società, è necessario che il reato sia commesso nell’interesse o a vantaggio della medesima, quindi il delitto in esame potrebbe configurarsi ove tale vantaggio derivasse dal riconoscimento di una remunerazione (anche indiretta) da parte di soggetti terzi, ai fini della emissione di fatture per operazioni inesistenti.</i></p>
<p>Occultamento o distruzione di documenti contabili</p>	<p>Salvo che il fatto non costituisca un reato più grave, la norma punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le</p>

<p>(art. 10 del D. Lgs. 74/2000)</p>	<p>scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari.</p> <p>Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato <i>Il reato in esame potrebbe essere integrato mediante la distruzione dei registri IT nei quali sono registrate le fatture e gli altri documenti con valore contabile, ovvero mediante la tenuta di registri "occultati", al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.</i></p>
<p>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D. Lgs. 74/2000)</p>	<p>La norma sanziona chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.</p> <p>Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila, la pena è aumentata. La norma punisce altresì chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se tale ammontare è superiore ad euro duecentomila, la pena è aumentata.</p> <p>Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato <i>Il reato in esame potrebbe essere commesso mediante l'alienazione simulata assoluta o relativa di beni della Società (con ciò intendendosi la cessione in tutto o in parte di beni appartenenti al complesso aziendale) ovvero mediante interposizione fittizia, che potrebbe verificarsi in ipotesi di trasferimento solo apparente di risorse aziendali a terze parti, al fine di sottrarre le medesime da eventuali procedure di riscossione coattiva.</i></p>

Le fattispecie di cui all'art. 25-quinquiesdecies, comma 1-bis del D. Lgs. 231/2001

Le ipotesi di reato di cui all'art. 25-quinquiesdecies, c. 1-bis del Decreto sanzionano l'ente o la società nell'ipotesi in cui i medesimi siano compiuti congiuntamente "al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di Euro".

Rispetto a quanto rappresentato si precisa come la formulazione della norma lascia intendere come l'evasione IVA debba essere valutata non già in capo al singolo contribuente, bensì debba essere computata avendo riguardo all'effetto complessivo generatosi in capo ai singoli soggetti partecipanti al "sistema fraudolento transfrontaliero".

Alla luce di tali considerazioni, la probabilità di commissione dei reati di seguito riportati appare remota, in considerazione del limitato volume di operazioni transfrontaliere poste in essere dalla Società, riferibili, in aggiunta, a una pluralità di parti.

Ad ogni modo, la Società, con riferimento all'area in esame, richiede il rispetto delle previsioni e dei divieti dettati dal presente Modello e dalle procedure aziendali vigenti a quanti svolgano mansioni riferibili alle attività, direttamente o indirettamente, con rilevanza transfrontaliera.

<p>Dichiarazione infedele (art. 4 del D. Lgs. 74/2000)</p>	<p>Il delitto in esame sanziona quanti, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto ovvero sui redditi, indica nelle relative dichiarazioni annuali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elemento passivi inesistenti, ove congiuntamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a € 100.000,00; • l'ammontare complessivo degli elementi sottratti a imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, superiore a € 2.000.000,00. <p>Ai fini della configurazione del reato di dichiarazione infedele, non si tiene in considerazione l'eventuale non corretta classificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti (rispetto ai quali i criteri applicati risultano in ogni caso indicati nel bilancio); • della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza; • della non inerenza; • della non deducibilità di elementi passivi reali. <p>Da ultimo, al di fuori delle ipotesi sopra riportate, l'articolo 76 del D. Lgs. 173/2024 esclude la punibilità del contribuente nell'ipotesi in cui le valutazioni complessivamente considerate ai fini del computo degli elementi attivi e passivi differiscano in misura inferiore al 10% da quelle corrette.</p> <p>Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato</p> <p><i>In primo luogo, si fa rilevare come il delitto in esame risulti un reato:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • proprio, potendo risultare integrata la fattispecie unicamente da quanti siano tenuti al versamento delle imposte sul valore aggiunto e sui redditi; • istantaneo, risultando integrato nel momento di presentazione di una dichiarazione non veritiera. <p><i>In particolare, per avere rilevanza ai sensi del Decreto, il reato in esame deve essere commesso "al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto", essendo conseguentemente necessario il dolo specifico alla realizzazione dell'illecito.</i></p> <p><i>Sul tema, è opportuno precisare che l'art. 76 del D. Lgs. 173/2024 non fa in ogni caso riferimento a condotte fraudolente, in ragione del fatto che, al ricorrere di queste ultime, sarebbero alternativamente integrati i reati di cui agli artt. 74 e 75 del D. Lgs. 173/2024.</i></p> <p><i>Tutto ciò premesso, il delitto di dichiarazione infedele risulta quindi ipotizzabile laddove l'ingannevolezza attiene alla catena di operazioni in cui la condotta si inserisce, poiché, nel caso si riferisca alla condotta stessa, sarebbero integrati i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ovvero di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.</i></p>
<p>Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000)</p>	<p>Il delitto in esame sanziona chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, pur essendovi obbligato, le dichiarazioni relative a tali imposte ove con riferimento alla singola imposta sia superiore a € 50.000,00.</p> <p>È sanzionato altresì il sostituto di imposta che ometta la presentazione della relativa dichiarazione nell'ipotesi in cui l'ammontare delle ritenute non versate sia superiore a € 50.000,00.</p> <p>Da ultimo, l'art. 77 esclude espressamente la punibilità del soggetto che presenti la dichiarazione sui redditi o sul valore aggiunto entro 90 giorni dalla scadenza del termine ovvero presenti una dichiarazione non sottoscritta o non redatta su un modello non conforme.</p> <p>Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato</p> <p><i>Rientrano in tale ipotesi, a titolo esemplificativo, le ipotesi di esterovestizione di società, appositamente create al fine di evadere le imposte, che siano</i></p>

	<i>ricongiungibili a un ente o a una società tenuta al versamento dell'IVA sul territorio della Repubblica Italiana.</i>
Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. 74/2000)	<p>È sanzionato ai sensi della norma in esame il soggetto che non versa le somme dovute a titolo d'imposta, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti.</p> <p>Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato</p> <p><i>Rispetto alla definizione di credito "non spettante", sono ricompresi unicamente quei crediti che non siano utilizzabili o non più utilizzabili, per una qualsivoglia ragione normativa, all'interno del modello F24.</i></p> <p><i>Diversamente, è considerato inesistente il credito artificialmente ricostruito o rappresentato, configurandosi una rappresentazione mendace della realtà (ad esempio, crediti derivanti da una condizione sospensiva non ancora verificatasi).</i></p>

1.1.9 16.1. Aree e attività sensibili al rischio di commissione dei reati in esame

Con riferimento all'area in esame, TIMFin raccomanda ai Destinatari di osservare ogni previsione normativa rilevante in ambito tributario e di diffondere all'interno della realtà aziendale i principi della cultura della legalità.

Più in particolare, le Aree Sensibili risultano suddivisibili nelle categorie:

- a) gestione della fiscalità, comprensiva delle attività di diretta rilevanza ai fini fiscali;
- b) gestione dei processi a rischio indiretto, che non includono attività di natura fiscale, ma che possono in ogni caso avere riflessi sul piano tributario.

Le aree e le attività sensibili individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento **"Allegato XV: Reati tributari"**.

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico, trovano altresì applicazione le seguenti regole di condotta:

- improntare la propria condotta ai principi generali dettati dal Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, rispetto delle deleghe, tracciabilità, trasparenza nonché separazione dei ruoli e delle responsabilità;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto della legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- provvedere tempestivamente, secondo i termini di legge, al pagamento delle imposte dovute coerentemente con le risultanze delle dichiarazioni presentate;
- tenere un comportamento coerente con le procedure e istruzioni interne nell'ambito delle attività di determinazione delle imposte, nonché di successiva liquidazione delle medesime;
- definire e mantenere un processo di fatturazione attiva e passiva coerente con le previsioni normative applicabili e improntato ai principi di trasparenza, tracciabilità e correttezza;
- ove la Società dia mandato a soggetti terzi per assisterla nelle fasi di elaborazione delle retribuzioni, di calcolo delle imposte, di predisposizione del bilancio e delle comunicazioni sociali, richiedere che i soggetti terzi rispettino puntualmente i principi contenuti nel Codice Etico;

- non centralizzare le attività di predisposizione e di controllo del bilancio e delle comunicazioni sociali e impedire che siano gestite da un unico soggetto per più fasi del processo;
- redigere i documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società identificando con chiarezza e completezza le funzioni interessate, i dati e le notizie che le stesse devono fornire; i criteri per le rilevazioni contabili dei fatti aziendali e per la valutazione delle singole poste e prevedendo la trasmissione di dati ed informazioni alla Struttura responsabile della raccolta attraverso un sistema che consenta la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- controllare la completezza e veridicità di tutti i documenti contabili che contengono comunicazioni ai soci e/o a terzi e che contribuiscono alla formazione del bilancio;
- mantenere la tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali incluso il processo decisionale, con riferimento alle attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- definire per iscritto e nel pieno rispetto delle politiche e procedure tempo per tempo vigenti, nonché, ove applicabili, dei contratti collettivi nazionali di settore, le remunerazioni spettanti al personale della Società, tracciando ogni compenso, anche aggiuntivo e legato a risultati conseguiti, erogato al personale, al fine di assicurare la tracciabilità e correttezza del processo di liquidazione delle imposte dei soggetti per i quali la Società risulti sostituto di imposta;
- nell'ambito delle operazioni relative al capitale, fornire al Collegio Sindacale un'informativa completa ed esaustiva relativamente all'operazione straordinaria e/o all'intervento sul capitale sociale che si intende eseguire;
- con riferimento alla gestione dei rapporti con i consulenti, rispettare, per quanto qui applicabili, i principi, le previsioni e i limiti riportati al precedente paragrafo 3.2.1.;
- per quanto attiene alla gestione delle sponsorizzazioni e degli omaggi, la Società rispetta e richiede ai Destinatari di rispettare i principi e le previsioni già riportate al paragrafo 3.2.1.;
- verificare che i fornitori abbiano le capacità per effettuare o fornire i beni e i servizi richiesti, valutando nel continuo la conformità normativa e assicurando che gli stessi soddisfino i requisiti tecnici, legali e fiscali;
- deve essere altresì verificata l'effettività, la quantità e la qualità dei servizi resi, coerentemente con le condizioni poste dalla Società all'interno dei contratti di acquisto e fornitura dei servizi;
- conservare la documentazione volta ad attestare l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte della Società, dei clienti, dei fornitori, agenti, partner commerciali e/o dei consulenti;
- nella gestione degli incassi e dei pagamenti, verificare la coerenza tra il soggetto che ha erogato/ricevuto la prestazione ed il soggetto che effettua/riceve il pagamento;
- effettuare verifiche e controlli sulle note spese presentate dai Destinatari, coerentemente con le procedure e i presidi aziendali in essere;
- assicurare un processo di autorizzazione alle spese basato su una precisa definizione delle deleghe e che sia coerente con i principi di tracciabilità, trasparenza e segregazione dei compiti e delle responsabilità;
- deve essere garantita la tracciabilità dei flussi finanziari e del sistema di pagamenti, sia in termini documentali - mediante la sistematica formalizzazione e archiviazione delle risultanze dei pagamenti, sia in termini di formalizzazione di processo decisionale relativo agli acquisiti di beni e dei servizi;

- controllare che tutte le spese effettuate abbiano un giustificativo sia sotto il profilo formale che sostanziale.

Viene inoltre fatto esplicito divieto, nell'ambito dell'Area in esame, di:

- produrre dati e documenti con valore fiscale fittizi o comunque non rispondenti al vero, con particolare riferimento a documenti concernenti operazioni simulate sia sotto il profilo oggettivo, che soggettivo;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e/o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 25-*quinquiesdecies* del Decreto, qualora, in seguito alla commissione dei reati tributari di cui sopra, fosse accertato il conseguimento da parte dell'ente di un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria applicata risulterebbe aumentata di un terzo.

17. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o da leggi speciali

La legge 14 gennaio 2003, n. 7, con cui l'Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione internazionale di New York per la repressione del finanziamento del terrorismo del 1999 (di seguito "**Convenzione di New York**"), ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-*quater*.

Pertanto, la Società potrebbe essere responsabile ai sensi del D. Lgs. 231/2001 nel caso in cui vengano commessi i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, nonché i delitti che siano stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione di New York.

Tra le fattispecie previste dal codice penale, tra le più rilevanti si richiamano:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.); istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);

- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- pentimento operoso (D. Lgs. n. 625/1979, art. 5).

In tale contesto, ai fini della responsabilità di cui al D. Lgs. 231/2001, valutandosi tali reati come a rischio diffuso per TIMFin, rileva il rischio di instaurare rapporti contrattuali con clienti che perseguano (direttamente o indirettamente) finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale e democratico, attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie per il tramite della Società.

18. Reati transnazionali

La ratifica della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (c.d. Convenzione di Palermo) è avvenuta con la legge del 16 marzo 2006, n. 146, che ha altresì determinato l'estensione dell'ambito di applicazione del Decreto ai reati transnazionali.

In particolare, l'art. 3 della L. 146/2006 prevede che un reato possa essere considerato transnazionale quando commesso:

- in più di uno Stato;
- in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato,
- in uno Stato, ma in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato,
- in uno Stato, ma esso ha effetti sostanziali in un altro.

In applicazione dell'art. 10 della Legge del 16 marzo 2006, n. 146, la responsabilità dell'ente deriva dalla commissione di uno dei seguenti reati aventi carattere di transnazionalità:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni normative contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

19. Altri reati rilevanti in relazione all'attività svolta da TIMFin s.p.a.

Di seguito vengono elencati i reati di improbabile e remota probabilità di commissione nell'ambito dell'operatività della Società.

<p>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)</p>	<p>Le norme del Codice Penale richiamate nell'art. 25-bis del Decreto sono poste dall'ordinamento a tutela dell'interesse della fede pubblica, ossia dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di monete, valori di bollo e carta filigranata, che è essenziale per garantire sviluppo e svolgimento rapidi e certi del traffico economico. Per valori si intendono le monete, i valori di bollo, le carte filigranate, le carte e le cedole al portatore emesse dai governi e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali, nonché ogni altro strumento o segno di riconoscimento.</p> <p>Possibili modalità di commissione del reato</p> <p><i>Le condotte che possono integrare il reato in esame possono essere distinte in:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>contraffazione: produzione di valori, da parte di chi non è autorizzato, in modo da ingannare il pubblico e quindi ledere gli interessi tutelati dalla norma;</i> - <i>alterazione: modifica delle caratteristiche materiali o formali di valori genuini, volta a creare l'apparenza di un valore monetario diverso;</i> - <i>introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di valori contraffatti o alterati;</i> - <i>acquisto o ricezione di valori falsificati da parte di un contraffattore o di un intermediario al fine di metterli in circolazione.</i>
<p>Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto)</p>	<p>Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)</p> <p>La norma punisce chiunque, essendo entrato direttamente in possesso di informazioni privilegiate in relazione alla propria posizione di membro dell'organo amministrativo, di direzione o di controllo di una società emittente, oppure per essere socio di quest'ultima, ovvero per aver appreso tale informazione nel corso e a causa di un'attività lavorativa prestata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte; • comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui si è preposti (a prescindere dalla circostanza che coloro i quali ricevono tali informazioni le utilizzino per compiere operazioni); • raccomanda o induce altri, sulla base delle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate nella lettera a). <p>Commette reato di abuso di informazioni privilegiate, inoltre, chi, entrando in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose, compia taluna delle azioni di cui sopra (è il caso, ad esempio, del "pirata informatico" che a seguito dell'accesso abusivo al sistema informatizzato di una società riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate <i>price sensitive</i>).</p> <p>Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)</p> <p><i>La norma punisce chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione</i></p>

	<p>del prezzo di strumenti finanziari, ferma restando l'ipotesi di non punibilità nel caso in cui il fatto venga compiuto da chi opera tramite ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>Inoltre, la norma prevede la reclusione da due a sette anni e la multa da euro venticinquemila a euro 6 milioni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.</p> <p>In merito ai reati di market abuse, vige l'obbligo espresso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando comportamenti che ne provochino una sensibile alterazione rispetto alla corrente situazione di mercato; • divulgare le informazioni privilegiate alle Autorità di Vigilanza in modo completo, tempestivo, adeguato e non selettivo, nel rispetto delle norme e dei regolamenti in materia. Prima di tale comunicazione nessuna dichiarazione riguardante le informazioni privilegiate può essere rilasciata da parte dei dipendenti della Società; • tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione. <p>Inoltre, è fatto divieto di comunicare le informazioni privilegiate a terzi, ovvero raccomandare o indurre terzi a compiere operazioni connesse alle informazioni privilegiate.</p> <p>Rispetto alle fattispecie indicate al paragrafo precedente, TIMFin non ha riscontrato specifiche attività sensibili, stante il fatto che il rischio di commissione di tali reati nell'ambito dell'operatività della Società è remoto.</p> <p>Pertanto, la Società ha ritenuto sufficienti in un'ottica di presidio e prevenzione i principi del Codice Etico e di quelli indicati nel Modello stesso.</p>
<p>Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p., ricompreso nell'art. 25-bis.1 del Decreto)</p>	<p>La norma punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.</p>

20. Reati non rilevanti per TIMFin S.p.A.

Accanto alle fattispecie che, pur essendo richiamate nei precedenti paragrafi, non sono state mappate nel *risk assessment* come a rischio di commissione in considerazione delle attività svolte dalla Società, dalle analisi effettuate è emerso come del tutto remoto e solo astrattamente ipotizzabile anche il rischio di commissione dei seguenti reati:

- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto), ad eccezione di quello richiamato nel paragrafo precedente;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (25-quater.1 del Decreto);
- reato di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- contrabbando (art. 25-sexiesdecies);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies del Decreto);
- delitti contro gli animali (art. 25-undevicies del Decreto).

La Società condanna tutti i comportamenti che integrano le fattispecie di cui sopra, ma, in considerazione della residualità della possibile commissione degli stessi, si è ritenuto di prevedere come presidio il rispetto dei principi e delle regole generali di cui al presente Modello e al Codice Etico, senza predisporre procedure specifiche a prevenzione di detti reati.

In ogni caso, nell'ipotesi in cui tutti i suddetti reati dovessero venire per qualsiasi ragione a rilievo, le attività di analisi e prevenzione saranno eventualmente svolte in un momento successivo laddove, a seguito di specifiche valutazioni, queste dovessero essere ritenute pertinenti.

Da ultimo, la Società conferma e ribadisce l'impegno effettivo nella creazione, implementazione e mantenimento di un luogo di lavoro sano e privo di ogni tipo di discriminazione fondata sulla razza origine etnica o nazionale, invalidità, lingua, religione, ceto, età, sesso, orientamento sessuale, sindacale, politico o di altra natura.

21. Allegato I – reati contro la pubblica amministrazione – art. 24 del D. Lgs. 231/2001

Funzioni aziendali	Attività sensibili	Possibili modalità di commissione dei reati	Reati interessati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO ▪ Compliance & FCC; ▪ Legal, Corporate Affairs & Customer Protection; ▪ Finance ▪ Risk ▪ Collection* 	Gestione dei rapporti con le Autorità di vigilanza in occasione di ispezioni e accertamenti come Ivass, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, AGCM, Garante Privacy, UIF	Nel caso di controlli e/o ispezioni della P.A., alterazione della documentazione aziendale e/o delle scritture contabili al fine di rappresentare una situazione aziendale non veritiera e ottenere un indebito vantaggio ai danni della P.A.	Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico
		Induzione in errore di un esponente della P.A. mediante artifizii o raggiri, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società ai danni della P.A.	Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico
		Al fine di ottenere vantaggi non dovuti, applicazione di condizioni contrattuali di favore a esponenti della P.A. o a soggetti ad essi collegati e gestione anomala del rapporto contrattuale (per esempio, in caso di mancata restituzione delle rate, la Società rinuncia al recupero del credito o il prestito viene concesso in assenza dei requisiti	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare concussione, corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO ▪ Compliance & FCC; ▪ Legal, Corporate Affairs & Customer Protection; 	Rapporti con la PA e con le Autorità di Vigilanza per la richiesta di concessioni e/o autorizzazioni amministrative	Comunicazioni non veritiere, alterazione della documentazione aziendale al fine di attestare l'esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali, così da determinare un'autorizzazione o licenza altrimenti non dovuta	Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico

		Al fine di ottenere vantaggi non dovuti, applicazione di condizioni contrattuali di favore a esponenti della P.A. o a soggetti ad essi collegati e gestione anomala del rapporto contrattuale (per esempio, in caso di mancata restituzione delle rate, la Società rinuncia al recupero del credito o il prestito viene concesso in assenza dei requisiti)	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO ▪ Compliance & FCC; ▪ Legal, Corporate Affairs & Customer Protection; ▪ Finance ▪ Risk ▪ Collection* 	Rapporti con P.A. (in particolare, AGCM, Garante della privacy, Ivass e Banca d'Italia) per le comunicazioni richieste in adempimento a normative di legge	Comunicazioni non veritiere, alterazione della documentazione aziendale al fine di ottenere indebiti vantaggi per la Società o al fine di rappresentare una situazione aziendale non veritiera	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico
		Induzione in errore di un esponente della P.A. mediante artifici o raggiri, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società ai danni della P.A.	Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico
		Al fine di ottenere vantaggi non dovuti, applicazione di condizioni contrattuali di favore a esponenti della P.A. o a soggetti ad essi collegati e gestione anomala del rapporto contrattuale (per esempio, in caso di mancata restituzione delle rate, la Società rinuncia al recupero del credito o il prestito viene concesso in assenza dei requisiti)	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Compliance & FCC; ▪ Legal, Corporate Affairs & Customer Protection; ▪ Finance 	Gestione rapporti con la P.A. per l'acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, ivi compresi quelli aventi finalità in materia di risorse umane (per esempio, formazione ai dipendenti)	Induzione in errore di un esponente della P.A. mediante artifici o raggiri, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società ai danni della P.A.	Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico
			Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare indebita destinazione di denaro o cose mobili di cui all'art. 314-bis c.p.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ IT&Ops ▪ Finance ▪ Compliance & FCC; ▪ Legal, Corporate Affairs & Customer Protection 	Interrogazioni o accesso ad archivi, data base o file della P.A.	Alterazione del sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione al fine di accedere abusivamente ad archivi o banche dati al fine di acquisire i dati in esso contenuti (con apposite apparecchiature) senza corrispondere o corrispondendo parzialmente i costi relativi agli accessi alle altre banche dati pubbliche	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001), in particolare frode informatica ai danni dello stato o altro ente pubblico

		Alterazione del funzionamento di un sistema informatico/telematico della P.A. al fine di alterare indebitamente i dati o le informazioni ivi contenute al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001), in particolare frode informatica ai danni dello stato o altro ente pubblico
<ul style="list-style-type: none"> Ogni funzione aziendale 	Utilizzo di smart card, firme elettroniche o altro strumento informatico o telematico di identificazione nei rapporti con la P.A. o sue articolazioni	Indebito utilizzo di sistemi di identificazione informatica al fine di: <ol style="list-style-type: none"> accedere e permanere abusivamente all'interno di sistemi informatici o telematici di terzi (pubblici o privati) protetti da misure di sicurezza, alterare il funzionamento di tali sistemi, distruggere i dati ivi contenuti, avere accesso e/o alterare dati o informazioni altrimenti non disponibili e riservate, per ottenere un indebito vantaggio. 	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare frode informatica e truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico
<ul style="list-style-type: none"> Cda/CEO HR; Finance 	Gestione rapporti operativi con gli Enti previdenziali e assistenziali	Induzione in errore di un Pubblico Ufficiale mediante artifizii o raggiri (quali, ad esempio, la falsificazione o l'alterazione dei documenti) al fine di ottenere un ingiusto profitto a danno della Pubblica Amministrazione relativa (per esempio, dichiarazione di regolarità di assunzione del personale appartenente a categorie protette)	Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 del D. Lgs. 231/2001), in particolare truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico
		Mancata trasmissione della documentazione dovuta sul personale o presentazione di documentazione falsa per ottenere contributi non dovuti	Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 del D. Lgs. 231/2001), in particolare truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico
<ul style="list-style-type: none"> HR 	Gestione delle comunicazioni agli organi preposti in materia di sicurezza sul lavoro o di sicurezza ambientale	Falsificazione o alterazione di documenti/report relativi a interventi necessari in materia di salute e sicurezza che sono stati omessi ovvero omesso invio di documentazione/report	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001), truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico

22. Allegato II – reati contro la pubblica amministrazione – art. 25 del D. Lgs. 231/2001

Funzioni aziendali	Attività sensibili	Possibili modalità di commissione dei reati	Reati interessati
--------------------	--------------------	---	-------------------

<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO ▪ Responsabili delle funzioni rilevanti 	Rappresentanza legale della Società (anche in giudizio) e delega dei poteri	Sfruttamento dei rapporti istituzionali con esponenti della P.A., anche mediante la promessa/dazione di denaro e/o altra utilità, al fine di garantire un indebito vantaggio alla Società	Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare traffico di influenze illecite
		Promessa/dazione di denaro e/o altra utilità a Pubblico Ufficiale o incaricato di pubblico servizio, al fine di garantire un indebito vantaggio alla Società	Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO ▪ Compliance & FCC; ▪ Legal, Corporate Affairs & Customer Protection; ▪ Finance 	Gestione dei contenziosi	Promessa o dazione di denaro o altra utilità al giudice, al CTU o al cancelliere affinché compia atti contrari o non conformi ai propri doveri d'ufficio al fine di favorire la Società	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare corruzione in atti giudiziari
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO ▪ Compliance & FCC; ▪ Legal, Corporate Affairs & Customer Protection; ▪ Finance ▪ Risk ▪ Collection* 	Gestione dei rapporti con le Autorità di vigilanza in occasione di ispezioni e accertamenti come Ivass, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, AGCM, Garante Privacy, UIF	Nel caso di ispezione della P.A., promesse di denaro o altra utilità al fine di impedire che emergano eventuali irregolarità o non conformità	Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare concussione, corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO ▪ Compliance & FCC; ▪ Legal, Corporate Affairs & Customer Protection 	Rapporti con la PA e con le Autorità di Vigilanza per la richiesta di concessioni e/o autorizzazioni amministrative	Promessa o dazione di denaro o altra utilità al Pubblico Ufficiale allo scopo di ottenere benefici o vantaggi nell'iter in corso o da avviare	Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Compliance & FCC; ▪ Legal, Corporate Affairs & Customer Protection; ▪ Finance 	Gestione rapporti con la P.A. per l'acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, ivi compresi quelli aventi finalità in materia di risorse umane (per esempio, formazione ai dipendenti)	Alterazione o falsificazione della documentazione, omissione di informazioni dovute o presentazione di documenti falsi al fine di ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati, l'accesso a fondi pubblici agevolati o a sgravi contributivi e/o fiscali ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, per un indebito vantaggio per la società ai danni della P.A.	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001) in particolare, in particolare truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico
		Promessa o dazione di denaro o altra utilità al funzionario della PA per l'ottenimento di un'indebita erogazione	Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare concussione, corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità
		Promessa o dazione di denaro o altre utilità ad un soggetto terzo come compenso per la mediazione nei confronti di un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico servizio al fine di	Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare

		ottenere un'erogazione altrimenti non dovuta	traffico di influenze illecite
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO ▪ Finance; ▪ Ogni funzione rilevante 	Acquisto di beni e servizi e consulenze: selezione di fornitori, consulenti e professionisti (ivi compresi eventuali outsourcer), negoziazione e gestione del rapporto contrattuale	Conclusione di contratti con un soggetto terzo come compenso per la mediazione nei rapporti con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere un vantaggio per la Società	Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare traffico di influenze illecite
		Conclusione di contratti per la fornitura di beni e servizi con soggetti segnalati dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, omettendo di effettuare una adeguata selezione degli stessi al fine di ottenere vantaggi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO ▪ Finance ▪ Commercial ▪ Compliance & FCC; ▪ Legal, Corporate Affairs & Customer Protection; ▪ Ogni funzione aziendale rilevante 	Gestione omaggi, premi, spese promozionali, sponsorizzazioni ed eventuali contributi politici	Elargizione di denaro, premi, omaggistica o altra utilità ovvero attività di sponsorizzazione nei confronti di soggetti pubblici o incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001), in particolare corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ogni funzione aziendale 	Rapporti istituzionali con esponenti politici, associazioni politiche e/o persone politicamente esposte, OO.SS., con ministeri e articolazione P.A.	Applicazione di prezzi non di mercato o concessione gratuita di servizi, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società o al fine di esercitare un'indebita pressione	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità
		Promessa o dazione di denaro o altra utilità a funzionario pubblico, incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere vantaggi altrimenti non dovuti.	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità
		Promessa o dazione di denaro o altra utilità componenti di OO.SSS. con funzione pubblica per alterazione illecita delle dinamiche giuslavoristiche e sindacali con strumenti illeciti.	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO ▪ HR 	Gestione della scelta ed assunzione del personale	Selezione e assunzione di personale indicato da esponenti della P.A. in violazione delle politiche aziendali o delle procedure interne o in palese conflitto di interessi, al fine di ottenere trattamenti di favore da parte della P.A.	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001) in particolare corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità
		In occasione della liquidazione della retribuzione, riconoscimento di somme	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt.

		non dovute ad un dipendente vicino ad un Pubblico Ufficiale, allo scopo di ottenere vantaggi o benefici	24 e 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cda/CEO ▪ HR ▪ Finance 	<p>Gestione rapporti operativi con gli Enti previdenziali e assistenziali</p>	Promessa o dazione di denaro o altra utilità a un pubblico ufficiale, a un incaricato di pubblico servizio o a soggetti da questi indicati, al fine di ottenere trattamenti di favore nell'ambito delle responsabilità di tale soggetto	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità
		Promessa o dazione di denaro o altre utilità ad un soggetto terzo come compenso per la mediazione nei confronti di un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico servizio al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società	Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare traffico di influenze illecite

* L'attività di collection viene svolta in service da Santander Consumer Bank

23. Allegato III – delitti informatici e trattamento illecittimo dei dati

Funzioni aziendali	Attività sensibili	Possibili modalità di commissione dei reati	Reati interessati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ogni funzione potenzialmente rilevante che abbia accesso a un sistema informatico o telematico della P.A. o di terzi 	<p>Accesso a un sistema informatico o telematico (della P.A. o di terzi privati) protetto da misure di sicurezza</p>	<p>Utilizzo dell'infrastruttura informatica della Società per accedere a sistemi informatici o telematici di P.A. o terzi, per alterarne il funzionamento ovvero per provocare la distruzione dei dati ivi contenuti oppure per avere accesso e/o alterare dati o informazioni altrimenti non disponibili</p>	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001), in particolare accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, in particolare il reato di cui all'art. 615 ter c.p.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ogni funzione potenzialmente rilevante che abbia accesso a un sistema informatico o telematico della P.A. o di terzi 	<p>Utilizzo di smart card, firme elettroniche o altro strumento informatico o telematico di identificazione nei rapporti con la P.A. o sue articolazioni</p>	<p>Indebito utilizzo di sistemi di identificazione informatica al fine di:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. accedere e permanere abusivamente all'interno di sistemi informatici o telematici di terzi (pubblici o privati) protetti da misure di sicurezza, ii. alterare il funzionamento di tali sistemi, iii. distruggere i dati ivi contenuti, iv. avere accesso e/o alterare dati o informazioni altrimenti non disponibili e riservate, per ottenere un indebito vantaggio. 	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001), in particolare il reato di cui all'art. 615 ter c.p.</p>

<ul style="list-style-type: none"> Potenzialmente ogni funzione rilevante 	<p>Gestione e utilizzo di infrastrutture e reti informatiche (sistemi <i>hardware</i> e/o <i>software</i>) di proprietà della Società</p>	<p>Utilizzo dell'infrastruttura informatica della Società per la commissione di altri reati (download di materiale in violazione del diritto d'autore e/o oggetto di privativa) rilevanti ai sensi del Decreto.</p>	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001)</p>
		<p>Falsificazione di documenti informatici aventi efficacia probatoria, in particolare documenti sottoscritti con firma elettronica (per esempio, documenti contrattuali che impegnano la Società, disposizioni bancarie di pagamenti)</p>	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001), in particolare il reato di cui all'art. 491 - bis c.p.</p>
		<p>Detenzione, riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna abusiva di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza per ottenere informazioni riservate a vantaggio della Società</p>	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001), in particolare il reato di cui all'art. 615-quater c.p.</p>
		<p>Diffusione, detenzione o installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere il funzionamento di un sistema informatico o telematico di soggetti terzi (pubblici o privati), al fine di procurare un vantaggio alla Società</p>	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001), in particolare il reato di cui all'art. 635-quater.1 c.p.</p>
		<p>Utilizzo dell'infrastruttura informatica della Società per intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico (o intercorrenti tra più sistemi), anche attraverso l'utilizzo di apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi a ciò idonei</p>	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001), in particolare i reati di cui all'art. 617-quater e 617-quinquies c.p.</p>
		<p>Utilizzo dell'infrastruttura informatica della Società per danneggiare dati, informazioni o programmi informatici (sia di privati sia di enti pubblici) al fine di procurare un indebito vantaggio alla Società</p>	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001), in particolare i reati di cui agli artt. 635-bis e 635-ter c.p.</p>
		<p>Mediante condotte di accesso abusivo ad un sistema informatico, di intercettazione di comunicazioni informatiche, di falsificazione o alterazione del contenuto di comunicazioni informatiche, di danneggiamento di sistemi informatici (di cui agli artt. 615-ter, 617-quater, 617 sexies, 625-bis, 635-quater e 635-quinquies), ovvero con la minaccia di compierle, utilizzo</p>	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis), in particolare il reato di cd. "estorsione informatica" cui all'art. 629 co.3 c.p.</p>

		dell'infrastruttura informatica della Società al fine di perpetrare condotte estorsive (anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni) finalizzate a costringere taluno a fare o ad omettere qualcosa al fine di procurare un ingiusto profitto alla Società con altrui danno	
<ul style="list-style-type: none"> IT&Ops 	Protezione dei sistemi IT della Società da attacchi esterni	Mancata gestione e/o manutenzione carente dell'infrastruttura informatica, tale da agevolare la commissione di altri Reati previsti dal D. Lgs. 231/01	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001)
	Controllo e supervisione sui sistemi IT della Società e rispetto dei principi di sicurezza informatica	Mancata gestione e/o manutenzione carente dell'infrastruttura informatica, tale da agevolare la commissione di altri Reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/01	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001)
<ul style="list-style-type: none"> Potenzialmente ogni funzione rilevante 	Gestione delle caselle e-mail PEC	Accesso abusivo, senza il consenso dell'avente diritto al fine di commettere uno dei reati rilevanti ai sensi del Decreto	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001), in particolare reato di cui all'art. 615-ter c.p.

24. Allegato IV – delitti di criminalità organizzata

Funzioni aziendali	Attività sensibili	Possibili modalità di commissione dei reati	Reati interessati
<ul style="list-style-type: none"> Ogni funzione rilevante 	Rapporti contrattuali con le altre società del Gruppo e con parti correlate	Conclusioni di contratti o alterazione delle normali condizioni contrattuali per corrispettivi non di mercato e/o per servizi non erogati al fine di rappresentare una situazione economico/contabile non veritiera e, alterando i rapporti infragruppo, creare un vantaggio per la Società	Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001), in particolare associazione a delinquere
<ul style="list-style-type: none"> CdA/CEO Finance Risk 	Gestione delle attività relative agli adempimenti fiscali (predisposizione e presentazione delle dichiarazioni)	Violazioni della normativa tributaria nella predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali	Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001), in particolare associazione a delinquere
<ul style="list-style-type: none"> CdA/CEO Finance; Risk 	Gestione degli adempimenti contabili finalizzati alla redazione del bilancio, delle relazioni	Violazione delle regole di contabilità e alterazione/distruzione delle scritture contabili al fine di rappresentare una situazione	Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001), in particolare associazione a delinquere

	intermedie e delle altre comunicazioni richieste dalla legge	economico/finanziaria non veritiera, così da creare fondi neri o provviste diretti a realizzare condotte criminose e/o commettere altri reati (come i tributari)	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO ▪ Finance; ▪ Risk 	Gestione e controllo dei flussi finanziari/pagamenti	Alterazione dei flussi finanziari al fine di creare fondi neri/provviste per la commissione di reati, tra cui anche i reati tributari	Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001), in particolare associazione a delinquere
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO; ▪ Finance; ▪ Ogni funzione rilevante 	Acquisto di beni e servizi e consulenze: selezione di fornitori, consulenti e professionisti anche outsourcer, negoziazione e gestione del rapporto contrattuale	Conclusioni di contratti o alterazione delle normali condizioni contrattuali al fine di commettere altri reati o creare fondi neri/provviste per la commissione di condotte criminose e ottenere un indebito vantaggio per la Società	Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001), in particolare associazione a delinquere
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ogni funzione rilevante 	Monitoraggio delle attività svolte in <i>outsourcing</i>	Alterazione delle condizioni contrattuali relative alle attività in <i>outsourcing</i> , al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società e/o per la costituzione di fondi neri/illeciti prodromici alla commissione di altri reati 231	Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001), in particolare associazione a delinquere
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Commercial 	Selezione e gestione dei <i>partner</i> commerciali (rapporti contrattuali e commerciali)	Individuazione di obiettivi non congrui, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società e/o per la costituzione di fondi neri prodromici alla commissione di altri reati 231	Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001), in particolare associazione a delinquere
		Alterazione delle normali condizioni contrattuali prevedendo un sistema di incentivazione teso al raggiungimento di obiettivi non congrui oppure l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società e/o per la costituzione di fondi neri prodromici alla commissione di altri reati 231	Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001), in particolare associazione a delinquere
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Compliance & FCC 	Gestione degli obblighi e dei relativi adempimenti in materia AML/CFT	Rapporti illeciti con la rete commerciale (dolosa omessa formazione su rapporti clientela e obblighi di condotta) e violazione degli adempimenti ai fini antiriciclaggio	Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001), in particolare associazione a delinquere

		Mancata segnalazione delle operazioni sospette al fine favorire la commissione del reato di riciclaggio	Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001), in particolare associazione a delinquere
--	--	---	---

25. Allegato V – reati societari

Funzioni aziendali	Attività sensibili	Possibili modalità di commissione dei reati	Reati interessati
<ul style="list-style-type: none"> CdA/CEO Responsabili funzioni rilevanti 	Rappresentanza legale della Società (anche in giudizio) e delega dei poteri	Promessa o dazione di denaro a un soggetto privato al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società	Reati societari (art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001), in particolare corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati
<ul style="list-style-type: none"> CdA/CEO Compliance & FCC; Legal, Corporate Affairs & Customer Protection; Finance 	Gestione dei contenziosi	Promessa o dazione di denaro o altre utilità ad un soggetto terzo (ad esempio, il legale incaricato di gestire il contenzioso o il consulente tecnico di parte) al fine di ottenere in giudizio un vantaggio per la Società	Reati societari (art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001), in particolare corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati
<ul style="list-style-type: none"> CdA/CEO Compliance & FCC; Legal, Corporate Affairs & Customer Protection; Finance Risk Commercial 	Rapporti contrattuali con altre società del gruppo e con parti correlate	Conclusione di contratti o alterazione delle normali condizioni contrattuali, per corrispettivi non di mercato e/o per servizi non erogati, fatturazione per prestazioni inesistenti, falsa fatturazione e/o alterazione dei tassi al fine di rappresentare una situazione economico/contabile non veritiera e, alterando i rapporti infragruppo, creare un vantaggio per la Società	Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. 231/01), in particolare false comunicazioni sociali
<ul style="list-style-type: none"> CdA/CEO; Finance; Risk; IT&Ops 	Gestione degli adempimenti contabili finalizzati alla redazione del bilancio, delle relazioni intermedie, dei report e delle altre comunicazioni richieste dalla legge	Alterazione delle scritture contabili al fine di rappresentare una situazione economico finanziaria della società non corretta e non veritiera (per esempio, creazione di provviste finalizzate alla costituzione di fondi neri/illeciti prodromici alla commissione di altri reati e determinazione dell'imponibile per il calcolo e il versamento delle imposte a vantaggio della Società)	Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. 231/01), in particolare false comunicazioni sociali
		Nel caso di ispezioni della PA e/o nell'ambito delle attività di vigilanza svolte, alterazione della documentazione al fine di rappresentare una situazione aziendale non veritiera e ottenere un indebito vantaggio	Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. 231/01), in particolare false comunicazioni sociali
<ul style="list-style-type: none"> CdA/CEO Finance 	Acquisto di beni e servizi e consulenze: selezione di fornitori, consulenti e	Promessa, offerta o dazione di denaro o altra utilità non dovuti al referente della controparte, al fine di ottenere la fornitura di beni e/o servizi a condizioni al di sotto del	Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. 231/01), in particolare

<ul style="list-style-type: none"> Potenzialmente ogni funzione rilevante 	professionisti (ivi compresi eventuali outsourcer), negoziazione e gestione del rapporto contrattuale	valore di mercato o in condizioni di particolare favore per la Società	corruzione e istigazione alla corruzione tra privati
		Al fine di agevolare soggetti terzi nell'apertura di nuovi rapporti, accettazione di denaro o altre utilità da parte di soggetti appartenenti all'organizzazione della Società, in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà	Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. 231/01), in particolare corruzione e istigazione alla corruzione tra privati
<ul style="list-style-type: none"> Potenzialmente tutte le funzioni aziendali rilevanti 	Monitoraggio delle attività svolte in <i>outsourcing</i>	Promessa o dazione di denaro o altra utilità non dovuti al referente del provider, al fine di ottenere la fornitura di beni e/o servizi a condizioni al di sotto del valore di mercato o in condizioni di particolare favore per la Società	Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. 231/01), in particolare corruzione e istigazione alla corruzione tra privati
<ul style="list-style-type: none"> Finance 	Gestione della fatturazione attiva e passiva da parte della Società	Creazione di disponibilità attraverso una gestione non trasparente dei pagamenti, al fine di destinare tali risorse a pratiche corruttive nei confronti di soggetti privati terzi al fine di conseguire un vantaggio (diversamente non dovuto) per la Società	Reati societari (art. 25 ter), in particolare corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati
<ul style="list-style-type: none"> CdA/CEO; Potenzialmente, ogni funzione aziendale rilevante 	Gestione omaggi, premi e delle spese promozionali, delle sponsorizzazioni e contributi politici	Elargizione di denaro, premi, omaggistica o altra utilità ovvero attività di sponsorizzazione nei confronti di soggetti pubblici o incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società	Reati societari (art. 25 ter D. Lgs. 231/2001) in particolare corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati
<ul style="list-style-type: none"> CdA/CEO; Finance; Risk 	Gestione e controllo dei flussi finanziari/pagamenti	Alterazione dei flussi finanziari (registrazione di fatture false per operazioni inesistenti e non documentabili come quelle per spese per consulenze, riconoscimento di corrispettivi per prestazioni a prezzi non di mercato o attraverso l'utilizzo fraudolento di penali o clausole contrattuali antieconomiche) al fine di creare fondi neri/provviste per la commissione di reati, tra cui anche i reati tributari, e ottenere quindi indebiti vantaggi o benefici non dovuti	Reati societari (art. 25 ter D. Lgs. 231/2001), in particolare false comunicazioni sociali
		Modifica o alterazione dei dati contabili presenti sui sistemi informativi, al fine di rappresentare una situazione patrimoniale, economica e finanziaria difforme dal vero in concorso con altri soggetti, tra cui quelli che operano nelle direzioni/aree aziendali deputate a svolgere le attività di gestione dei predetti sistemi	Reati societari (art. 25 ter D. Lgs. 231/2001), in particolare corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati

<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO; ▪ Finance; ▪ Risk 	Gestione delle attività relative agli adempimenti fiscali (predisposizione e presentazione delle dichiarazioni)	Elaborazione delle dichiarazioni tributarie e fiscali non rispondenti al vero, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società, anche in violazione della normativa tributaria nella predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali	Reati societari (art. 25 ter D. Lgs. 231/2001), in particolare false comunicazioni sociali
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO ▪ Compliance & FCC; ▪ Legal, Corporate Affairs & Customer Protection; ▪ Finance 	Gestione delle operazioni di <i>pricing</i> e tassi sui finanziamenti	Accordi con i concorrenti, in violazione della normativa antitrust, al fine di alterare le normali condizioni di mercato	Reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001), in particolare corruzione e istigazione alla corruzione tra privati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO; ▪ Finance ▪ IT & Ops ▪ Commercial; ▪ Tutte le funzioni potenzialmente interessate 	Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza	Gestione delle note spese e dei relativi rimborsi e delle spese di rappresentanza al fine di creare fondi occulti o veicolare somme di denaro per la commissione di altri reati e/o per conseguire un vantaggio indebito a favore della società	Reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001) in particolare corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO ▪ Compliance & FCC; ▪ Legal, Corporate Affairs & Customer Protection; ▪ Finance ▪ Internal Audit; ▪ Risk 	Falsificazione o alterazione dei risultati dei controlli di 1°, 2° o 3° livello e gestione dei rapporti con gli enti certificatori	Alterazione o falsificazione di documenti o report al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza o commettere altri reati 231 attraverso la dazione o la promessa di una somma di denaro o di altra utilità a chi è deputato allo svolgimento di tali attività	Reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001), in particolare corruzione e istigazione alla corruzione tra privati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Risk ▪ Finance ▪ Compliance & FCC; ▪ Legal, Corporate Affairs & Customer Protection; ▪ IT & OPS 	Gestione, monitoraggio e controllo dei rischi (complessivamente e intesi e, in particolare, operativi)	Alterazione / falsificazione dei presidi di controllo, anche rappresentare una situazione finanziaria non corrispondente a quella reale	Reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001), in particolare impedito controllo
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Risk ▪ Finance ▪ Compliance & FCC; ▪ Legal, Corporate Affairs & Customer Protection; ▪ Commercial 	Selezione e gestione dei <i>partner</i> commerciali (rapporti contrattuali e commerciali)	Alterazione delle normali condizioni contrattuali prevedendo un sistema di incentivazione teso al raggiungimento di obiettivi non congrui, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società e/o per la costituzione di fondi neri prodromici alla commissione di altri reati 231	Reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001), in particolare corruzione e istigazione alla corruzione tra privati
		Selezione dei <i>partner</i> in assenza di un accurato processo di selezione e/o in mancanza di requisiti necessari per il profilo richiesto, allo scopo di ottenere vantaggi o benefici non dovuti per la Società	Reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001), in particolare corruzione e istigazione alla corruzione tra privati

		Erogazione a favore del <i>partner</i> di incentivi in denaro, al fine di dotare la risorsa di provviste da utilizzare a fini corruttivi nei confronti di un soggetto privato o per la commissione di reati	Reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001), in particolare corruzione e istigazione alla corruzione tra privati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO ▪ Compliance & FCC; ▪ Legal, Corporate Affairs & Customer Protection; ▪ Finance 	<p>Gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza in occasione di ispezioni e accertamenti (ad esempio, Ivass, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, AGCM, Garante Privacy, UIF)</p>	Comunicazione di fatti, circostanze, valutazioni, stime, informazioni non veritiere (anche sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società) al fine di ottenere un indebito vantaggio	Reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001), in particolare ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
		Occultamento di documenti, comportamenti ostruzionistici e/o di mancata collaborazione, comunicazione di fatti, circostanze, valutazioni, stime, informazioni non veritiere (anche sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società) al fine di ottenere un indebito vantaggio o omissione delle comunicazioni dovute	Reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001), in particolare ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO ▪ Compliance & FCC; ▪ Legal, Corporate Affairs & Customer Protection; ▪ Finance 	<p>Gestione dei rapporti con gli organi sociali incaricati di svolgere attività di controllo e con la Società di revisione</p>	Comunicazione di fatti, circostanze, valutazioni, stime, informazioni non veritiere (anche sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società) oppure omissione nella trasmissione di informazioni richieste (mediante l'occultamento, anche accompagnato da artifici, della documentazione utile) al fine di ottenere un indebito vantaggio.	Reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001), in particolare impedito controllo
		Un soggetto sottoposto o apicale della Società offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti a dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari o ai sindaci per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà	Reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001) in particolare corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO; ▪ HR 	Selezione e assunzione del personale	Selezione ed assunzione di personale indicato da collaboratori e/o fornitori e/o <i>partner</i> commerciali in violazione delle politiche aziendali e non uniformata a criteri strettamente meritocratici e/o non giustificata da necessità organizzative, per ottenere denaro o altro vantaggio o utilità per la Società	Reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001) in particolare corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati
	Gestione del personale	Erogazione a un dipendente di incentivi, al fine di dotare la risorsa di provviste da utilizzare a fini corruttivi nei confronti di un soggetto privato (per esempio retribuzione di lavoro straordinario non eseguito o assegnazione indebita di auto aziendale).	Reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001) in particolare corruzione tra privati e istigazione

			alla corruzione tra privati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finance; ▪ Risk ▪ Collection 	Gestione delle attività di recupero crediti	Storno di crediti, pur in assenza dei requisiti necessari, al fine di creare fondi neri o provviste per commettere reati a vantaggio della Società	Reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001) in particolare false comunicazioni sociali
		Richiesta ai clienti e/o ricezione di denaro o altra utilità non dovuti da parte degli stessi, anche accettandone la promessa, per compiere o per omettere un atto dovuto in base a obblighi di fedeltà	Reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001) in particolare corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO 	Accesso a informazioni privilegiate e/o riservate e gestione delle comunicazioni verso l'esterno	Utilizzo di informazioni privilegiate e/o riservate per la commissione di reati di <i>insider dealing</i> e <i>insider trading</i>	Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. 231/01), in particolare aggio
		Diffusione di notizie false (quali, la cessione di titoli della Società e/o di altre società del gruppo a prezzi o quantità differenti da quelli effettivi) idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, anche nel caso in cui tali condotte siano poste in essere attraverso l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale	Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. 231/01), in particolare aggio

26. Allegato VI – reati contro la personalità individuale (art. 603 bis c.p.)

Funzioni aziendali	Attività sensibili	Possibili modalità di commissione dei reati	Reati interessati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ HR 	Gestione del personale	Assunzione e remunerazione dei dipendenti applicando condizioni di sfruttamento e/o con approfittamento di eventuale stato di bisogno	Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001), in particolare intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finance ▪ Potenzialmente ogni funzione rilevante 	Acquisto di beni e servizi e consulenze: selezione di fornitori, consulenti e professionisti (ivi compresi eventuali outsourcer), negoziazione e gestione del rapporto contrattuale	Instaurazione di rapporti di consulenza con applicazione di condizioni di sfruttamento e/o con approfittamento di eventuale stato di bisogno	Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001), in particolare intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

27. Allegato VII – reati in materia di sicurezza sul luogo di lavoro

Funzioni aziendali	Attività sensibili	Possibili modalità di commissione dei reati	Reati interessati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Datore di Lavoro; ▪ Delegati dal Datore di lavoro; ▪ RSPP 	Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza	Non corretta gestione del sistema della sicurezza aziendale in violazione della normativa vigente in tema di valutazione dei rischi nel DVR o insufficiente valutazione di rischi che determinano le lesioni o la morte di un lavoratore	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D. Lgs. 231/01)
		Adempimenti di legge derivanti dalla qualifica di datore di lavoro e formalizzazione della valutazione dei rischi	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D. Lgs. 231/01)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Datore di Lavoro ▪ Delegati dal Datore di lavoro; ▪ RSPP 	Gestione della sicurezza presso la sede sociale con riferimento allo <i>smart working</i> , tenuto conto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro	Mancata o insufficiente valutazione, programmazione e attuazione degli interventi diretti alla prevenzione e gestione delle emergenze, in particolare prevenzione incendi e pronto soccorso	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D. Lgs. 231/01)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Datore di Lavoro ▪ Delegati dal Datore di lavoro ▪ RSPP ▪ HR 	Programmazione ed esecuzione delle attività di informazione e formazione generale e specifica, oltre che archiviazione della relativa documentazione	Mancata o insufficiente informazione e formazione del personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D. Lgs. 231/01)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Datore di Lavoro; ▪ Delegati dal Datore di lavoro; ▪ RSPP; ▪ HR; ▪ Medico 	Violazione della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare del D.Lgs. n. 81/2008	Mancata o insufficiente programmazione, attuazione e documentazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D. Lgs. 231/01)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ RSPP 	Gestione della sicurezza presso la sede sociale e adempimento degli obblighi derivanti dalla sua funzione	Inosservanza delle disposizioni di legge esistenti in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e mancata vigilanza	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D. Lgs. 231/01)

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Datore di Lavoro ▪ Delegati dal Datore di lavoro ▪ RSPP 	Gestione interventi necessari per il rispetto della normativa sulla sicurezza	Omissione interventi necessari o alterazione della reportistica sulla gestione degli interventi o falsificazione di documenti	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D. Lgs. 231/01)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Datore di Lavoro ▪ Delegati dal Datore di lavoro 	Gestione della sicurezza in itinere e utilizzo delle auto aziendali	Incidenti a dipendenti e collaboratori per utilizzo auto non manutate	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001)

28. Allegato VIII – reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché’ autoriciclaggio

Funzioni aziendali	Attività sensibili	Possibili modalità di commissione dei reati	Reati interessati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finance ▪ Ogni funzione rilevante 	Acquisto di beni e servizi e consulenze: selezione di fornitori, consulenti e professionisti (ivi compresi eventuali outsourcer), negoziazione e gestione del rapporto contrattuale	Reimpiego di denaro proveniente da altri reati (per esempio, dai reati fiscali) nell’acquisto di beni e servizi al fine di occultarne la provenienza illecita	Reati di cui all’art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001), in particolare autoriciclaggio
		Acquisto, ricezione o occultamento di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, omettendo di verificare la provenienza lecita degli stessi, al fine di conseguire un risparmio nel costo di acquisto ovvero venire in possesso di beni, servizi o informazioni altrimenti non disponibili e necessari	Reati di cui all’art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001), in particolare ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finance ▪ Risk 	Gestione e controllo dei flussi finanziari/ pagamenti	Impiego di denaro, beni o utilità provenienti da un delitto (incluso il caso in cui tale delitto sia stato commesso da un soggetto apicale della Società, anche dallo stesso soggetto che procede all’impiego del denaro, dei beni o delle utilità) in assenza di una adeguata verifica della provenienza delle risorse finanziarie	Reati di cui all’art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001), in particolare ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio, autoriciclaggio
		Utilizzo da parte dei soggetti dotati di poteri di rappresentanza della Società di risorse finanziarie in operazioni con soggetti terzi, finalizzate a favorire l’immissione nel circuito legale di denaro di provenienza illecita	Reati di cui all’art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001), in particolare impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio, autoriciclaggio

		Ricezione o occultamento di denaro o cose provenienti da un delitto (doloso o colposo) o da contravvenzione	Reati di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001), in particolare ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio, autoriciclaggio
		Sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (doloso o colposo) o da contravvenzione ovvero compimento di altre operazioni in relazione ad essi, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita	Reati di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001), in particolare ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio, autoriciclaggio
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finance; ▪ Risk 	Gestione delle attività relative agli adempimenti fiscali (predisposizione e presentazione delle dichiarazioni)	Elaborazione delle dichiarazioni tributarie e fiscali non rispondenti al vero, reimpiegando il denaro risparmiato al fine di occultarne la provenienza illecita	Reati di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001, in particolare, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio, autoriciclaggio
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finance ▪ Commercial ▪ Legal ▪ Potenzialmente, ogni funzione aziendale rilevante 	Gestione omaggi, premi, spese promozionali, sponsorizzazioni e contributi politici	Immissione in circolazione di denaro incassato a seguito della commissione di un altro delitto, anche attraverso la concessione di sponsorizzazioni, l'elargizione di omaggi e l'erogazione di donazioni e liberalità	Reati di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001, in particolare, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio, autoriciclaggio
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potenzialmente ogni funzione rilevante 	Rapporti contrattuali con le altre società del Gruppo e con parti correlate	Ricezione o occultamento di denaro o cose provenienti da un delitto (doloso o colposo) o da contravvenzione	Reati di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001, in particolare, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio, autoriciclaggio
		Utilizzo da parte dei soggetti dotati di poteri di rappresentanza della Società di risorse finanziarie in operazioni con soggetti terzi, finalizzate a favorire l'immissione nel circuito legale di denaro di provenienza illecita	Reati di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001, in particolare, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio, autoriciclaggio
		Impiego di denaro, beni o utilità provenienti da un delitto (incluso il caso in cui tale delitto sia stato commesso da un soggetto apicale della Società, anche dallo stesso soggetto che procede all'impiego del denaro, dei beni o delle utilità) in assenza di una adeguata verifica della provenienza delle risorse finanziarie	Reati di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001, in particolare, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio, autoriciclaggio

		Sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (doloso o colposo) o da contravvenzione ovvero compimento di altre operazioni in relazione ad essi, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita.	Reati di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001, in particolare, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio, autoriciclaggio
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Compliance & FCC; ▪ Legal, Corporate Affairs & Customer Protection 	Verifiche antiriciclaggio sulla clientela e adeguata verifica, ai sensi degli obblighi di legge	Controlli carenti e/o inadeguati o omessa segnalazione di un'operazione sospetta di riciclaggio alle Autorità competenti	Reati di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001, in particolare, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio, autoriciclaggio

29. Allegato IX – delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Funzioni aziendali	Attività sensibili	Possibili modalità di commissione dei reati	Reati interessati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO ▪ Finance ▪ IT & Ops ▪ Commercial ▪ HR 	Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza	Utilizzo indebito, da parte di un soggetto che non ne è titolare, di carte di credito o di pagamento (o di qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti) al fine di creare fondi occulti o veicolare somme di denaro per la commissione di altri reati e/o per conseguire un vantaggio indebito a favore della società	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001), in particolare indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti
<ul style="list-style-type: none"> ▪ IT&Ops ▪ Finance ▪ Risk 	Gestione e controllo dei flussi finanziari e dei pagamenti	Alterazione dei sistemi informatici o telematici attraverso intervento su dati, informazioni e programmi al fine di determinare un trasferimento di denaro e ottenere un vantaggio o un profitto per la Società (per esempio, con la creazione di fondi neri/illeciti prodromici alla commissione di altri reati)	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001), in particolare frode informatica aggravata

		Alterazione dei sistemi informatici o telematici attraverso apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di commettere reati riguardanti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti e ottenere un vantaggio per la società	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001), in particolare detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
		Utilizzo indebito, falsificazione o alterazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti al fine di determinare un indebito vantaggio a favore della società (per esempio, creando fondi occulti/illeciti e utilizzando tali somme di denaro per la commissione di altri reati)	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001), in particolare indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti
			Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001), in particolare trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512-bis c.p.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ IT&OPS ▪ Finance ▪ Risk 	Gestione e utilizzo di infrastrutture e reti informatiche (sistemi hardware e/o software)	Alterazione dei sistemi informatici o telematici attraverso intervento su dati, informazioni e programmi al fine di determinare un trasferimento di denaro e ottenere un vantaggio o un profitto per la Società (per esempio, con la creazione di fondi neri/illeciti prodromici alla commissione di altri reati)	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001), in particolare frode informatica aggravata
		Alterazione dei sistemi informatici o telematici attraverso apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di commettere reati riguardanti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti e ottenere un vantaggio per la società	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001), in particolare detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

30. Allegato X – Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione

Funzioni aziendali	Attività sensibili	Possibili modalità di commissione dei reati	Reati interessati
<ul style="list-style-type: none"> Finance Ogni funzione rilevante 	Acquisto di beni e servizi e consulenze: selezione di fornitori, consulenti e professionisti (ivi compresi eventuali outsourcer)	Conclusione di contratti o alterazione delle normali condizioni contrattuali con soggetti che sono sottoposti a misure restrittive dell'Unione Europea	Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione Europea (art. 25-octies.2)
<ul style="list-style-type: none"> Finance Ogni funzione rilevante 	Gestione del rapporto contrattuale	Conclusione di operazioni economiche con soggetti che sono sottoposti a misure restrittive dell'Unione Europea	Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione Europea (art. 25-octies.2)
<ul style="list-style-type: none"> Compliance & FCC Legal, Corporate Affairs & Customer Protection Customer Onboarding 	Verifiche sulla clientela ai sensi degli obblighi di legge	Erogazione di finanziamenti a soggetti sottoposti a misure restrittive dell'Unione Europea	Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione Europea (art. 25-octies.2)

31. Allegato XI – delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Funzioni aziendali	Attività sensibili	Possibili modalità di commissione dei reati	Reati interessati
<ul style="list-style-type: none"> Potenzialmente tutti i soggetti che accedono ai sistemi informatici della Società 	Gestione e utilizzo di infrastrutture e reti informatiche (sistemi hardware e/o software)	Utilizzo, detenzione o duplicazione illeciti di software al fine di conseguire un risparmio nell'acquisto di licenze, nell'interesse o a vantaggio della Società	Reati di cui all'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001, in particolare violazione del diritto di autore
		Diffusione della stessa licenza a più soggetti in occasione dell'installazione di programmi per elaboratore al parco macchine degli utenti della Società, al fine di minori costi di acquisto e manutenzione licenze	Reati di cui all'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001, in particolare violazione del diritto di autore

<ul style="list-style-type: none"> Potenzialmente tutti i soggetti che accedono ai sistemi informatici della Società 	Gestione e utilizzo di infrastrutture e reti informatiche (sistemi hardware e/o software)	Diffusione non autorizzata, mediante sito internet, di opere dell'ingegno (musiche, filmati, testi di ricerca su evoluzioni macro economiche o scenari di business, etc.) coperte da diritto d'autore o da altri diritti	Reati di cui all'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001, in particolare violazione del diritto di autore
		Riproduzione, trasmissione o diffusione abusiva in pubblico di opere o parti di opere scientifiche o didattiche presentazioni rivolte a terzi	Reati di cui all'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001, in particolare violazione del diritto di autore
<ul style="list-style-type: none"> IT&OPS 	Sviluppo di soluzioni software	Indebito utilizzo di parti di codice di proprietà di terzi	Reati di cui all'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001, in particolare violazione del diritto di autore
		Utilizzo dell'infrastruttura informatica della Società per la commissione di reati (a titolo esemplificativo, download illegale di materiale in violazione del diritto d'autore e/o oggetto di privativa industriale di terzi mediante P2P, Cracking di software proprietario, nonché in generale i reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001)	Reati di cui all'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001, in particolare violazione del diritto di autore

32. Allegato XII – induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Funzioni aziendali	Attività sensibili	Possibili modalità di commissione dei reati	Reati interessati
<ul style="list-style-type: none"> CdA/CEO Compliance & FCC; Legal, Corporate Affairs & Customer Protection; Responsabili delle funzioni rilevanti 	Rappresentanza legale della Società in giudizio	Induzione, con violenza o minaccia, di soggetti coinvolti nell'ambito di procedimenti penali a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, così da ottenere un indebito vantaggio per la Società o i suoi esponenti alle conseguenze sfavorevoli che potrebbero essere generate dal contenuto di tali dichiarazioni	Reato di cui all'art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001

<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO ▪ Compliance & FCC; ▪ Legal, Corporate Affairs & Customer Protection; ▪ Finance 	Gestione dei contenziosi	Induzione, con violenza o minaccia, di soggetti coinvolti nell'ambito di procedimenti penali a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, così da ottenere un indebito vantaggio per la Società o i suoi esponenti alle conseguenze sfavorevoli che potrebbero essere generate dal contenuto di tali dichiarazioni	Reato di cui all'art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001
--	--------------------------	--	--

33. Allegato XIII – reati ambientali

Funzioni aziendali	Attività sensibili	Possibili modalità di commissione dei reati	Reati interessati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Attività gestita direttamente da SCB (in qualità di capogruppo) e nello specifico dalla funzione Facilities Management 	Gestione degli adempimenti in materia ambientale e raccolta dei rifiuti (materiale d'ufficio, rifiuti informatici, come toner e stampanti, e rifiuti urbani), anche mediante fornitori esterni	Stipulazione di contratti con vettori, smaltitori o intermediari non qualificati e/o non muniti delle necessarie autorizzazioni di legge, al fine di ottenere un risparmio economico sui costi di trasporto e smaltimento rifiuti	Reati ambientali (art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare art. 256 del D. Lgs. 156/06 Reati ambientali (art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare art. 258, comma 4 e art. 260-bis del D. Lgs. 156/06
		Assenza o falsificazione di formulari e registri obbligatori, al fine di ottenere un risparmio economico derivante da una non corretta classificazione dei rifiuti e/o dei relativi pesi, anche in collaborazione con vettori o smaltitori	Reati ambientali (art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare art. 258, comma 4 e art. 260-bis del D. Lgs. 156/06
		Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza delle necessarie autorizzazioni al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società	Reati ambientali (art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare art. 256 del D. Lgs. 156/06

34. Allegato XIV – impiego di cittadini di paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare

Funzioni aziendali	Attività sensibili	Possibili modalità di commissione dei reati	Reati interessati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO ▪ HR 	Gestione della scelta ed assunzione del personale	Assunzione di personale straniero non in regola con il permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, senza che sia stato richiesto il rinnovo nei termini di legge	Reati di cui all'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001, in particolare impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

<ul style="list-style-type: none"> Potenzialmente ogni funzione rilevante 	Acquisto di beni e servizi e consulenze: selezione di fornitori, consulenti e professionisti (ivi compresi eventuali outsourcer), negoziazione e gestione del rapporto contrattuale	Collaborazione con fornitori di beni e/o servizi che utilizzano lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato	Reati di cui all'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001, in particolare impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
--	---	---	---

35. Allegato XV – reati tributari

Funzioni aziendali	Attività sensibili	Possibili modalità di commissione dei reati	Reati interessati
<ul style="list-style-type: none"> Ogni funzione rilevante 	Rapporti contrattuali con le altre società del Gruppo e con parti correlate, in particolare trasferimento di beni e/o risorse o erogazione di servizi a società del gruppo e parti correlate	Registrazione nelle scritture contabili o detenzione ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria di fatture ricevute da altre società del Gruppo per servizi non realmente ricevuti al fine di indicare tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA per evaderle e ottenere un indebito vantaggio per la società	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
		Simulazione di acconti su forniture al fine di indicare tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA ed evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto per evaderle e ottenere un indebito vantaggio per la società	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
		Previo accordo con altre società del Gruppo, indicazione nella dichiarazione relativa all'imposta sui redditi e/o sull'IVA, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto e ottenere un indebito vantaggio per la società	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione infedele

		<p>Emissione di fatture a un'altra società del Gruppo a fronte di servizi non realmente eseguiti al fine consentire a tale società di indicare tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA ed evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto e ottenere un indebito vantaggio per la società</p>	<p>Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p>
		<p>Mancato versamento di somme dovute all'Amministrazione Finanziaria, utilizzando in compensazione crediti che in realtà spetterebbero ad altra società del Gruppo oppure crediti inesistenti al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto e ottenere un indebito vantaggio per la società</p>	<p>Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare indebita compensazione</p>
		<p>In sede di riscossione coattiva, al fine di evitare il pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sanzioni o interessi relativi a tali imposte, compimento di atti che comportano un fittizio impoverimento del patrimonio della Società (per esempio, cessione di immobili al fine di conferire il patrimonio immobiliare ad altre società del Gruppo con l'accordo di retrocessione)</p>	<p>Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finance; ▪ Risk 	<p>Gestione degli adempimenti contabili finalizzati alla redazione del bilancio, delle relazioni intermedie e delle altre comunicazioni richieste dalla legge</p>	<p>Predisposizione del bilancio di esercizio o le comunicazioni sociali sulla base di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (per esempio, ricevute fiscali, note di addebito o accredito, documenti di trasporto, schede carburante), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero al fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente</p>	<p>Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p>
		<p>Predisposizione del bilancio di esercizio o delle comunicazioni sociali indicando elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, attraverso operazioni prive di una giustificazione economica o un supporto dalla prassi commerciale del settore</p>	<p>Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p>

		Alienazione o compimento di atti fraudolenti sui beni della Società idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva dell'Agenzia delle Entrate, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies), in particolare sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finance; ▪ Potenzialmente ogni funzione rilevante 	<p>Acquisto di beni e servizi e consulenze: selezione di fornitori, consulenti e professionisti (ivi compresi eventuali outsourcer), negoziazione e gestione del rapporto contrattuale</p>	Omettendo di effettuare le opportune verifiche in sede di selezione dei fornitori/consulenti, registrazione nelle scritture contabili o detenzione ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria fatture o altri documenti emessi da soggetti terzi diversi dall'effettivo esecutore della prestazione ovvero fatture o altri documenti recanti corrispettivi non corrispondenti all'effettiva prestazione, con indicazione dei relativi elementi alle imposte sui redditi o all'IVA al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
		Compimento di operazioni simulate o utilizzo di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
		Indicazione nella dichiarazione relativa all'imposta sui redditi e/o all'IVA di elementi passivi inesistenti, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione infedele
		Registrazione nelle scritture contabili o detenzione ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria di fatture o altri documenti emessi da soggetti terzi diversi dall'effettivo esecutore della prestazione ovvero fatture o altri documenti recanti corrispettivi non corrispondenti all'effettiva prestazione, con indicazione dei relativi elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
		Compimento di operazioni simulate oppure utilizzo di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti al fine di	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare

		evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto	dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
		Indicazione nella dichiarazione relativa all'imposta sui redditi e/o all'IVA elementi passivi inesistenti, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione infedele
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO ▪ Finance ▪ Risk 	Gestione delle attività relative agli adempimenti fiscali (predisposizione e presentazione delle dichiarazioni)	Indicazione nella dichiarazione relativa all'imposta sui redditi e/o all'IVA di componenti negative, sulla base di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero per conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
		Indicazione nella dichiarazione dei redditi e/o nella dichiarazione IVA di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, attraverso operazioni che coinvolgono diversi soggetti e che presentano condizioni fuori mercato senza giustificazione economica o supporto nella prassi commerciale, al fine di rendere difficoltoso (con documenti falsi o altri espedienti) l'accertamento tributario	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
		Indicazione nella dichiarazione relativa all'imposta sui redditi e/o all'IVA di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo (per esempio, non vengono dichiarati tutti i ricavi percepiti in relazione a determinate operazioni commerciali) o elementi passivi inesistenti, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione infedele
		Omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali (dichiarazione relativa all'imposta sui redditi e/o dichiarazione IVA) entro i termini previsti dalla legge, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare omessa dichiarazione
		Occultamento o distruzione, in tutto o in parte, di scritture contabili o di documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare occultamento o distruzione di documenti contabili

		<p>Mancato versamento delle somme dovute all'Amministrazione Finanziaria, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o crediti inesistenti al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto</p>	<p>Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare indebita compensazione</p>
		<p>In sede di riscossione coattiva, al fine di evitare il pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto o sanzioni/interessi relativi a tali imposte, compimento di atti che comportano un fittizio impoverimento del patrimonio della Società (per esempio, operazioni di cessioni di aziende e di scissioni societarie simulate finalizzate a conferire il patrimonio immobiliare a nuovi soggetti societari)</p>	<p>Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</p>
		<p>Indicazione nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, al fine di ottenere un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori</p>	<p>Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO ▪ Finance ▪ Commercial ▪ Compliance & FCC; ▪ Legal, Corporate Affairs & Customer Protection; ▪ Potenzialmente ogni funzione aziendale rilevante 	<p>Gestione omaggi, premi, spese promozionali, sponsorizzazioni e contributi politici</p>	<p>Registrazione nelle scritture contabili o detenzione ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria di fatture o altri documenti emessi da soggetti terzi diversi dall'effettivo esecutore della prestazione oppure fatture o altri documenti recanti corrispettivi non corrispondenti all'effettiva prestazione, indicando tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto</p>	<p>Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p>
		<p>Esecuzione di operazioni simulate oppure utilizzo documenti falsi o altri mezzi fraudolenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto</p>	<p>Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p>
		<p>Indicazione nella dichiarazione relativa all'imposta sui redditi e/o all'IVA di omaggi, spese di rappresentanza, liberalità o contributi non erogati, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto</p>	<p>Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p>

		Occultamento o distruzione in tutto o in parte, scritture contabili o altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, in modo da ostacolare la trasparente ricostruzione degli oneri determinati nell'ambito della gestione delle sponsorizzazioni (per esempio, contratto di sponsorizzazione)	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies), in particolare occultamento o distruzione di documenti contabili
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO ▪ HR 	Gestione della scelta ed assunzione del personale	Mediante contratti di lavoro simulati, indicazione nella dichiarazione dei costi relativi al personale di importi superiori rispetto a quelli effettivamente sostenuti	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e dichiarazione infedele
		Occultamento o distruzione in tutto o in parte, di scritture contabili o altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, in modo da ostacolare la trasparente ricostruzione degli elementi passivi determinati nell'ambito della gestione delle politiche di remunerazione dei dipendenti	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies), in particolare occultamento o distruzione di documenti contabili
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO ▪ Finance ▪ Commercial ▪ Tutte le funzioni potenzialmente interessate 	Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza	Indicazione, a titolo di rimborso, per esempio, per spese carburante, di importi superiori rispetto a quelli effettivamente sostenuti nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi al fine di evadere le imposte sui redditi	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
		Al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, attraverso documenti falsi relativi a richieste di rimborso, indicazione in una delle dichiarazioni relative a dette imposte di elementi passivi fittizi	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
		Al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicazione di costi inesistenti con riferimento a rimborsi spese, riportando tali valori in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione infedele
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finance ▪ Risk 	Gestione delle attività inerenti alla fatturazione attiva e passiva da parte della Società	Indicazione, in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, compiendo operazioni simulate	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

		oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, al fine di evadere le citate imposte	
		Un soggetto sottoposto o apicale della Società, al fine di consentire a partner commerciali l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o consegna, anche in via telematica, fatture o altri documenti (ricevute fiscali/note di addebito o accredito/documenti di trasporto) per operazioni inesistenti	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
		Emissione di documenti relativi ad operazioni inesistenti (per esempio, emissione di fattura attiva a fronte di servizi di consulenza/segnalazione inesistenti) al fine di consentire al cliente l'evasione delle imposte sui redditi, nell'interesse o a vantaggio della Società (sottoscrizione di servizi di intermediazione particolarmente redditizi)	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies), in particolare emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finance ▪ Risk 	Tenuta delle scritture contabili e archiviazione della documentazione	Occultamento o distruzione, in tutto o in parte, delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare occultamento o distruzione di documenti contabili
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Compliance & FCC; ▪ Legal, Corporate Affairs & Customer Protection; ▪ Finance. 	Gestione rapporti con la P.A. per l'acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, ivi compresi quelli aventi finalità in materia di risorse umane (per esempio, formazione ai dipendenti)	Occultamento o distruzione, in tutto o in parte, di scritture contabili o altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, in modo da ostacolare la trasparente ricostruzione degli elementi passivi determinati nell'ambito della gestione delle attività formative.	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies), in particolare occultamento o distruzione di documenti contabili
		Nella gestione di finanziamenti in materia di formazione, anche per il tramite dell'outsourcer, al fine di evadere le imposte sul reddito e/o sul valore aggiunto, vengono indicati elementi passivi fittizi (per esempio, fatture passive emesse da docenti a fronte di prestazioni fittizie) o vengono omesse attività di verifica sull'esistenza e l'operatività del fornitore di servizi formativi (per	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

		esempio, qualificando controparti fittizie).	
--	--	--	--

MODELLO

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. N.
231/2001 – ALLEGATO: SISTEMA SANZIONATORIO**

1. Obiettivi e principi fondanti del sistema sanzionatorio

Ai fini dell'efficacia del Modello e della piena aderenza al dato normativo, il presente sistema sanzionatorio viene introdotto per garantirne l'osservanza del Modello stesso, delle procedure ivi disciplinate e dei principi di condotta sanciti nello stesso.

La previsione di un adeguato sistema sanzionatorio consente di presidiare le violazioni delle disposizioni e delle procedure organizzative richiamate nel Modello e rappresenta un elemento qualificante dello stesso, oltre che una condizione imprescindibile per la sua concreta operatività, applicazione dei presidi e rispetto da parte di tutti i Destinatari.

Il Modello fornisce un modello di comportamento per le condotte che i Destinatari sono tenuti a tenere, dal momento che il rispetto e la violazione dei suoi contenuti si ripercuotono anche sull'immagine esterna di TIMFin S.p.A.

A tal proposito, si dà atto che l'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato rilevante ai sensi del Decreto e dall'eventuale instaurazione del relativo procedimento penale.

Le sanzioni sono finalizzate a reprimere qualsiasi violazione delle disposizioni e dei presidi predisposti per prevenire la commissione di illeciti penali e, per tale ragione, ne viene promossa la conoscenza tanto presso il personale della Società quanto tra i suoi collaboratori.

La violazione degli obblighi previsti nel Modello, anche se finalizzata al perseguimento di un presunto interesse della Società, rappresenta un inadempimento contrattuale ed un illecito disciplinare.

Poiché la Società non intende perseguire alcun vantaggio dalla commissione di un reato da parte del proprio personale, la definizione di presidi all'interno del Modello di Organizzazione e Gestione e la previsione di sanzioni in caso di violazione degli stessi rappresentano la presa di posizione da parte di TIMFin S.p.A. di non approfittare dei vantaggi derivanti dalla commissione del reato.

Le sanzioni sono caratterizzate dalla proporzionalità rispetto alla violazione per cui vengono comminate, e la definizione del loro contenuto è quindi il risultato di una valutazione fondata sui seguenti parametri:

- gravità della violazione;
- tipologia del rapporto di lavoro in essere con il soggetto che ha commesso l'illecito e a cui è destinata la sanzione (subordinato, parasubordinato, dirigenziale, etc.), tenuto conto della specifica e preminente disciplina normativa e contrattuale;
- eventuale recidiva.

Ove venga provata la commissione del reato da parte di uno dei Destinatari del Modello, la Società si riserva ogni diritto al risarcimento di ogni danno così arrecato alla Società.

2. Le condotte sanzionabili

Il sistema sanzionatorio è applicato in seguito alle seguenti violazioni:

- mancato rispetto delle previsioni del Modello, del Codice Etico (di seguito anche “**Codice**”) e delle procedure aziendali cui il Modello fa riferimento;
- inosservanza e/o violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma e, in generale, al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di particolare necessità e di urgenza, per cui deve comunque essere data tempestiva informazione secondo modalità prestabilite;
- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta per documentare, conservare e controllare le Aree e le Attività Sensibili (come identificate nella Parte Speciale del Modello);

- violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione prevista dalle procedure vigenti o nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV di effettuare controllo e/o all'accesso alle informazioni richieste e alla documentazione;
- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione delle disposizioni del Modello, del Codice Etico e delle procedure aziendali di riferimento nelle Aree ed Attività Sensibili;
- inosservanza dell'obbligo di informativa all'OdV sulle violazioni del Modello poste in essere da altri dipendenti o destinatari del Modello di cui si abbia prova diretta e certa;
- compimento di atti ritorsivi e/o discriminatori ai danni di chi abbia effettuato una segnalazione secondo il sistema di *whistleblowing* disciplinato dal Modello, nonché di comportamenti censurabili perché contrari a disposizioni normative o a regolamenti aziendali, compiuti da altri soggetti all'interno della Società;
- segnalazioni (effettuate sempre secondo il sistema di *whistleblowing*), di comportamenti censurabili ai sensi del Modello e del Decreto rivelatesi infondate e compiute con dolo e colpa grave.

Inoltre, sono censurabili e possono determinare l'irrogazione di una sanzione disciplinare anche le seguenti condotte, riferibili, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 24/2023, all'utilizzo del canale di segnalazione interna *whistleblowing* (per i dettagli si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 9 della Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo):

- attuazione di condotte ritorsive nei confronti del segnalante che si avvale dell'apposito canale messo a disposizione dalla Società;
- comportamenti ostativi all'accertamento della segnalazione (anche solo se tentate);
- violazione dell'obbligo di riservatezza circa l'identità dei soggetti coinvolti nelle segnalazioni effettuate mediante l'apposito canale messo a disposizione dalla Società;
- mancata o inadeguata istituzione dei canali di segnalazione e delle relative procedure previste dal D. Lgs. 24/2023;
- mancata esecuzione dell'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- accertamento della responsabilità per dolo o colpa grave conseguente ai reati di diffamazione o calunnia, fatta eccezione per le ipotesi in cui la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

3. Le sanzioni

3.1. Sanzioni relative agli amministratori

La Società valuta con rigore le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Modello se realizzate da chi riveste un ruolo di vertice all'interno della Società e per tale ragione i valori della correttezza e della trasparenza vengono promossi tra i soggetti chiamati a compiere le scelte strategiche di TIMFin S.p.A., anche al fine di rappresentare un esempio per i soggetti che operano all'interno della Società a qualsiasi livello.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 2392 e ss. c.c., nell'ambito di quelle previste dalla vigente normativa, trovano attuazione misure di tutela (quali la revoca della delega e/o dell'incarico conferiti al soggetto) parametrata alla gravità dell'infrazione commessa e su conforme decisione del Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del soggetto di volta in volta interessato, una volta sentito anche il Collegio Sindacale.

Nei casi più gravi, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, può anche chiedere all'assemblea di procedere alla revoca della carica.

Indipendentemente dall'applicazione della sanzione è fatta comunque salva la facoltà della Società di proporre le azioni di responsabilità e/o risarcitorie nei confronti degli amministratori. Nei casi in cui sia coinvolta la maggioranza dei consiglieri per gravi violazioni del Modello, il Collegio Sindacale convocherà l'assemblea dei soci per l'adozione delle opportune misure di tutela.

Nel caso di violazioni poste in essere da un amministratore che sia anche lavoratore dipendente della Società trovano applicazione le sanzioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione, fatta salva in ogni caso la possibile applicazione delle diverse azioni disciplinari che possono essere esperite in base al rapporto di lavoro subordinato in essere e comunque nel rispetto delle procedure di legge e/o di contratto, in quanto applicabili.

3.2. Le sanzioni relative ai sindaci

In caso di mancato rispetto del Modello Organizzativo da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informa immediatamente l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione affinché intraprendano le opportune iniziative e adottino eventualmente provvedimenti, tra cui, a titolo esemplificativo, si richiama la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Ciascun sindaco è tenuto a dimettersi dalla carica e a rinunciare al relativo compenso nel caso in cui commetta una delle violazioni indicate al precedente paragrafo 2, per quanto di sua competenza.

Indipendentemente dall'applicazione della sanzione, è comunque fatta salva la facoltà della Società di proporre le azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

3.3. Le sanzioni relative ai soggetti che ricoprono in TIMFin ruolo dirigenziale

Il rapporto dirigenziale è caratterizzato dalla natura eminentemente fiduciaria.

Pertanto, il rispetto delle prescrizioni del Codice Etico e del Modello (nonché delle relative procedure di attuazione) da parte dei soggetti che all'interno della Società rivestono un ruolo dirigenziale costituisce elemento essenziale del rapporto di lavoro.

A fronte di violazioni sostanziali e/o procedurali, la Società può quindi contestare violazione e richiedere l'applicazione di una sanzione che consiste nel licenziamento per "giustificato motivo soggettivo" o per "giusta causa", salvo il caso di fattispecie di lievissima entità.

3.4. Le sanzioni relative ai dipendenti

L'inosservanza delle disposizioni del Modello e dei principi stabiliti dal Codice Etico comportano la contestazione della violazione.

In tal caso, sentite le giustificazioni del lavoratore, trovano applicazione le sanzioni disciplinari individuate a carico dei dipendenti della Società, comunque conformi a quanto previsto nell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, nel CCNL applicato ai dipendenti in ragione del loro inquadramento e nelle norme speciali applicabili.

La Società informa in modo adeguato il proprio Personale circa l'adozione del presente Sistema Sanzionatorio avvalendosi della bacheca della Società ai sensi dell'art. 7 della Legge 300/70.

Riguardo ai lavoratori dipendenti, fermo restando quanto previsto nel presente paragrafo, non sono previste specifiche sanzioni associate a precisate infrazioni.

Pertanto, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad esaminare di volta in volta le violazioni segnalate per poi proporre l'eventuale applicazione di sanzioni nel rispetto delle leggi e dei regolamenti (normativa secondaria) e/o dei contratti (di lavoro, di collaborazione o di varia altra natura) vigenti.

Nello specifico, l'irrogazione delle sanzioni è demandata ai soggetti dotati di tale potere all'interno della Società. Ciò posto, si precisa che:

- ogni dolosa o deliberata commissione di reati previsti dal Decreto ovvero violazione dei doveri fondamentali propri della funzione o carica o qualifica rivestita può anche comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, a prescindere dal danno economico che uno dei comportamenti indicati abbia determinato;
- ogni colposa, imprudente, negligente o omissiva condotta o comportamento in violazione del Decreto può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro in base alla gravità del fatto, alle conseguenze pregiudizievoli cagionate, alla eventuale recidiva o in relazione all'importanza dei principi o delle procedure violate.

La tipologia e l'entità delle sanzioni per violazione del Modello e del Codice Etico vengono adottate tenendo conto dei principi di gradualità e proporzionalità, nonché sulla base dei seguenti criteri di carattere generale:

- intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, (tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento);
- rilevanza degli obblighi violati;
- responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
- rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato alla Società, ai clienti o a terzi e del disservizio determinatosi;
- sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo (i) al comportamento del lavoratore nei confronti della Società, degli altri dipendenti e dei clienti e (ii) ad eventuali precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
- concorso di più lavoratori in accordo tra loro nella commissione della violazione.

Quanto alle sanzioni, esse sono adottate ed applicate nel pieno rispetto delle procedure previste dalla normativa collettiva nazionale applicabili al rapporto di lavoro caso per caso, nonché di quelle interne applicate all'interno della Società.

A tal proposito, si dà atto che per il personale dipendente possono essere applicate, in funzione dell'inquadramento del singolo dipendente, le sanzioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Commercio o quello del Contratto Collettivo Nazionale dei dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie (CCNL Bancari).

A prescindere dalla gravità della violazione delle previsioni del presente Modello, la Società procede a sanzionare le violazioni di carattere procedurale nel rispetto del principio di proporzionalità sancito dall'art. 2106 c.c. In tale ottica sono adottate:

- sanzioni conservative per violazioni di inferiore gravità, compiute in via del tutto occasionale e non connesse alla commissione del reato;
- risoluzione del rapporto contrattuale nei confronti dei lavoratori che abbiano posto in essere violazioni di maggiore gravità, sanzionate anche sul piano penale e con maggiore impatto nei confronti di TIMFin S.p.A.

Le tipologie di provvedimenti disciplinari sono:

- rimprovero verbale per le infrazioni più lievi (che non necessitano di preventiva contestazione);
- rimprovero scritto;

- multa, se e nella misura non superiore alle gradazioni previste nel CCNL applicabile al singolo dipendente;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni
- licenziamento disciplinare per “giustificato motivo soggettivo”;
- licenziamento disciplinare per “giusta causa”.

Le violazioni del Codice Etico e del Modello da parte di prestatori di lavoro temporaneo possono comportare la contestazione delle medesime violazioni da parte dell’Agenzia per il Lavoro e, sentite le ragioni del lavoratore, l’applicazione di provvedimenti disciplinari previsti dai rispettivi CCNL applicabili, fermo restando che l’Agenzia per il lavoro si coordina con la Società (utilizzatrice) al fine di favorire la piena applicazione del sistema disciplinare e del Modello.

Per le violazioni del Codice commesse da collaboratori vengono adottati i provvedimenti sanzionatori previsti nei rispettivi incarichi e/o nei contratti collettivi applicabili, commisurati alla gravità della violazione e alle relative circostanze oggettive e soggettive.

3.5. Le sanzioni relative a fornitori e partner commerciali

Ove possibile, l’assunzione dell’impegno da parte del contraente terzo di rispettare il Codice Etico e il Modello di TIMFin S.p.A. viene considerata come condizione necessaria per concludere validamente contratti di ogni tipologia con la Società e, in particolare i contratti di fornitura e consulenza.

Ove possibile, tali contratti dovranno prevedere clausole risolutive e clausole in cui si prevede il diritto di recesso in favore della Società, senza alcuna penale in capo a quest’ultima, nel caso in cui i fornitori o i *partner* commerciali abbiano commesso condotte illecite perseguibili penalmente ovvero violazione del Codice Etico e del Modello.

In ogni caso, la commissione di fatti illeciti o di comportamenti contrari al Codice Etico o al Modello è considerata giusta causa per la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e ss. del Codice civile.

La Società si riserva comunque di agire in sede penale e per la richiesta di risarcimento del danno, qualora dal comportamento illecito siano derivati danni di qualsivoglia natura a TIMFin, per esempio in caso di applicazione delle misure sanzionatorie previste dal Decreto da parte del giudice.

3.6. Collaboratori, consulenti e lavoratori autonomi di cui la società si avvale

Quanto ai lavoratori autonomi e ai collaboratori della Società, le violazioni o l’aggiramento delle previsioni del Modello e/o del Codice Etico rappresentano un grave inadempimento nell’esecuzione dei contratti.

Si richiamano pertanto le disposizioni dell’articolo 1453 e ss. c.c. in relazione alla possibilità di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Pertanto, in tutti i rapporti in esame con i soggetti di cui al presente paragrafo devono prevedersi, se possibile, all’interno dei contratti di fornitura e collaborazione specifiche clausole risolutive e/o di recesso immediato, nonché clausole di risarcimento del danno e manleva.

3.7. L’Organismo di Vigilanza

In caso di violazioni del Modello Organizzativo da parte di uno o più membri dell’OdV, gli altri membri ovvero uno qualsiasi tra i Sindaci o gli Amministratori, sono tenuti ad informare immediatamente il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione della Società.

Tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, attuano gli opportuni provvedimenti, tra cui, a titolo esemplificativo, si menziona la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza.

Nel caso di violazioni realizzate da un membro dell'OdV che sia anche lavoratore dipendente della Società, trovano applicazione le sanzioni di cui sopra, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato con la Società e conformi alle procedure di legge e/o di contratto, in quanto applicabili.

4. Il risarcimento del danno

La Società dà atto che la violazione degli obblighi contenuti nel presente Modello, anche se finalizzata al perseguimento di un presunto interesse di TIMFin stessa, costituisce inadempimento contrattuale ed illecito disciplinare.

La Società non intende infatti perseguire alcun vantaggio dalla commissione di un fatto illecito e, quindi, nel caso in cui venga commesso un reato, la Società sin da ora manifesta la sua volontà di restituire detto vantaggio ottenuto.

Ove venga provata la commissione del reato da parte di uno dei Destinatari del Modello (dipendenti della società, Amministratori, Sindaci, Revisore, consulenti o *partner* commerciali), in aggiunta alle sanzioni previste dal Modello, la Società si riserva altresì ogni diritto a richiedere il risarcimento di ogni danno così arrecato alla Società.

TIMFin S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale Corso Massimo d'Azeglio, 33/E -
10126 TORINO | Codice Fiscale e n. iscrizione R.I. di Torino
12271290012 - Codice ABI 19567.7 | Società partecipante al Gruppo
IVA Santander Consumer Bank - P. IVA 12357110019 | Capitale
Sociale € 40.000.000 i.v. - Iscritta all'Albo degli Intermediari
Finanziari ex art. 106 TUB n. 245 | Appartenente al Gruppo bancario
Santander Consumer Bank iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n.
3191 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Santander Consumer Bank S.p.A. - www.timfin.it | Iscritta al
Registro intermediari assicurativi presso l'IVASS al n. D000675247

